Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®

Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C.E.C.

GUIDA PRATICA SUL SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE N. 3/2012

QUADERNI KNOS

AREA GIUDIZIALE

QUADERNO N°11

a cura della

Commissione di Studio UNGDCEC

"Gli organismi di composizione della crisi"

Settembre 2020

Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C.E.C.

GUIDA PRATICA SUL SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE N. 3/2012

a cura della
Commissione di Studio UNGDCEC
"Gli organismi di composizione della crisi"

Delegato Giunta UNGDCEC
Andrea CERVELLINI

Co-delegato Giunta UNGDCEC
Sonia MAZZUCCO

Presidente Commissione
Giulio PENNISI

Segretario Commissione
Andrea SALERNO

Referenti dei gruppi di lavoro
Erika CAPOBIANCO, Eleonora FUMAGALLI, Andrea SALERNO, Andrea VALLESE, Stella VELLA

Hanno partecipato alla stesura del presente lavoro i seguenti componenti della Commissione:
Luana BAGLIERI, Luciana CAMIZZI, Alessandro DANNI, Gianpiero DE MARTINIS, Lazzaro Rocco GATTI, Roberto GENNARI, Roberto GIACALONI, Simone GIANNECCHINI, Giovanna GRECO, Stefania LONGO, Arianna MENCONI, Incoronata MONTEMARANO, Paolo Attilio ROSSI, Davide ROVETTA, Ugo TAGLIARENI

(ultimo aggiornamento: settembre 2020)

Sommario

A cura di Giulio Pennisi *6*

PARTE GENERALE

A cura di Andrea Salerno (referente), Luana Baglieri, Roberto Gennari *8*

e Simone Giannecchini *8*

CAPITOLO 1.1 FONTI *8*

CAPITOLO 1.2 PRESUPPOSTO OGGETTIVO *9*

CAPITOLO 1.3 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI *10*

CAPITOLO 1.4 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI *14*

CAPITOLO 1.4.1 Costituzione di un OCC 14

CAPITOLO 1.4.2 Struttura 15

CAPITOLO 1.4.3 Formazione 16

CAPITOLO 1.5 GESTORE DELLA CRISI *17*

CAPITOLO 1.5.1 Attività iniziale del Gestore 17

CAPITOLO 1.5.2 Compenso del Gestore 18

CAPITOLO 1.5.3 Verifiche del gestore 19

CAPITOLO 1.6 CONSULENTE DEL DEBITORE *22*

PIANO DEL CONSUMATORE

A cura di Stella Vella (referente), Luciana Camizzi, Roberto Giacaloni,

Stefania Longo e Incoronata Montemarano *24*

CAPITOLO 2.1 CONSUMATORE *24*

CAPITOLO 2.2 PROPOSTA E PIANO *25*

CAPITOLO 2.3 MERITEVOLEZZA *26*

CAPITOLO 2.4 RELAZIONE ED ATTESTAZIONE *26*

CAPITOLO 2.5 DEPOSITO, UDIENZA E OMOLOGA *28*

CAPITOLO 2.6 ESECUZIONE DEL PIANO *29*

CAPITOLO 2.7 MONITORAGGIO *30*

CAPITOLO 2.8 CHIUSURA *31*

ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

A cura di Andrea Vallese (referente) e Arianna Menconi

CAPITOLO 3.1 SOGGETTI *32*

CAPITOLO 3.2 PROPOSTA E PIANO *32*

CAPITOLO 3.3 RELAZIONE ED ATTESTAZIONE *33*

CAPITOLO 3.4 DEPOSITO, UDIENZA E OMOLOGA *38*

CAPITOLO 3.5 ESECUZIONE DELL'ACCORDO *44*

CAPITOLO 3.6 MONITORAGGIO *48*

CAPITOLO 3.7 CHIUSURA *48*

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

A cura di Eleonora Fumagalli (referente), Alessandro Danni, Giovanna Greco,

Paolo Attilio Rossi, Davide Rovetta e Ugo Tagliareni
CAPITOLO 4.1 ADEMPIMENTI DEL GESTORE *50*
CAPITOLO 4.2 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE *51*
CAPITOLO 4.3 RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA *52*
CAPITOLO 4.4 DECRETO DI APERTURA *53*
CAPITOLO 4.5 ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE *54*
CAPITOLO 4.6 GESTIONE DELL'ATTIVO *57*
CAPITOLO 4.7 GESTIONE DEL PASSIVO *64*
CAPITOLO 4.8 RIPARTI *66*
CAPITOLO 4.9 RENDICONTO DI GESTIONE E CHIUSURA *67*
CAPITOLO 4.10 ESDEBITAZIONE *67*

APPENDICE

A cura di Erika Capobianco (referente), Gianpiero De Martinis e Lazzaro Rocco Gatti
CAPITOLO 5.1 FALCIDIA MUTUO BANCARIO *69*
CAPITOLO 5.2 SOVRAINDEBITAMENTO DELL'IMPRESA AGRICOLA *69*
CAPITOLO 5.3 SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ASSOCAZIONE NON COMMERCIALE *70*
CAPITOLO 5.4 ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ *71*
CAPITOLO 5.5 LIQUIDAZIONE CON CREDITO IPOTECARIO *73*
CAPITOLO 5.6 SOSPENSIONE PROCEDURA DURANTE EMERGENZA SANITARIA (COVID-19) *74*

PREMESSA

A cura di Giulio Pennisi

Al fine di contrastare i fenomeni di usura ed estorsione connessi al perdurante indebitamento dei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali, il Legislatore ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, le **procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**, disciplinate dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, individuate come:

- **Piano del consumatore;**
- **Accordo di ristrutturazione del debito;**
- **Liquidazione del patrimonio.**

Esse consentono ai debitori che non possono accedere alle procedure previste dalla Legge fallimentare (R.D. n. 267/42) un iter giudiziale che permette di individuare una **soluzione alla situazione di crisi** economica, patrimoniale e finanziaria, il cui esito finale è il pagamento anche parziale connesso ad una ordinata ristrutturazione del debito che può evolvere nell'accesso alla **"esdebitazione"**, ovvero la dichiarazione di inesigibilità dei debiti eventualmente residui alla chiusura di una procedura liquidatoria. Le tre procedure, sia le prime due riferibili alla proposta di ristrutturazione dei debiti nell'ipotesi del piano del consumatore ovvero nell'accordo del debitore, sia la liquidazione di tutti i beni del debitore con parziale soddisfazione dei creditori, consentono tanto al debitore di tornare a produrre valore per sé e per il sistema economico senza il peso di debiti pregressi e non pagati, che al creditore di ottenere una soddisfazione, anche parziale purché in presenza di requisiti di legge, di recuperare in tempi brevi almeno una parte delle somme da esso vantate.

Negli ultimi tempi, il legislatore, in ragione delle difficoltà applicative della norma vigente, in uno alla necessità di inquadrare tali procedure nel più ampio processo di riforma che ha interessato quelle concorsuali in senso lato, ha inserito il sovraindebitamento, con modifiche sia procedurali che sostanziali, all'interno del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante la disciplina del c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (di seguito anche solo "Codice della crisi"). Tale novella ha riformulato le procedure di sovraindebitamento, ora denominate:

- **Ristrutturazione dei debiti del consumatore;**
- **Concordato minore;**
- **Liquidazione controllata.**

L'innesto ha portato numerose ed importanti modifiche alle procedure che qui saranno descritte, il cui effetto si potrà osservare solo dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi. La riforma infatti sarebbe dovuta entrare in vigore il 16 agosto 2020, ma, per diverse ragioni, fra cui anche l'emergenza epidemiologica COVID-19, è stata rinviata dall'art. 5 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, al **1° settembre 2021**. Il differimento comporta l'applicazione della norma vigente per tutte le procedure che saranno depositate fino al 31 agosto 2021, incluse quelle pendenti a tale data.

Per tale motivo, i colleghi della Commissione Studi che ho avuto l'onore di presiedere, cui va il mio personale ringraziamento per quanto prodotto e per il prezioso contributo fornito alla crescita personale e professionale di tutti coloro che, a vario titolo, ne hanno fatto parte, hanno inteso produrre questa guida operativa.
Lo scopo riposa nell'auspicio di fornire a coloro che si occupano, o intendono occuparsi di sovraindebitamento, un supporto non solo teorico ma soprattutto operativo, ampliando, per quanto possibile, la dissertazione dalla norma con il dato dell'esperienza, in particolar modo riferibile alla giurisprudenza di merito e di legittimità che più volte, negli anni, ne ha tracciato le linee guida.

CAPITOLO 1

PARTE GENERALE

A cura di Andrea Salerno (referente), Luana Baglieri, Roberto Gennari e Simone Giannecchini

CAPITOLO 1.1 Fonti

La disciplina delle procedure di sovraindebitamento è contenuta nella **Legge del 18 gennaio 2012, n. 3**, così come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Inizialmente partite in sordina, tali procedure hanno trovato una prima, fondamentale, regolamentazione con l'emanazione da parte del Ministero di Giustizia del **Decreto 24 settembre 2014, n. 202**, che disciplina l'istituzione del registro degli Organismi di Composizione della Crisi (di seguito "OCC"), fornendo altresì le regole concernenti i requisiti e le modalità di iscrizione al registro da parte dei professionisti chiamati a gestire le singole procedure di sovraindebitamento (c.d. "Gestori della crisi"), la formazione e la revisione dell'elenco degli iscritti, gli obblighi e le responsabilità dei gestori, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi ed ai gestori.
L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 19/E del 6 maggio 2015**, ha fornito i primi importanti chiarimenti in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento subito dopo l'emanazione del Decreto n. 202/2014, focalizzando l'attenzione sui profili fiscali delle procedure, nonché sugli adempimenti a carico dell'amministrazione finanziaria e degli organi della procedura con riferimento all'Erario.
Anche l'INPS è intervenuta sul tema sovraindebitamento nel **messaggio n. 4968 del 24 luglio 2015** riguardante *"intervento del fondo garanzia in caso di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012"*, che descrive le modalità e tempistiche di accesso al Fondo Garanzia nell'ipotesi di apertura della liquidazione del patrimonio.
A tali normative e documenti vanno affiancati gli importanti **contributi forniti dal CNDCEC e dalla Fondazione Nazionale CNDCEC** a partire dal 2015, concernenti la disciplina di base del sovraindebitamento, il funzionamento effettivo degli OCC di emanazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché la soluzione alle problematiche più diffuse:

- Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento (CNDCEC, 7 agosto 2015);
- La relazione del gestore della crisi al Piano del consumatore (FNC, 15 marzo 2016);
- Statuto e regolamento dell'associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (CNDCEC, 6 aprile 2016);
- Regolamento degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (CNDCEC, 15 aprile 2016);
- Nomina di un professionista da parte del Tribunale anche in caso di presenza sul territorio di un organismo di composizione (PO 161/2016 del 12 luglio 2016);
- Modulistica degli Organismi di composizione della crisi (CNDCEC, 29 novembre 2016);
- Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (CNDCEC, 29 novembre 2016);
- Organismi di composizione crisi da sovraindebitamento (PO 327/2016 e PO 368/2016 del 19 gennaio 2017);
- Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (PO 49/2017 del 10 marzo 2017);
- Albo dei gestori della crisi (PO 50/2017 del 22 marzo 2017);
- Corsi di formazione per gestori OCC (PO 266/2017 del 21 novembre 2017);
- Iscrizione contemporanea in più OCC (PO 296/2017 del 22 dicembre 2017);
- La gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (FNC, 28 febbraio 2018);

- La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio (FNC, 18 settembre 2018);
- Nomina e percorso formativo del gestore della crisi da sovraindebitamento (PO 183/2018 del 18 marzo 2019);
- Iscritto con incarico di amministratore o di sindaco che presenta istanza per sovraindebitamento
- (PO 41/2019 del 16 ottobre 2019);
- Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (FNC, 6 aprile 2020)

Da ultimo, l'intera normativa sul sovraindebitamento è stata riscritta nel **D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14** (c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") con il quale è stata data attuazione alla delega di cui alla Legge 19 ottobre 2017, n. 155, concernente la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

CAPITOLO 1.2 Presupposto oggettivo

L'art. 6, comma 1, della Legge n. 3/2012, afferma che *"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione."*

Il presupposto oggettivo di tutte le procedure di sovraindebitamento - siano esse un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione del debito o una liquidazione del patrimonio - è lo **"stato di sovraindebitamento"**, definito dal 2° comma dell'art. 6 come *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

È opportuno chiarire che lo "stato di sovraindebitamento" è concetto distinto dallo "stato di insolvenza": esso non prevede solo l'incapacità definitiva di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa riferimento anche ad una situazione antecedente, ovvero la sproporzione tra il complesso dei debiti e il patrimonio a disposizione prontamente liquidabile. Elemento centrale (ma non esclusivo) da tenere in considerazione nelle procedure di sovraindebitamento è, quindi, il rapporto tra attivo (patrimonio prontamente liquidazione) e passivo (obbligazioni assunte) del debitore.

Inoltre, lo stato di sovraindebitamento fa riferimento ad una situazione attuale, ovvero uno squilibrio già oggi esistente che determini ora difficoltà ed incapacità ad adempiere, non anche prospettico. Con la conseguenza che un soggetto che intravvedesse la possibilità futura di ritrovarsi in uno stato di sovraindebitamento, senza tuttavia averne ripercussioni nel presente, oggi non potrebbe accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Da solo, peraltro, lo stato di sovraindebitamento non è sufficiente per attivare la procedura.

L'art. 7, comma 2, pone infatti alcuni limiti all'accesso delle procedure da sovraindebitamento:

"La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale".

In particolare, il debitore deve essere soggetto non fallibile e non deve avere fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento negli ultimi 5 anni. Con il termine di "ricorso" non deve intendersi

l'avere richiesto la nomina del Gestore della crisi al Tribunale od all'OCC, né tantomeno il mero deposito dell'istanza di apertura di una procedura che sia stata rifiutata per carenza dei requisiti accesso: esso fa riferimento **al soggetto che abbia avviato concretamente la procedura di sovraindebitamento e che, pertanto, abbia goduto degli effetti della procedura**. Tale condizione si considera realizzata di fronte ad un decreto che omologa il piano o l'accordo oppure con il decreto che dispone l'apertura della liquidazione del patrimonio.
Inoltre, il debitore che abbia subito un provvedimento di risoluzione od annullamento della procedura di sovraindebitamento per cause a lui imputabili non può più accedervi: è il caso, ad esempio, di chi abbia compiuto atti in frode ai creditori.
Infine, non può accedere a tali procedure il debitore che non abbia ricostruito in modo compiuto la propria situazione economica e patrimoniale, condizione che sarà oggetto di specifica attestazione da parte del Gestore della crisi.
In definitiva, il Gestore della crisi dovrà dapprima verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'accesso al sovraindebitamento, accertando da una parte che il debitore si trovi in una situazione di effettiva incapacità di onorare i propri impegni contratti (stato di sovraindebitamento), dall'altra che lo stesso non rientri in una delle cause che impediscono l'accesso alla procedura. Tali verifiche sono fondamentali e vanno effettuate sempre, in ogni tipo di procedura: non farle può comportare ritardi e conseguenze negative per il debitore, oltre a responsabilità in capo al Gestore medesimo.

CAPITOLO 1.3 Presupposti soggettivi

Mentre il requisito oggettivo non varia nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, i requisiti soggettivi per accedere ad una procedura piuttosto che ad un'altra possono differire anche significativamente.
Innanzitutto, il piano del consumatore, come è insito nella sua stessa denominazione, è rivolto esclusivamente al debitore qualificato come **"consumatore"**, laddove con tale termine deve intendersi la *"persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"* (art. 6, comma 2, lett. b), Legge 3/2012). Al contrario, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio sono destinate a qualsiasi **"debitore non fallibile"**, così definito il soggetto che non rientri nei parametri previsti dall'art. 1 del R.D. n. 267/42.
La platea dei soggetti interessati alle procedure da sovraindebitamento è ampia ed eterogenea e la sua corretta qualificazione costituisce attività prodromica alla corretta applicazione della normativa in funzione di chi intende avvalersene. Volendo tentare un'elencazione dei soggetti alla quale si rivolge è utile riepilogare di seguito tutti i soggetti che per definizione non rientrano nella legge fallimentare e che, pertanto, sono soggetti alla normativa sul sovraindebitamento:

Consumatore
Il "consumatore" è definito dall'art. 6, comma 2, come *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*.
Questi può accedere tanto al piano del consumatore, appositamente creato, quanto all'accordo di ristrutturazione del debito ed alla liquidazione del patrimonio. La valutazione preliminare circa l'avvio dell'una o dell'altra procedura deve tener conto delle rispettive specificità, tenuto conto del fatto che sarà opportuno / necessario perseguire la via dell'accordo nell'ipotesi in cui manchi, ad esempio, il requisito della meritevolezza, mentre potrebbe spingere verso la strada del piano ove non vi fossero le condizioni per raggiungere un accordo con i creditori, così come potrebbe far propendere verso la

liquidazione del patrimonio in assenza dei requisiti di accesso alle altre due procedure.

Persona fisica

La persona fisica, con contratto di lavoro subordinato, pensionato, o anche privo di occupazione (purché possegga dei beni o crediti da mettere a disposizione della procedura), può certamente accedere alle procedure di accordo di ristrutturazione del debito e liquidazione del patrimonio.
Si distingue la persona fisica dal "consumatore" quando, ad esempio, il primo ha assunto debiti o obbligazioni, non ancora soddisfatte, derivanti da pregresse attività d'impresa o professionali.
Non vi è dubbio, peraltro, che in questa prima fase di attuazione della Legge 3/2012 la maggior parte dei soggetti che si sono avvicinati al sovraindebitamento appartengano a questa categoria.

Impresa minore "sotto-soglia" non soggetta a fallimento

Può accedere all'accordo di ristrutturazione del debito e alla liquidazione del patrimonio anche l'impresa – sia nella forma individuale che in quella collettiva – che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (si veda a tal proposito l'art. 2, co. 1 lett. d), D. Lgs. n. 14/2019, che riprende i requisiti dell'art. 1 della Legge fallimentare):

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000,00 euro.

Dubbi permangono con riferimento ai casi, previsti dall'art. 15, comma 9, Legge fallimentare, di imprenditore commerciale che abbia superato le soglie sopra indicate, ma che non possa essere dichiarato fallito per effetto dei debiti scaduti e non pagati di importo inferiore a € 30.000,00. Sul punto le linee guida del CNDCEC di luglio 2015 affermano che tale limite costituisca una condizione di improcedibilità alla dichiarazione di fallimento e non anche una esimente all'assoggettamento alla Legge Fallimentare, concludendo quindi che difficilmente tali imprese possano trovare collocazione all'interno delle procedure di sovraindebitamento. La stessa guida, per altro verso, sostiene che tali imprenditori potrebbero in realtà rientrare nel novero delle procedure in oggetto (e quindi anche all'accordo) in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto, all'art. 12, comma 5, Legge 3/2012, una clausola di salvaguardia costituita dalla possibilità di risoluzione dell'accordo nel caso di dichiarazione di fallimento del debitore.

Imprenditore cessato da oltre un anno

L'art. 10 della Legge Fallimentare stabilisce l'assoggettamento alla legge fallimento dell'imprenditore commerciale sopra soglia che abbia cessato l'attività e che sia stato cancellato dal Registro delle Imprese da non più di un anno. Di conseguenza, l'imprenditore che abbia cessato l'attività da oltre un anno può accedere alle procedure di sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione del debito e liquidazione del patrimonio).
Maggiori problemi sussistono con riferimento ai soggetti che, pur essendo stati cancellati dal Registro Imprese, abbiano di fatto proseguito l'attività: in tale ipotesi, infatti, vi è la possibilità che gli stessi siano dichiarati falliti dal Tribunale per effetto dell'istanza del creditore (o del P.M) che dimostri la mancata decorrenza dell'anno dalla data di effettiva cessazione dell'attività.
Inoltre, è da ritenere che le società di persone o di capitali che siano state cancellate dal Registro Imprese non possano in ogni caso accedere alle procedure di sovraindebitamento, considerato che con tale cancellazione tali soggetti cessano di esistere.

Erede dell'imprenditore defunto

L'art. 11 della Legge Fallimentare precisa che l'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito entro un anno dal decesso. In tal caso, è evidente che la procedura prosegue in capo agli eredi, nell'ipotesi in cui questi proseguano l'attività d'impresa del de cujius. Tuttavia, la procedura sarà diversa a seconda del fatto che l'erede abbia accettato l'eredità con o senza beneficio di inventario:

- Nel primo caso, in cui l'erede accetta l'eredità con beneficio di inventario, quindi senza confusione di patrimoni, egli potrebbe proporre ai creditori dell'eredità una procedura di accordo di ristrutturazione del debito o la liquidazione del patrimonio dopo che sia trascorso il termine di un anno dal decesso;
- Nel secondo caso, in cui l'erede accetta l'eredità senza beneficio di inventario, ovvero con confusione di patrimoni, la proposta di accordo o la richiesta di apertura della liquidazione del patrimonio potrebbero essere accolte soltanto a condizione che l'impresa dell'erede non sia fallibile.

Imprenditore agricolo

L'imprenditore agricolo non è soggetto fallibile, pertanto può accedere alla procedura di accordo di ristrutturazione del debito e alla liquidazione del patrimonio. Il punto è chiarito in modo esplicito anche dall'art. 7, comma 2 bis: *"Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione"*.

Sul punto è opportuno ricordare come spesso sia difficile individuare un reale confine tra impresa agricola ed impresa commerciale, sicché sarà onere del Gestore della crisi analizzare l'attività concretamente svolta dall'impresa e valutare se la stessa debba essere considerata impresa agricola (soggetta sempre alla legge sul sovraindebitamento) od impresa commerciale (soggetta al sovraindebitamento soltanto nell'ipotesi in cui tale impresa sia considerata "sotto-soglia").

A ciò si aggiungono le difficoltà legate alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale in modo compiuto, posto che spesso le imprese agricole, nonostante i volumi importanti dell'attività agricola che possono assumere, sono esentati dagli obblighi contabili delle imprese commerciali.

Si ricorda, infine, che le imprese agricole possono comunque accedere alla diversa procedura di "accordo di ristrutturazione del debito" prevista dall'art. 182-bis della Legge fallimentare. In tal senso, quindi, è lasciata alla discrezione dell'impresa valutare quale delle due soluzioni possa essere più conveniente nel proprio caso.

Start-up innovativa

Anche le start-up innovative sono assoggettabili alle procedura di sovraindebitamento (accordo e liquidazione), tenuto conto di quanto statuito dall'art. 31 del D.L. 179/2012: *"La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*.

Si ricorda, tuttavia, che la qualifica di start-up innovativa può essere mantenuto soltanto entro i 60 mesi (5 anni) dalla sua costituzione, così come il mantenimento dei requisiti di "start up innovativa" deve essere certificato annualmente con apposita dichiarazione della società da trasmettere al Registro delle Imprese. Ne deriva che la start-up innovativa che abbia perso i requisiti per essere definita come tale o che sia stata costituita da più di 5 anni potrebbe trovarsi nella concreta impossibilità di accedere alla procedura. Sul punto sarà quindi necessario per il Gestore della crisi procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di start up innovativa.

Infine, il D.L. n. 3/2015 ha introdotto le c.d. "PMI Innovative", le quali possono usufruire di numerose agevolazioni riservate alle start up innovative, ma non possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non essendo prevista per esse la deroga all'applicazione della Legge fallimentare.

Professionisti, artisti e lavoratori autonomi

Possono accedere all'accordo di ristrutturazione del debito e alla liquidazione del patrimonio anche i professionisti (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, medici, ingegneri, architetti, ecc.), nonché le associazioni professionali, gli studi professionali associati e le società tra professionisti di cui alla Legge n. 183/2011.
È appena il caso di ricordare che sono liberi professionisti coloro che, avendo superato un esame di stato, sono assoggettati alla vigilanza di un ente pubblico. Al contempo, possono accedere all'accordo anche gli artisti (categoria estremamente ampia e variegata, posto che vi rientrano musicisti, attori, calciatori, fotografi, designer, ecc.) e, in generale, tutti i lavoratori autonomi.

Enti non commerciali
Rientrano nell'alveo delle procedure di sovraindebitamento (accordo o liquidazione) anche le associazioni, le fondazioni, le onlus e, più in generale, gli enti privati non commerciali, a condizione che, per eventuali attività commerciali accessorie, non siano superate le soglia ex art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare o comunque non siano assoggettate ad altre procedure concorsuali (si pensi al caso delle fondazioni bancarie, soggette ex lege alla liquidazione coatta amministrativa).
Valgono in questa sede le medesime raccomandazioni avanzate per le imprese agricole, ovvero la necessità di verificare che l'ente privato non commerciale non sia in realtà un'impresa commerciale.
L'elenco degli enti che possono rientrare in questo campo è ampio e, richiamando le linee guida del CNDCEC di luglio 2015, sono da ricordare in questa sede le seguenti:

- Associazioni riconosciute ex art. 14 c.c. e succ.;
- Associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c. e succ. (vi rientrano in astratto anche i partiti politici);
- Fondazioni riconosciute ex art. 14 c.c. e succ.;
- Comitati ex art. 39 e ss. c.c.;
- Organizzazioni di volontariato ex Legge 226/1991;
- Associazioni di promozione sociale ex Legge 383/2000;
- Organizzazioni non governative ex art. 28 Legge 287/1991 e ex Legge 383/2000;
- Associazioni sportive dilettantistiche ex Legge 398/1991;
- Enti lirici ex D.lgs. 367/1996;
- ONLUS ex D.lgs. 460/1997;
- Centri di formazione professionali ex Legge 845/1978;
- Istituti di patronato ex Legge n. 152/2001 e D.P.R. 1017/1986;
- Imprese sociali di cui al D.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.

Soci illimitatamente responsabili
Maggiori dubbi persistono nei confronti del socio illimitatamente responsabile di società fallibile, in considerazione del fatto che questi è astrattamente fallibile in conseguenza del fallimento della società di cui egli è socio. Ad oggi si ritiene che tale soggetto non possa accedere alle procedure di sovraindebitamento, ma il punto non è ancora univoco, se è vero che esistono pure Tribunali che ammettono la possibilità di accedere alle procedure di sovraindebitamento anche al socio illimitatamente responsabile (vedi Trib. Rimini, decreto 9 marzo 2019).

Enti pubblici non economici
Infine, rimangono estranei alla normativa sul sovraindebitamento, per espressa disposizione di legge, gli **enti pubblici**, sebbene anche qui non manchi chi sostenga che residuino spazi di accesso al sovraindebitamento, ad esempio, per gli enti pubblici non economici (si veda a tal proposito il caso del Teatro Stabile di Catania, ente regionale non economico, che ha chiesto ed ottenuto l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito; Trib. Catania, decreto n. 399 del 21 marzo 2018).

CAPITOLO 1.4 Organismo di composizione della crisi

L'organo tecnico deputato alla definizione della crisi da sovraindebitamento è rappresentato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto n. 202 del 2014, viene definito come *"L'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento"*. Si tratta, dunque, di un ente a carattere pubblicistico che, per espressa previsione di legge, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso, svolgendo diversi compiti e funzioni dall'inizio alla conclusione della procedura.
In particolare, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla legge l'Organismo nomina un "Referente", soggetto che ne indirizza e coordina l'attività e che conferisce gli incarichi ai "Gestore della crisi", professionista iscritto nell'elenco dei Gestori della crisi presso il Ministero di Giustizia, di svolge nel concreto la prestazione inerente alla gestione delle procedure di sovraindebitamento (vedi art. 2, D.M. n. 202/2014).
Come già detto il D.M. n. 202/2014 disciplina i requisiti di iscrizione al Registro degli Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, definisce i requisiti e le modalità di iscrizione dei Gestori agli Organismi, la formazione minima obbligatoria e l'aggiornamento a cui devono sottostare i Gestori della crisi e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

CAPITOLO 1.4.1 Costituzione di un OCC

L'art. 15 della Legge 3/2012 attribuisce all'OCC un ruolo di particolare centralità nell'ambito delle varie procedure di sovraindebitamento e prevede che tali organismi possano essere costituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità.
In particolare viene stabilito che la qualifica di OCC spetta:

- *"Agli enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2 (co.1 art. 15).*
- *Al professionista o una società tra professionisti secondo i requisiti indicati dall'art. 28 della l. fall., ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti o notai, nominati dal tribunale, come richiamato dalla stessa L. 3/2012 all'art. 15, comma 9"*.

Sulla base di quanto sopra per OCC si intende sia l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento destinati all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, sia il professionista nominato dal Tribunale allo scopo di fornire l'ausilio previsto dalla legge al debitore. Per i primi la legge prevede particolari requisiti, per i secondi sono sufficienti i requisiti previsti dall'art. 28 della legge fallimentare. Si evidenzia, inoltre, che la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 19740 dell'8 agosto 2017, ha stabilito che laddove sia presente un Organismo di Composizione della Crisi non sia possibile rivolgersi al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di sovraindebitamento (si segnala, tuttavia, che non tutti i Tribunali hanno aderito a tale orientamento, con l'effetto che ancora oggi vi sono Tribunali che, pur in presente di un OCC nella loro circoscrizione, nominano professionisti facenti funzioni OCC).

Gli Organismi devono iscriversi in un apposito registro, definito il "Registro degli Organismi", istituito con il D.M. n. 202/2014 e tenuto dal Ministero della Giustizia. Il registro è articolato in due sezioni:

- **Sezione A**, composto dagli Organismi iscritti di diritto nel registro e costituito dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, nonché dai Segretariati sociali per l'informazione e la consulenza ai singoli e ai nuclei familiari sui servizi sociali di cui all'art. 22, comma 4°, lettera a), della Legge n° 328 del 2000 costituiti dalle Regioni negli ambiti territoriali da esse definiti per la gestione del sistema dei servizi sociali a rete (art. 4, comma 2°del Decreto Ministeriale). All'interno del registro deve essere presente l'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento che operano per questi organismi, cioè delle persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- **Sezione B**, costituito dagli altri Organismi iscritti a domanda, vale a dire quelli costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle università pubbliche (art. 4, comma 1°, del Decreto Ministeriale). Anche qui deve essere presente l'elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento che operano per tali Organismi.

Il responsabile del registro verifica per entrambe le sezioni che gli Organismi abbiano:

- individuato un Referente al quale sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- stipulato una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, allineando così gli OCC al medesimo obbligo, previsto dalla legge per i professionisti a partire dal 15/8/2013 (art. 5, d.p.r. n. 137 del 2012);
- adottato un regolamento conforme alle disposizioni del decreto n. 202/2014.

Per gli Organismi da iscrivere nella sezione B, inoltre, il Responsabile del Registro verifica che sia dichiarata la sede dell'Organismo stesso e che sussistano due ulteriori requisiti:

- l'Organismo deve essere un'articolazione interna di uno degli enti pubblici (Comuni, Provincie, Città Metropolitane, Regioni e istituzioni universitarie pubbliche) ex 4, comma 1, del summenzionato decreto n. 202/2014;
- l'Organismo deve essere composto da un numero di Gestori della crisi non inferiore a cinque, disponibili a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo.

Infine, il Responsabile del Registro è tenuto a verificare il possesso, da parte dei Gestori della crisi da iscriversi negli elenchi, dei requisiti di onorabilità` indicati all'art. 4, comma 8, del predetto decreto.

CAPITOLO 1.4.2 Struttura

La struttura minima dell'OCC è costituita dal Referente, da una Segreteria amministrativa e dai Gestori della crisi che abbiano fatto richiesta d'iscrizione all'Organismo.

A) Referente

Ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione interna dell'OCC è sicuramente quello affidato al Referente, individuato nella persona fisica *"che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi"*.

Le principali funzioni ad esso attribuito consistono nel:

- curare l'organizzazione e la gestione dell'OCC;
- esaminare le domande di ammissione all'elenco dei Gestori della crisi e deliberare sulla loro ammissione;
- esaminare il registro delle domande presentate;

- deliberare in merito all'ammissibilità delle domande presentate;
- nominare o sostituire il Gestore della crisi;
- tenere e aggiornare l'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo;
- presentare il conto finale e la relazione sulla gestione;
- comunicare al Responsabile della tenuta del Registro ministeriale tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo, dei suoi elenchi, delle misure di sospensione e decadenza;
- distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori della crisi, in considerazione dell'importanza dell'affare;
- sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nell'assunzione dell'incarico da parte dell'OCC;
- comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo indicazioni circa gli oneri, i costi ipotizzabili e i dati della polizza assicurativa.

È affidata al regolamento dell'OCC la durata della carica di referente e la possibilità di conseguire una nuova nomina e le ipotesi di cessazione e di revoca.

B) Segreteria amministrativa

La Segreteria amministrativa coadiuva il Referente nelle attività precedentemente elencate: ad essa in particolare vengono demandati gli aspetti operativi della gestione dell'OCC. La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

C) Gestore della crisi

Cuore nevralgico dell'intera procedura, il Gestore è il professionista che, una volta nominato dal Referente, svolge nel concreto le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi secondo quanto disposto dalla Legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

CAPITOLO 1.4.3 Formazione

L'attribuzione all'OCC di tante ed eterogenee funzioni nelle varie fasi delle procedure (consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice, attestatore nell'interesse dei creditori) richiede il possesso di numerose competenze tecniche specifiche.

Tale criticità è stata affrontata nel decreto n. 202/2014, e più precisamente all'art. 4, comma 5, ove è prevista un'adeguata formazione da parte dei professionisti che intendono aderire all'OCC in qualità di "Gestori della crisi".

La normativa individua, quindi, i requisiti professionali richiesti ai Gestori che compongono gli organismi iscritti nelle sezioni a) e b) del registro, i quali debbono essere muniti di:

- **titolo di studio:** laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
- **formazione specifica (200 ore):** partecipazione a corsi di perfezionamento, istituiti dalle università (o dalle camere di commercio o dagli ordini professionali, purché in convenzione con le università pubbliche o private), di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;
- **tirocinio di 6 mesi** presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della Legge 3/2012;
- **aggiornamento biennale (40 ore)** nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovrain-

debitamento, anche del consumatore, acquisito presso ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) o università pubblica o privata.

Il regolamento, poi, all'art. 4 comma 6, prevede **agevolazioni ed esenzioni per i professionisti** appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai:

- la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta **da 200 a 40 ore**;
- gli ordinamenti professionali di tali categorie possono individuare **specifici casi di esenzione** dall'applicazione delle disposizioni relative a formazione ed aggiornamento ovvero fissare i **criteri di equipollenza** tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale previsti dal regolamento e i corsi di formazione professionale;
- non si applicano ai suddetti professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) le disposizioni relative al **tirocinio**.

Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell'art 19 del D.M. 202/2014, solo per i tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento, i professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai) sono esentati dall'aggiornamento biennale e dalla specifica formazione (40 ore) purché documentino di essere stati nominati, in almeno 4 procedure, quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero professionisti con funzioni di OCC o liquidatore.

Infine, il Ministero della Giustizia, ha precisato che *"tutti i soggetti che hanno beneficiato della normativa transitoria, ossia del requisito delle 4 procedure, in luogo del corso di perfezionamento, devono effettuare un corso di aggiornamento di 40 ore nel biennio decorrente dal 29.1.2018 al 29.1.2020. I professionisti che, invece, si sono iscritti facendo valere il requisito dell'aver partecipato a un corso di perfezionamento di 200 o 40 ore - a secondo della qualifica del professionista – devono partecipare a un corso di aggiornamento di 40 ore nel biennio decorrente dalla data di iscrizione nel registro (data del P.D.G. del singolo gestore)"*. Ne deriva la necessità per tutti i Gestori della crisi attualmente iscritti ad un OCC di partecipare ad un corso di aggiornamento di 40 ore entro due anni dalla data di iscrizione al registro dell'OCC, pena l'esclusione dal medesimo, l'impossibilità di assumere nuovi incarichi da Gestore e la decadenza da quelli in corso.

CAPITOLO 1.5 Gestore della crisi

CAPITOLO 1.5.1 Attività iniziale del Gestore

Cardine centrale e motore di tutte le procedure di sovraindebitamento è il Gestore della crisi, la cui attività inizia con la nomina da parte del Referente dell'OCC.

Prima di accettare la nomina il Gestore deve effettuare una serie di verifiche preliminari imprescindibili:

- Egli deve, innanzitutto, aver sottoscritto una specifica **assicurazione professionale** a copertura dei rischi connessi all'attività connessa alla composizione della crisi da sovraindebitamento con massimale non inferiore ad un milione di euro;
- Il Gestore, inoltre, deve essere in regola con gli **obblighi formativi**, compresa la formazione minima iniziale e l'aggiornamento obbligatorio biennale previsti dal D.M. 202/2014. Non essere in regola con la formazione, quindi, impedisce al Gestore di poter accettare un nuovo incarico, esponendolo in prima persona a responsabilità non indifferenti;
- Infine, il Gestore deve verificare il rispetto dei requisiti di **indipendenza** nei confronti del debitore, assicurandosi di non essere in una situazione di incompatibilità. È appena il caso di specificare che l'indipendenza deve sussistere nei confronti del debitore che accede alla procedura, non an-

che verso altri soggetti che possono essere coinvolti nella procedura. Ove il Gestore si rendesse conto di incorrere in una situazione di incompatibilità dovrà comunicarlo tempestivamente al Referente, il quale provvederà d'urgenza alla sostituzione con un altro Gestore.

Effettuate queste verifiche preliminari il Gestore può procedere con l'**accettazione della nomina**, da comunicare via pec al Referente dell'OCC che lo ha nominato; chiaramente, nei casi in cui la nomina derivi direttamente dal Tribunale, l'accettazione verrà effettuata con deposito telematico.

Il Gestore deve, peraltro, effettuare una **comunicazione entro 3 giorni** dalla richiesta da parte del debitore di predisporre la relazione particolareggiata che accompagna il deposito della domanda in Tribunale alle amministrazioni fiscali competenti sul territorio (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, ufficio dell'INPS, uffici tributari degli Enti pubblici territoriali comunali, provinciali e regionali di competenza). Tuttavia, considerato che tale richiesta dovrebbe essere appositamente predisposta dal debitore, il quale di rado vi provvede, si consiglia di effettuare la comunicazione entro 3 giorni dalla nomina del Gestore (meglio, dall'accettazione della nomina da parte del Gestore).

Nella prima fase il Gestore deve farsi un'idea accurata della procedura, anche per valutarne la difficoltà, accedendo al **fascicolo della procedura** ed alla documentazione depositata dal debitore presso l'OCC o presso il Tribunale. Tale prima verifica è fondamentale per individuare la categoria di appartenenza del debitore (consumatore, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, ecc.) e indirizzare correttamente l'attività verso una procedura od un'altra. Inutile dire che la documentazione da depositare presso l'OCC dovrebbe essere sufficiente per comprendere quantomeno le cause della crisi da sovraindebitamento e la situazione economica e patrimoniale in cui versa il debitore. In tal senso è opportuno che il debitore depositi fin dall'inizio:

- Una breve relazione sulle cause della crisi da sovraindebitamento;
- L'indicazione dell'attivo e del passivo del debitore, allegando la relativa documentazione;
- La descrizione dell'attività che il debitore svolge alla data di nomina del Gestore;
- L'eventuale presenza di coniuge, figli e/o genitori a carico del debitore;
- La quantificazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- L'eventuale presenza di situazioni urgenti che devono essere valutate velocemente dal Gestore (quali l'imminente vendita di un immobile di proprietà all'asta giudiziaria).

CAPITOLO 1.5.2 Compenso del Gestore

Attivo e passivo sono informazioni fondamentali non solo perché rappresentano la base di partenza della sua attività, ma anche perché questi dovrà formulare fin dall'inizio un preventivo del compenso dovuto per la sua attività da sottoporre dapprima all'attenzione ed all'approvazione del Referente dell'OCC e, infine, all'accettazione del debitore. Il rapporto di natura commerciale, infatti, si instaura tra OCC e debitore, pertanto la fattura per l'attività posta in essere dal Gestore, che agisce su mandato dell'OCC, sarà emessa dall'OCC medesimo nei confronti del debitore, mentre il Gestore procederà ad emettere fattura nei confronti dell'OCC per l'attività svolta.

Ai sensi dell'art. 14 e ss. del D.M. 202/2014 il compenso dell'OCC è parametrato alle tariffe per l'attività del Curatore fallimentare e del Commissario giudiziale, con applicazione di una riduzione che va dal 15% al 40% in funzione del grado di complessità della procedura e della situazione in cui si trova il debitore.

È peraltro facoltà dell'OCC chiedere un acconto sul compenso dovuto, tuttavia è opportuno considerare che il debitore (in quanto sovraindebitato) potrebbe non avere le liquidità necessarie per far fronte a tale richiesta. In tal senso si ritiene che, ove il debitore non sia in grado di anticipare alcuna somma, pur avendo dell'attivo (esempio, beni mobili od immobili) da mettere a disposizione dei creditori, l'OCC debba comunque procedere con la nomina del Gestore, mentre nel caso in cui il de-

bitore si rifiutasse senza motivo di pagare l'acconto, pur avendo liquidità sufficienti per farvi fronte, la procedura dovrebbe arrestarsi; molti OCC, peraltro, concedono al debitore la possibilità di rateizzare su base mensile le somme dovute a titolo di acconto.

CAPITOLO 1.5.3 Verifiche del gestore

Come già detto, il Gestore deve effettuare una serie di verifiche ed indagini sul debitore finalizzate a:

- Individuare le **cause della crisi** da sovraindebitamento;
- Ricostruire in modo compiuto la **situazione economia e patrimoniale** del debitore;
- Accertare l'assenza di **atti in frode** ai creditori;
- Comprendere a quale **procedura** il debitore potrebbe accedere (piano, accordo o liquidazione).

È importante ricordare che il sovraindebitamento è una procedura volontaria, pertanto il debitore ha diritto di accedere alla procedura che ritiene più opportuna per sè, ove ne sussistano i requisiti specifici. In ogni caso, il **Gestore della crisi non ha nessun obbligo di sottoscrivere una relazione particolareggiata od attestazione connessi ad una specifica procedura**, specialmente nell'ipotesi in cui ritenga che il debitore non abbia i requisiti per accedervi o valuti l'assenza delle condizioni minime necessarie per emettere la relazione e/o l'attestazione richiesti. In tal caso sarà opportuno che il Gestore motivi adeguatamente l'eventuale relazione negativa sulla proposta formulata dal debitore, fermo restando il diritto a percepire il compenso pattuito (o la parte proporzionale all'attività svolta) anche nell'ipotesi in cui il debitore (od il Gestore) decida di interrompere la procedura avviata o nell'ulteriore caso in cui la relazione / l'attestazione sia negativa.
Il Gestore della crisi è chiamato a svolgere una molteplicità di verifiche previste dalla Legge 3/2012, acquisendo documenti ed informazioni, alcuni dei quali previsti obbligatoriamente dalla stessa normativa.
In particolare, in qualsiasi procedura di composizione della crisi è necessario acquisire e depositare in Tribunale, congiuntamente alla proposta, i seguenti documenti:

- **Elenco dei creditori** alla data di presentazione della domanda, con indicazione del nominativo, dell'importo del credito dovuto, della causa del credito e di eventuali diritti di prelazione, nonché dell'indirizzo P.E.C. per contattare il creditore e delle eventuali garanzie prestate. Tale elenco non esime il Gestore dal dover verificare l'esistenza effettiva del credito, così come questi dovrà attivare tutta una serie di verifiche finalizzate a scoprire eventuali creditori di cui il debitore si possa essere dimenticato. È bene ricordare che, specialmente quando parliamo di consumatori, il concetto di "creditore" può essere particolarmente vasto: vi rientrano i parenti, gli amici, possono esservi le spese condominiali non pagate, le utenze per luce, acqua e gas, la telefonia mobile, il bollo auto, ecc.
- **Elenco dei beni** di proprietà del debitore, comprensivo di materiale fotografico, nonché di descrizione dei beni (mobili, immobili, registrati) e di una stima del valore, oltre all'indicazione di conti corrente, conti deposito titoli, quote e partecipazioni in società, crediti, cassette di sicurezza, ecc. È importante specificare che il Gestore della crisi deve avere la possibilità di verificare l'effettiva consistenza ed ubicazione dei beni di proprietà del creditore, pertanto non sarà sufficiente acquisire l'inventario dei beni (che dovrà comunque essere firmato dal debitore), ma dovrà accedere nei luoghi in cui gli stessi sono presenti ed assicurarsi che i beni esistano e che siano messi in sicurezza, eventualmente nominando un soggetto terzo (o lo stesso debitore) in qualità di Custode. Al contempo, non sarà sufficiente per il debitore dichiarare di non possedere alcun bene (specialmente se questi possiede un immobile o risulti in affitto presso un'abitazione di terzi), ma dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di beni di sua proprietà all'interno di tali locali;

- **Atti di disposizione dei beni negli ultimi 5 anni**, inteso come l'elenco di quegli atti che hanno determinato la fuoriuscita di beni (immobili, autovetture, beni di lusso, ecc.) dal patrimonio del debitore;
- **Certificato di stato di famiglia e indicazione della composizione del nucleo familiare**, funzionale a definire il perimetro della procedura, posto che nella maggior parte dei casi la composizione della crisi da sovraindebitamento coinvolge anche il contesto familiare in cui il debitore vive (coniuge, figli, familiari a carico, ecc.);
- **Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni**, che vuol dire recuperare non solo i modelli dichiarativi predisposti dal debitore nell'ultimo triennio, ma anche gli F24, i giustificativi a supporto dei componenti negativi dedotti dal reddito, le spese che sono state detratte, nonché l'ulteriore documentazione necessaria per verificare i debiti che sono stati pagati (quali l'estratto della situazione debitore presso l'agente di riscossione, i carichi pendenti presso l'Agenzia Delle Entrate) o gli eventuali crediti erariali vantati del debitore. Al fine di accelerare tali verifiche sarà utile chiedere al debitore la delega per l'attivazione del cassetto fiscale e previdenziale. Non è escluso, peraltro, ed anzi capita di frequente, che il Gestore ritenga necessario estendere l'analisi di sua competenza anche alle dichiarazioni degli anni precedenti: in tal caso sarà onere del debitore recuperare la documentazione che il Gestore riterrà opportuna;
- **Scritture contabili degli ultimi 3 anni**, nell'ipotesi in cui acceda al sovraindebitamento un'impresa (od un lavoratore autonomo), fornendo al Gestore i bilanci di esercizio, il dettaglio voci e le schede contabili, i registri IVA, il libro giornale ed il libro degli inventari, i libri sociali, il libro dei beni ammortizzabili, il LUL. Lo stesso principio vale per i soggetti in contabilità semplificata (imprese individuali, società di persone, professionisti) o nel regime forfettario, i quali dovranno evidentemente fornire copia delle fatture emesse e ricevute, nonché degli estratti conto bancari. Con l'avvento della fattura elettronica potrebbe essere di ausilio anche la richiesta di attivazione della delega per accedere ai dati presenti all'interno del Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (fatture e corrispettivi trasmessi, comunicazioni dati IVA). Anche in questo caso il Gestore della crisi potrebbe valutare necessaria l'acquisizione delle scritture contabili precedenti al terzo anno, nel qual caso il debitore dovrà fornire quanto richiesto dal Gestore. Assieme alle scritture contabili dovrà essere altresì fornita la dichiarazione di conformità delle medesime all'originale;
- **Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia**, da intendersi come elenco delle spese che, prevedibilmente, serviranno al mantenimento del debitore durante tutta la durata della procedura di sovraindebitamento. E' evidente, quindi, che lo stesso non potrà limitarsi a valutare le "spese correnti" alla data di presentazione della domanda di accesso ad una procedura, ma dovrà fare un'analisi più ampia, considerando le spese che vengono sostenute in determinati periodi e che hanno valenza per tutto l'anno (esempi: assicurazioni vita ed autovetture, spese condominiali, rate asilo o scuola), le variazioni che vi sono in specifiche tipologie di spese durante l'anno (quali per le spese per acqua, luce e gas, che variano sensibilmente nel periodo invernale rispetto a quello estivo), nonché stimando le spese che si prevede dovranno essere sostenute in periodi successivi (si pensi alla necessità di sostenere un canone di locazione per un appartamento nel momento in cui la casa di proprietà del debitore verrà venduta all'asta). In altre parole, per "spese di sostentamento" deve intendersi l'importo medio mensile che il debitore si attende di dover sostenere nel corso della procedura per provvedere ai propri bisogni e a quelli della sua famiglia;
- **Relazione / attestazione dell'OCC**, il cui contenuto cambia a seconda della procedura scelta dal debitore e della quale si parlerà approfonditamente nel proseguo del lavoro.

In assenza della documentazione sopra indicata la procedura non può in alcun modo avviarsi.

In aggiunta a quanto sopra indicato, vi sono numerose altre verifiche che il Gestore deve effettuare e che può ritenere necessarie al fine di redigere la propria relazione / attestazione.

Di seguito ne vengono riepilogate alcune delle più frequenti:

- **Cassetto fiscale**, che il Gestore dovrebbe attivare al fine di recuperare le dichiarazioni dei redditi degli anni passati, nonché la presenza di ulteriori informazioni quali versamenti effettuati tramite F23 e F24, atti del registro depositati, modelli 770, ecc.;
- **Cassetto previdenziale**, che il Gestore dovrebbe attivare al fine di verificare la posizione previdenziale del debitore;
- **Certificato di residenza**, fondamentale per accertare la competenza territoriale della procedura e per comprendere ove il debitore risieda (immobile di proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso gratuito, ecc.). Tale informazione diventa poi propedeutiche anche per verificare l'eventuale posizione debitoria nei confronti di enti pubblici territoriali, condomini e società erogatrici di servizi annessi all'immobile in cui il soggetto ha la propria residenza (acqua, luce e gas, telefono ed internet, tassa sui rifiuti urbani);
- **Certificato cause pendenti presso il Tribunale di competenza**, al fine di verificare che non siano presenti decreti ingiuntivi, cause di espropriazione degli immobili, controversie civili, ecc.;
- **Certificato cause pendenti presso la Procura della Repubblica di competenza**, al fine di verificare che non siano presenti denunce o procedimenti penali a carico del debitore;
- **Certificato carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate** della Provincia in cui risiede o ha sede legale il debitore, al fine di verificare la presenza di accertamenti in corso a carico del medesimo;
- **Circolarizzazione di clienti e fornitori** con cui il debitore ha avuto rapporti commerciali;
- **Dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia**, al fine di stabilire i rapporti finanziari intercorsi con banche ed intermediari finanziari;
- **Dati della Centrale d'Allarme Interbancaria**, utile per recuperare informazioni concernenti gli assegni emessi, le carte di debito e di credito utilizzate dal debitore;
- **Estratto situazione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione** della Provincia in cui risiede o ha sede legale il debitore, al fine di verificare la presenza di cartelle di pagamento;
- **Visure camerali,** al fine di verificare se il debitore è imprenditore (sotto soglia) e se possiede cariche amministrative o partecipazioni in società. È importante effettuare anche una visura storica al fine di analizzare i rapporti intercorsi con eventuali società, sia sotto il profilo della meritevolezza che degli atti di disposizione negli ultimi 5 anni;
- **Visure protesti**, spesso importante per individuare la presenza di ulteriori creditori che non sono stati pagati dal debitore;
- **Visure catastali ed ispezioni catastali**, al fine di verificare la presenza di immobili che rientrano nell'alveo della composizione della crisi, nonché l'eventuale presenza di vincoli sui beni immobili stessi. È importante effettuare anche una visura storica per analizzare eventuali atti di disposizione negli ultimi 5 anni dei beni immobili;
- **Visure del Pubblico Registro Automobilistico**, al fine di verificare che il debitore possegga autovetture, moto, autocarri, ecc. Importante anche in questa sede richiedere una visura storica, al fine di valutare gli atti di disposizione effettuati negli ultimi 5 anni di beni mobili registrati;
- **Situazione debitoria presso gli Uffici tributi del Comune** di residenza od ove ha sede legale il debitore;
- **Estratti conto bancari del debitore**, al fine di verificare le effettive movimentazioni di denaro in entrata ed uscita del debitore, compreso eventuali contabili bancarie, estratti conto delle carte di credito e di debito, estratto conto scalare, ecc. Quest'ultimo strumento è di particolare utilità nelle procedure di sovraindebitamento: quando parliamo di consumatori, professionisti od imprenditori di piccole dimensioni, infatti, in assenza spesso di una contabilità ordinaria o tenuta correttamente, l'estratto conto diventa la fonte principale di informazioni per comprendere lo stile di vita del debitore, la sproporzione tra le obbligazioni contratte ed entrate finanziarie su cui lo stesso poteva contare, nonché elemento

fondamentale per valutare la meritevolezza del debitore e comprendere meglio le cause della crisi, la solvibilità del debitore e gli atti di disposizione dei beni negli ultimi 5 anni. Non solo: gli estratti conto forniscono informazioni preziose su clienti e fornitori, su debitori e creditori del sovraindebitato, sul corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali, così come il raffronto temporale tra le somme in entrata e le somme in uscita permette di capire su quali fonti potesse contare il debitore e l'impego effettivo di tali risorse. Infine, l'estratto conto è strumento essenziale per poter ricostruire al meglio le spese di sostentamento di cui il debitore avrà bisogno nel corso della procedura.

Come già detto, è molto utile chiedere al debitore una **breve relazione sulle cause della crisi**, firmata dal medesimo e che sintetizzi il periodo, gli elementi e gli avvenimenti che hanno portato il debitore a ritrovarsi in una strada senza uscita, nonché le attività poste in essere dal debitore per tutelare i suoi creditori. Ulteriore fase essenziale del procedimento di soluzione della crisi è **l'audizione del debitore**, previsto fin dall'inizio dell'attività come una fase fondamentale al fine di acquisire informazioni, chiarimenti e documenti, nonché per avere riscontro sulle verifiche effettuate dal Gestore. Sarà cura del Gestore redigere un verbale di audizione, all'interno del quale dovranno essere riportate le informazioni ottenute durante il colloquio col debitore. Ovviamente, il verbale dovrà essere redatto dal Gestore e sottoscritto sia da quest'ultimo che dal debitore in persona.

Infine, l'art. 15, co. 9, Legge 3/2012, prevede che il Gestore della crisi, con l'autorizzazione del Giudice competente della procedura, può chiedere l'**accesso alle banche dati pubbliche**, quali l'anagrafe dei conti correnti, al fine di verificare tutti i rapporti finanziari intercorsi con il debitore, verificare presso quali enti bancari lo stesso possiede conti correnti, libretti di risparmio, polizze assicurative. È opportuno sfruttare tali strumenti, posto che l'avere trascurato determinate verifiche può essere causa di responsabilità per il Gestore.

In definitiva, l'attività del Gestore è finalizzata, ancor prima di predisporre un piano od una relazione, a comprendere per quale motivo il debitore sia in stato di sovraindebitamento, verificando se questi ha mantenuto comportamenti legali o se, anche per effetto delle difficoltà economiche, non abbia messo in atto una serie di operazioni finalizzate a distrarre somme e beni, sottraendo ai propri creditori la garanzia del loro credito: tali attività, infatti, verrebbero qualificate come **"atti in frode ai creditori"** e comporterebbe in ogni caso l'impossibilità per il debitore di accedere ad una qualsiasi procedura di composizione della crisi. Ne deriva che i poteri di indagine del Gestore sono da ritenersi i più ampi possibile, posto che lo stesso deve farsi un'idea chiara del comportamento mantenuto dal debitore, così come la documentazione e le informazioni richieste dal Gestore dovranno essere fornite in modo completo e tempestivo.

Problemi si potrebbero porre nel momento in cui uno o più dei documenti e delle informazioni richiesti non fossero messi a disposizione del Gestore: in questi casi egli dovrà valutare se l'assenza o le incongruenze derivanti da tali mancanze possano ritenersi trascurabili od essere significative per l'attività da porre in essere. Non vi sono dubbi, peraltro, che il Gestore debba essere messo nelle condizioni di poter lavorare serenamente, senza assumersi responsabilità improprie, sicché l'assenza della documentazione di base potrà legittimamente spingere il Gestore ad opporsi alla stesura della relazione o dell'attestazione, fino al punto di poter rinunciare alla prosecuzione dell'attività avviata, con addebito delle spese e degli oneri in capo al debitore, e alla chiusura anticipata della procedura per mancanza di collaborazione da parte del debitore.

CAPITOLO 1.6 Consulente del debitore

Il consulente del debitore è soggetto chiave delle procedure da sovraindebitamento: egli è il professionista al quale per primo il soggetto sovraindebitato si rivolge, del quale egli ha presumibilmente

stima e rispetto, ed **in lui ripone fiducia**.
Il consulente del debitore deve incarnare più caratteristiche e qualità imprescindibili affinché la procedura trovi un suo svolgimento ed una felice conclusione: egli infatti deve fin da subito far comprendere al proprio assistito l'importanza della esdebitazione, cercando di essere per lui uno stimolo nell'affrontare la problematica complessa in cui si trova, trasmettendogli **il senso e l'importanza del c.d. fresh start**; allo stesso tempo egli deve, in modo chiaro ed onesto, illustrare al debitore stesso come tale istituto premiale non sia automatico, e soprattutto non raggiungibile senza il suo impegno.
Le procedure da sovraindebitamento sono un abile strumento per fare fronte ai propri debiti in modo coerente con le risorse disposizione, **ma sempre al fine di garantire ai creditori la migliore soddisfazione possibile**: è in questa contrapposizione di interessi che il consulente del debitore deve trovare la sua migliore collocazione, in virtù della conoscenza che ha del debitore e delle competenze professionali che condivide con il Gestore, a lui spetta la valutazione delle alternative percorribili, cercando di mediare quasi una sorta di soluzione condivisa con tutte le parti in causa soprattutto allorquando sia possibile esclusivamente percorrere la strada della liquidazione del patrimonio (solitamente poco gradita). Al contempo, fin dall'inizio del rapporto il consulente deve comunicare al debitore i rischi e le problematiche che potranno verificarsi durante la procedura, astenendosi dall'esperire ogni attività nell'ipotesi in cui ritenga che non vi siano concrete possibilità di addivenire al risultato utile per il suo assistito e per i suoi creditori.
È imprescindibile che l'advisor del debitore reperisca ogni elemento necessario ai fini della procedura in modo meticoloso nonché raccolga qualsiasi informazione utile ad elaborare un progetto chiaro e completo. In tale ottica il consulente del debitore ha il ruolo di alleggerire quanto più e favorire il lavoro del Gestore della Crisi, rendendo a questo ogni verifica più snella e automatica ed accelerare per quanto nella sua posizione lo svolgimento della procedura.
Deve essere compiuto tutto ciò che è possibile affinché il Gestore possa esprimere un giudizio positivo sulla completezza e l'attendibilità della documentazione e pertanto è di sostanziale rilevanza che l'advisor sostenga il debitore nel **depositare, in modo esaustivo, la documentazione ex art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012**, cioè:

- **l'elenco di tutti i creditori**, ove possibile indicando non solo le somme dovute, ma anche gli eventuali gradi di privilegio e gli interessi maturati e maturandi;
- **l'elenco di tutti i beni nella disponibilità del debitore**, accompagnati se possibile da una "perizia" che possa aiutare il gestore a quantificarne il valore;
- **l'elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni**, correlati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (per le imprese è necessario produrre anche le scritture contabili con attestazione di conformità);
- **l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia**, previa indicazione della composizione del nucleo familiare;
- **una relazione sulle cause dell'indebitamento**.

La documentazione dovrebbe essere fornita in modo ordinato e intellegibile, affinché il Gestore possa esperire in modo semplice e veloce le verifiche di sua competenza.
È apprezzabile che il consulente del debitore riesca ad anticipare ogni richiesta del Gestore, cercando in modo rapido di fornire a questo ogni tipo di documento di cui possa avere necessità, prevenendo ogni criticità che ne possa frenare il lavoro.
Una delle principali ragioni per la quale le procedure spesso *si interrompono sul nascere* è la dilatazione dei tempi e l'assenza (totale o parziale) della documentazione necessaria o richiesta dal Gestore, che porta ad instillare, tanto nel debitore quanto nel Gestore, una crescente mancanza di fiducia nella procedura stessa. Inoltre, sono da evitare i contrasti tra consulente e Gestore della crisi sull'interpretazione della normativa: in tal senso, il consulente deve comprendere che la posizione del Gestore è assai differente rispetto alla sua, posto quest'ultimo assume responsabilità ex art. 16 Legge n. 3/2012 che il consulente non ha. Ne deriva, quindi, la necessità di un confronto serrato, nel rispetto

dei reciproci ruoli professionali, che porti ad una convergenza tra quanto desiderato dal debitore (e dal consulente che lo assiste) e quanto richiesto dal Gestore.
Non bisogna dimenticare, infine, che il debitore è un soggetto solitamente estraneo al mondo delle professioni e completamente avulso alle Cancellerie dei Tribunali, motivo per il quale difficilmente questo comprende appieno taluni passaggi burocratici obbligatori che possono apparire come "lungaggini" in grado di minare la speranza nella buona riuscita della procedura. Il sovraindebitato è per sua stessa definizione un soggetto incapace di adempiere alle proprie obbligazioni e di soddisfare più spesso i bisogni di una sua eventuale famiglia: è essenziale, quindi, che il consulente (ma anche il debitore) comprenda che il ***tempo è prezioso*** e che questi deve prontamente attivarsi per fornire le informazioni e i documenti richiesti dal Gestore.

CAPITOLO 2

PIANO DEL CONSUMATORE

A cura di Stella Vella (referente), Luciana Camizzi, Roberto Giacaloni, Stefania Longo e Incoronata Montemarano

Il primo istituto previsto dalla Legge 3/2012 è il piano del consumatore, una procedura ad hoc per l'unico soggetto positivamente indicato nella normativa sul sovraindebitamento, ovvero il "consumatore", definito dall'art. 6, comma 2, lett. b) come *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*.
In estrema sintesi tale procedura si concretizza in un piano di ristrutturazione dei debiti contratti dalla persona fisica, presentato al vaglio del Tribunale, ove il debitore indica le modalità di pagamento, le tempistiche e gli importi dei debiti che verranno soddisfatti.
La peculiarità principale della procedura è che il **Tribunale decide in completa autonomia**, non essendo previsto il voto dei creditori, con l'effetto che l'omologazione è subordinata alla mera insussistenza – sulla base della documentazione a corredo e della valutazione dell'OCC – di elementi di frode o di immeritevolezza, dovendo il giudice accertare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Peraltro, solo a seguito della fissazione dell'udienza, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata sino all'omologa definitiva, quando si ravvisino elementi che rendono la loro prosecuzione dannosa per la fattibilità del piano.

CAPITOLO 2.1 Consumatore

Come già detto, secondo una lettura puntuale del testo la norma circoscrive l'ammissione al piano del consumatore soltanto al c.d. "consumatore", ovvero alla persona fisica che sia completamente estranea a qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale. In realtà la Cassazione, con la sentenza n. 1869 del 1° febbraio 2016, ha specificato la portata dell'art. 6, comma 2, lett. b), facendovi rientrare anche la persona fisica che, pur svolgendo attività d'impresa, si ritrovi in uno stato di sovraindebita-

mento ricollegabile esclusivamente alla propria sfera privata. Ne deriva che, alla luce di tale Cassazione, anche l'imprenditore, che abbia assunto debiti di natura privata eccedenti le proprie possibilità economiche, patrimoniali e finanziari, può accedere al piano del consumatore.

Pertanto, posso essere oggetto di agevolazione sia i redditi prodotti da soggetti italiani, che in passato hanno trasferito la residenza all'estero e che rientrano in Italia dopo un periodo di tempo minimo, utile ai fini del rispetto dei requisiti per l'applicazione del beneficio, sia i redditi prodotti in Italia da contribuenti che ivi trasferiscono per la prima volta la loro residenza.

CAPITOLO 2.2 Proposta e piano

L'art. 9 della Legge 3/2012 prevede che il piano del consumatore debba essere depositato presso il Tribunale territorialmente "competente", che per il consumatore significa il luogo di residenza della persona fisica.
E' opportuno in questa sede specificare che nelle procedure di sovraindebitamento il carattere fittizio del trasferimento della residenza o della sede legale del debitore, entro l'anno anteriore alla presentazione della domanda di ammissione, deve essere giudizialmente provato, posto che non trova applicazione per analogia l'art. 9 comma della Legge Fallimentare, norma che considera irrilevanti i trasferimenti della sede legale avvenuti nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento.
La norma prevede, inoltre, l'assistenza tecnica obbligatoria del debitore da parte di un legale, trattandosi di una domanda giudiziale che ha la forma di un ricorso, che introduce una procedura davanti ad un Tribunale, presentando fasi con potenzialità di contenziosi, quali l'ammissibilità, la decisione di merito, le contestazioni in fase di omologa ed in conseguenti reclami.
Per quanto concerne la definizione della proposta un ruolo fondamentale è giocato dal Gestore della crisi, il quale deve assistere il debitore nella formazione del piano. In tal senso l'art. 7, comma 1, stabilisce che il piano debba prevedere le *"scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi"*, nonché *"le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*, mentre l'art. 8 stabilisce che *"la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri"*.
Il piano del consumatore rappresenta uno strumento flessibile di soluzione della crisi da sovraindebitamento, stante la possibilità di soddisfazione dei creditori *"attraverso qualsiasi forma"*, nonché dall'impatto molto forte nella ristrutturazione del debito, in ragione dell'automaticità degli effetti esdebitatori a completamento del piano di rientro e dell'assenza del consenso dei creditori.
La proposta redatta col supporto dell'Organismo potrà prevedere, quindi, non solo il pagamento dilazionato nel tempo, ma anche la soddisfazione parziale dei creditori. In particolare, con riferimento ai creditori privilegiati, il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione (art. 8, comma 4), nonché il pagamento parziale in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (art. 7, comma 1). Sul punto si segnala che la sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 29 novembre 2019 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, nella parte in cui impediva la falcidia dell'IVA, sottolineando il parallelismo fra la domanda di concordato preventivo e l'accordo con i creditori in caso di sovraindebitamento di soggetti non fallibili. Rimane immutato, tuttavia, il trattamento delle ritenute operate e non versate, per le quali permane la sola possibilità di moratoria. Resta altresì imprescindibile il pagamento dei crediti impignorabili di cui all'art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, che deve essere assicurato in ogni caso.
Appare chiaro l'intento del legislatore di affidare all'OCC il compito di assistere il debitore fin dall'i-

nizio del procedimento, sia nella fase di redazione e predisposizione del piano da sottoporre all'attenzione dei creditori, sia nella predisposizione di tutta la documentazione di supporto, posto che il debitore sovraindebitato (specialmente quando qualificabile come consumatore) spesso non ha le risorse per provvedervi, né tantomeno le conoscenze giuridiche ed economiche necessarie.

CAPITOLO 2.3 Meritevolezza

Può accedere al piano del consumatore soltanto il debitore considerato "meritevole".
Vi è da dire, innanzitutto, che la valutazione sulla sussistenza di tale requisito spetta unicamente al Giudice delegato (art. 12-bis, comma 3), il quale fonderà il suo giudizio sulla scorta della relazione del Gestore della crisi. Quest'ultimo, pertanto, non ha alcun obbligo / diritto di emettere un giudizio sulla meritevolezza del debitore, ma dovrà riferire al Giudice nella sua relazione tutti gli elementi a supporto di una sua valutazione nel merito, così da mettere il Giudice nelle condizioni di prendere una decisione consapevole ed informata sulla meritevolezza del debitore.
È opportuno sottolineare, inoltre, che il legislatore non ha fornito una definizione di meritevolezza, sicché la giurisprudenza ha cercato di delinearne in questi anni i confini attraverso numerosi decreti e sentenze.
In prima approssimazione possiamo dire che il consumatore è considerato meritevole nel caso in cui il giudice escluda che:

a) il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
b) il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
c) il consumatore abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Secondo Tribunale di Cagliari, che si è espresso sul punto con l'Ordinanza dell'11 maggio 2016, *"Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti assunti. Si tratta dunque di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e di buon senso"*. Quindi, il requisito della meritevolezza, sembrerebbe richiedere la presenza di esigenze sopravvenute, non ragionevolmente prevedibili, che abbiamo determinato lo stato di sovraindebitamento oppure l'affidamento ragionevole del debitore sulle proprie capacità restitutorie fondato su valutazioni rilevatasi infondate ex post, senza che assuma rilievo, all'infuori dei casi di mala fede, la condotta inadempiente del creditore. La meritevolezza, così intesa, fa riferimento alla diligenza ma non quella espressa in fase di esecuzione, bensì quella mostrata al momento genetico dell'assunzione dell'obbligazione.

CAPITOLO 2.4 Relazione ed attestazione

Unitamente alla proposta, al piano ed alla documentazione obbligatoria da allegare al ricorso, il consumatore dovrà depositare due documenti estremamente importanti, entrambi redatti dall'OCC:

- La relazione particolareggiata;
- L'attestazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano.

L'OCC non svolge, quindi, una mera funzione di supporto al debitore, ma deve anche verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta, la documentazione allegata, nonché attestare (assumendosene i rischi conseguenti) che il piano sottostante la proposta sia sostenibile e attuabile.
Innanzitutto, alla proposta di piano del consumatore è allegata una relazione particolareggiata

dell'OCC, che a norma dell'art. 9, comma 3-bis, deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Più nello specifico la relazione dovrà indicare:

- La sintesi della proposta e del piano del consumatore presentati dal debitore;
- L'attività di verifica effettuata dal Gestore della crisi sui dati e sulla documentazione messa a disposizione dal debitore;
- L'attivo immobiliare e patrimoniale disponibile, con l'esposizione dettagliata delle risorse e/o dei beni del debitore ricompresi nel piano;
- Il passivo e le posizioni debitorie del ricorrente, con esposizione dettagliata dei debiti contratti dal consumatore;
- Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni da parte del debitore (con particolare riferimento agli elementi che siano funzionali al giudizio di meritevolezza del Giudice);
- Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- L'esistenza eventuale di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata;
- Le spese anticipate dall'OCC e/o dal Gestore, il compenso previsto per l'attività, nonché l'eventuale fondo spese.

In aggiunta alla relazione particolareggiata il debitore dovrà depositare l'attestazione di veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano.

Se il Gestore ha collaborato nella redazione del piano dovrà dichiararlo in via preliminare, posto che il suo giudizio di fattibilità - evidentemente favorevole - sarà influenzato da tale circostanza.

Al contrario, nell'ipotesi in cui il Gestore non abbia aiutato il debitore a formulare la proposta, le sue conclusioni in riferimento sia alla veridicità dei dati, sia sulla fattibilità del piano, potrebbero essere:

a) Giudizio positivo di fattibilità;
b) Giudizio negativo di fattibilità;
c) Impossibilità di rilasciare il giudizio.

Peraltro, in ipotesi di giudizio negativo od impossibilità di rilasciare il giudizio il Gestore dovrà mettersi a disposizione del debitore e suggerire altre ipotesi di lavoro oppure (ove possibile) l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni.

La valutazione di entrambi gli aspetti è strettamente connessa, poiché l'attestazione di veridicità dei dati è strumentale al successivo e conseguente giudizio di fattibilità del piano.

Successivamente alla certificazione della veridicità dei dati, la relazione del professionista deve esprimere un giudizio in ordine all'idoneità giuridica ed economica e soprattutto alla sostenibilità delle soluzioni prospettate dal debitore per raggiungere il soddisfacimento proposto ai creditori.

CAPITOLO 2.5 Deposito, udienza e omologa

Una volta predisposta la documentazione il debitore deposita la proposta di piano del consumatore, nella forma del ricorso giudiziale, completa dei documenti allegati, presso il Tribunale del luogo di residenza. A norma dell'art. 9, comma 3-quater, il mero deposito del piano del consumatore determina automaticamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, della maturazione degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli art. 2749, 2788 e 2855, comma 2 e 3. Per gli ulteriori effetti protettivi del patrimonio del debitore occorre, invece, attendere il decreto del giudice.
La proposta, contestualmente, al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dello stesso OCC:

- All'agente della riscossione;
- Agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Con la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
Il Tribunale esamina la proposta e i documenti depositati, verificando se sussistono i presupposti per accedere alla procedura, ossia i requisiti soggettivi e oggettivi della procedura, il contenuto del piano e la completezza e correttezza della documentazione prodotta. Si tratta di un controllo documentale e di carattere sommario e non sul merito. Tale vaglio preliminare, pur non limitato alla sola legittimità formale della proposta e del piano, non dovrebbe estendersi in maniera specifica alla verifica della veridicità dei dati esposti e della fattibilità del piano, tenuto conto del ruolo dell'OCC e della fase di omologa, salvo i casi di palese illogicità, incoerenza o contraddittorietà del piano stesso. Il Giudice, peraltro, può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a 15 giorni per integrare la proposta e proporre nuovi documenti (art. 9, comma 3-ter).
Al termine della verifica, ove non riscontri motivi ostativi all'apertura della procedura, il Tribunale con decreto:

- Ammette il debitore alla procedura;
- Fissa l'udienza per la comparizione delle parti, al massimo entro 60 gg dal deposito della documentazione o delle integrazioni (come vedremo, il termine dovrebbe considerarsi ordinatorio);
- Dispone che l'OCC dia comunicazione ai creditori, almeno 30 giorni prima del termine, della proposta e del decreto; il mezzo attraverso il quale effettuare la comunicazione non viene specificato ma si ritiene debba essere effettuata presso la residenza o la sede legale anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;
- Ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;
- Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di Piano, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

I creditori avvertiti della proposta del debitore, in virtù della comunicazione disposta dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza, possono esprimere le loro eccezioni, tramite memorie, alla proposta di piano del consumatore e relativamente alla convenienza del piano. Se uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il Giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla legge in esame.
Se le verifiche effettuate, invece, producono un esito negativo, il Tribunale rigetta la domanda perché inammissibile. Il decreto è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c.
Come già detto, ai sensi dell'art. 12-bis il giudice, in esito ad un vaglio preliminare di ammissibilità

(se la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori), fissa con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
La semplificazione, rispetto alla procedura di accordo di composizione della crisi, è l'assenza della fase di votazione dei creditori, posto che all'udienza il giudice con decreto omologa il piano (disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità), alla luce delle seguenti attività di controllo e valutazione:

- verifica della fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo;
- risoluzione di ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti,
- accertamento che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

A norma dell'art. 12-ter, dalla data dell'omologazione del piano si produce un effetto protettivo del patrimonio, posto che:

- i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;
- ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono neppure essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Tali effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al Tribunale e si applica l'art. 12, comma 4.
Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento i cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12-bis.
Infine, l'ultimo comma dispone che il decreto di cui al comma 3, ovvero il decreto di omologa, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento con conseguente applicazione della relativa disciplina in quanto compatibile (artt. 491 e seguenti c.p.c.).
In ogni caso, l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
Il Giudice designa nel decreto di omologa la pubblicità dello stesso a carico dell'OCC, sul sito del Tribunale, la prassi, solitamente, richiede l'oscuramento dei dati personali dell'istante. E' compito dell'OCC, comunicare suddetta omologa ai creditori.

CAPITOLO 2.6 Esecuzione del piano

L'art. 13 detta specifiche disposizioni per la fase dell'esecuzione dell'accordo che valgono anche per il piano del consumatore.
La normativa prevede che l'esecuzione del piano sia rimessa ad un liquidatore nominato dal giudice, su proposta dell'Organismo di composizione della crisi, qualora per la soddisfazione dei creditori siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento. In tal caso il giudice nomina con il provvedimento di omologazione il liquidatore, il quale dovrà avere gli stessi requisiti del curatore fallimentare. Il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni sottoposti a pignoramento e delle somme incassate, operando sotto la vigilanza dell'organismo e del giudice. Dopo l'accettazione dell'incarico, egli deve procedere

all'inventario dei beni al fine di individuare quelli soggetti alla vendita secondo quanto previsto dal piano.
Se la nomina del liquidatore non è obbligatorio il patrimonio del debitore può essere affidato ad un gestore, sempre nominato dal giudice, il quale provvederà alla custodia, liquidazione e distribuzione del ricavato ai creditori.
L'organismo ha il compito di vigilare, come disposto dal comma secondo dell'art. 13, sull'esatto adempimento del piano e di comunicare ai creditori ogni irregolarità.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. La norma non specifica in quali forme debba svolgersi il procedimento, ma è condiviso che debba farsi ricorso al rito già richiamato dall'art. 12 per il giudizio di omologazione.
Similarmente a quanto previsto dall'art. 104 della Legge fallimentare, l'art. 13, comma 3, prevede che il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti tributari, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei creditori, oltre alla cessazione di ogni altra forma di pubblicità.
L'ultimo comma dell'art. 13 prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. La norma prevede l'istituto dell'inefficacia, non della nullità; pertanto, l'azione di inefficacia può essere fatta valere solo dai creditori che abbiano iscritto o trascritto il loro titolo prima della data in cui è eseguita la pubblicità del decreto di omologa.
L'art. 13 comma 4-bis stabilisce, riprendendo l'art. 111 della Legge Fallimentare, che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Si può ritenere che la prededuzione riguardi le spese della procedura, il compenso del gestore e/o del liquidatore e gli eventuali crediti dell'organismo di composizione della crisi connessi all'istruttoria relativa alla presentazione della proposta.

CAPITOLO 2.7 Monitoraggio

L'OCC, ai sensi dell'articolo 13 comma 2, ha il compito di monitorare l'esatta esecuzione del piano.
A tal fine la norma delinea una serie di azioni volte all'attuazione dell'azione di monitoraggio:

- risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano;
- vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
- assumere ogni iniziativa funzionale all'esecuzione del piano di ristrutturazione;
- chiedere, con ricorso al Tribunale, l'accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o di quelli dell'Erario;
- distruggere alla conclusione della procedura i dati personali acquisiti;
- assistere il debitore nella modifica del piano del consumatore, quando la sua esecuzione diviene impossibile per cause non imputabili al debitore (art. 13, comma 4-ter);
- informare il giudice nel caso in cui il debitore non esegua integralmente entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti alle amministrazioni pubbliche e previdenziali (art. 11, comma 5).

Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del

liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
Nel caso concreto si ravvisa una duplicità di prassi: in caso di nomina diretta da parte del Tribunale il professionista facente funzioni di OCC solitamente viene onerato dell'esecuzione dei vari pagamenti e in questo caso il monitoraggio è un'azione svolta implicitamente; qualora invece il Gestore della crisi venga nominato da un organismo di composizione della crisi il monitoraggio avverrà attraverso un invio periodico dei pagamenti effettuati dal gestore all'OCC, di solito ogni sei mesi. La fase di monitoraggio dell'esecuzione dei pagamenti è una fase molto delicata e implica una seria struttura organizzativa all'interno dell'OCC.
In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. Nel caso in cui l'esecuzione del piano del consumatore divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta.

CAPITOLO 2.8 Chiusura

L'art. 14-bis disciplina la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, richiamando l'art. 11, comma 5. In tal senso il piano:

- cessa di diritto di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- è revocato se risultano compiuti durante la procedura atti in frode ai creditori.

Il Tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

- quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. L'istanza va proposta con ricorso, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto;
- se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. L'istanza va proposta con ricorso, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

Il provvedimento è reso con decreto reclamabile al Tribunale ex art. 739 c.p.c.
Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lett. a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lett. b), ove determinati da cause imputabili al debitore.
In ogni caso, alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico il Gestore deve provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art. 15, comma 10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del Giudice prima di procedere alla distruzione, comunicando al titolare dei dati, a mezzo PEC o raccomandata A.R., della distruzione degli stessi entro e non oltre 15 giorni.

CAPITOLO 3

ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

A cura di Andrea Vallese (referente) e Arianna Menconi

La Legge 3/2012 prevede un secondo istituto finalizzato alla composizione della crisi del debitore: l'accordo di ristrutturazione del debito.
Ai sensi dell'art. 6, infatti, *"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione"*, mentre il successivo art. 7 dice: *"Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*.
Caratteristica principale dell'accordo di ristrutturazione del debito è la **presenza di un "accordo" tra debitore e creditori**, sorretto da un piano, che rappresenta le modalità attraverso cui le parti stabiliscono di dare seguito a quanto pattuito.

CAPITOLO 3.1 Soggetti

A differenza del piano del consumatore, possono accedere all'accordo di ristrutturazione del debito tutti i debitori che accedono alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- Consumatore
- Lavoratore dipendente, pensionato
- Imprenditore commerciale sotto-soglia;
- Imprenditore cessato da oltre un anno;
- Erede dell'imprenditore defunto;
- Imprenditore agricolo;
- Start-up innovativa;
- Professionisti, artisti e lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali;
- Enti pubblici non economici.

CAPITOLO 3.2 Proposta e piano

L'art. 7, comma 1, prevede che la proposta di accordo di ristrutturazione del debito da avanzare ai creditori debba essere predisposta con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi; al contempo, l'art. 15, comma 5, specifica che *"l'organismo, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso"*, mentre il successivo comma 6 stabilisce che *"lo stesso organismo*

verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9 comma 2".
In altre parole, il Gestore della crisi è chiamato ad aiutare il debitore nella predisposizione del piano, verificare la veridicità dei dati ivi contenuti e, infine, ad attestarne la fattibilità.
Capita spesso che il debitore, privo di conoscenze economiche e giuridiche sufficienti per la redazione del piano e la produzione di tutta la documentazione richiesta dalla norma, sia sprovvisto di un proprio consulente di fiducia. In questi casi sarà l'OCC a dover mettersi a disposizione del debitore e a giocare il ruolo di "advisor", pur non potendo mai venir meno alle ulteriori funzioni tipiche del suo ufficio, ovvero di garante dei creditori ed ausiliare del giudice. Tuttavia, posto che la redazione dell'accordo è attività in linea di principio rimessa esclusivamente al debitore, è sicuramente auspicabile che quest'ultimo si faccia assistere da un professionista di fiducia. Una commistione tra le funzioni di redattore ed attestatore del piano, infatti, comporterebbe evidenti conflitti d'interessi e per questo motivo diversi Tribunali hanno espresso un orientamento che pone in capo all'OCC la mera funzione di attestazione del piano sottostante l'accordo. In alcuni casi è lo stesso OCC a nominare due professionisti, ossia un "ausiliario del debitore" che facilita la predisposizione della proposta del debitore ed un "ausiliario del Tribunale" che assume la funzione di garanzia e di attestatore della proposta.
La proposta, con gli allegati richiesti dalla normativa, deve essere depositata presso il Tribunale competente ex art. 9, comma 1 (ovvero *"presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore"*). Di norma il deposito viene fatto presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale con il solo versamento del contributo unificato (€ 98,00) e della marca da bollo (€ 27,00).
Mentre per la fase iniziale, ovvero per la nomina del Gestore della crisi, è pacifico ritenere che non sia indispensabile l'assistenza di un legale, con il deposito della proposta presso il Tribunale si è posto il problema della necessità della difesa tecnica. Sul punto la normativa non pone alcun obbligo in capo al debitore, tuttavia la giurisprudenza ha affermato in più occasioni che la necessità del difensore si desumerebbe dal fatto che la proposta è una domanda giudiziale nella forma del ricorso, rivolta ad un Giudice ed in presenza di interessi contrapposti, che la procedura si svolge davanti ad un Tribunale e che la procedura presenti fasi potenzialmente contenziose (si pensi solo alle eventuali opposizioni dei creditori in sede di omologa).
Il contenuto dell'accordo è libero, nel senso che la proposta può prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. Tuttavia, esiste un contenuto minimo obbligatorio che la proposta deve prevedere, a pena di inammissibilità, previsto dagli art. 7, 8 e 9:

- Il pagamento integrale dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.;
- Le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, che possono anche essere suddivisi in classi;
- Le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- Le modalità per l'eventuale amministrazione e/o liquidazione dei beni;
- L'attestazione dell'OCC sull'incapienza dei beni oggetto di prelazione nel caso in cui i relativi crediti non siano soddisfatti integralmente;
- La sottoscrizione dei terzi a garanzia del piano;
- L'eventuale moratoria, sino ad un anno dall'omologa, per il pagamento dei creditori privilegiati.

Ai sensi dell'art. 9, inoltre, alla proposta devono essere allegati i documenti di cui si è accennato nel capitolo 1, paragrafo 1.5 ("Verifiche del Gestore"), del presente lavoro.

CAPITOLO 3.3 Relazione ed attestazione

Come abbiamo già detto, il Gestore della crisi assume un ruolo essenziale durante tutta la procedura in quanto il legislatore richiede al medesimo di:

- Attestare la fattibilità del piano al momento del deposito della proposta (art. 9) ed in maniera de-

finitiva nella fase di omologa dell'accordo (art. 12);
- Attestare il valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su quali insiste una causa di prelazione, nell'ipotesi in cui la proposta non ne prevede l'integrale soddisfazione (art. 7, comma 1);
- Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati (art. 15, comma 6).

L'insieme di tali attività dovrebbe essere riportato in maniera unitaria all'interno di una dettagliata relazione predisposta dal Gestore allo scopo di fornire il miglior supporto informativo al Giudice. Rileva nel merito il Tribunale di Bergamo con provvedimento del 31/3/2015 che *"Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, la presenza di una relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi che si presenti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, comporta che il giudice delegato possa limitarsi a recepirne contenuti e conclusioni, ovviamente a condizione che vi sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e l'argomentare dell'organismo. In tal caso, il giudice delegato deve valutare se l'argomentare dell'organismo sia stato corretto e si presenti quindi come convincente. Il giudice delegato dovrà, pertanto, valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti della attestazione definitiva"*.

La delicatezza dell'attestazione non può essere trascurata, posto che sono previste importanti responsabilità in capo al Gestore della crisi, punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 euro a 50.000 euro nei casi in cui:
- Renda false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati;
- Renda false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano ex art. 9, comma 2 ed art. 12, comma 1.

È quindi necessario che la relazione sia quanto più accurata possibile.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito uno **schema di relazione**:

Introduzione	Occorre precisare gli scopi della relazione e conseguentemente l'approccio metodologico assunto dal gestore al pari di una relazione di bilancio rilasciata da un revisore legale.
Informazioni sul debitore	Occorre riportare le informazioni personali, professionali od imprenditoriali del debitore acquisite nel corso delle attività di verifica, nonché specificare la disponibilità fornita dal debitore nelle varie attività di predisposizione del piano e durante le attività di verifica, posto che il debitore deve fornire la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. È importante che il Gestore non esprima giudizi di merito che spettano esclusivamente al Giudice: egli deve limitarsi a fornire le informazioni e la documentazione idonei ad esprimere un giudizio che compete soltanto a quest'ultimo.

Massa passiva	Occorre dettagliare in maniera sistemica tutte le posizioni passive dirette e di garanzia in carico al debitore nonché riportare tutte le attività di verifica fattuale o documentale effettuate Si ritiene utile dettagliare in maniera distinta la ricostruzione della posizione fiscale del debitore in quanto l'art. 9, comma 1 della Legge 3/2012 stabilisce che *"La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti"*. Tale ricostruzione è oggi semplificata per effetto dell'introduzione del "Certificato Unico dei debiti tributari" di cui al Provvedimento del Direttore dell'AdE del Provvedimento del 27/06/2019. Si ritiene opportuno ricostruire anche la posizione previdenziale del debitore.
Massa attiva	Occorre dettagliare la composizione del patrimonio del debitore, in termini di beni immobili, mobili registrati e non, crediti, disponibilità liquide e redditi. Si ritiene necessario fornire una valutazione di ciascuna componente patrimoniale attuale ed una previsione affidabile del patrimonio futuro, per due ordini di motivi: 1. ai sensi dell'art. 7, comma 1, la proposta potrebbe prevedere una soddisfazione parziale dei crediti prelatizi (privilegio, pegno ed ipoteca) alla sola condizione che il Gestore attesti un maggior soddisfacimento rispetto alla liquidazione dei beni e dei diritti valutati a valore di mercato e sui quali insiste la causa di prelazione; 2. ai sensi dell'art. 12, comma 2, il Giudice deve essere messo nelle condizioni di valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in presenza di

	contestazioni sollevate da uno o più creditori che non abbiano aderito o che risulti escluso o di qualunque altro interessato. Circa le procedure di valutazione non è previsto dalla Legge la nomina di un perito stimatore, ma è rimessa esclusivamente al Gestore. Di conseguenza sarà onere del Gestore determinare con precisione il valore dei componenti patrimoniali, anche di natura immobiliare, mediante l'enunciazione della metodologia di stima utilizzata. È altresì consigliabile produrre al momento del deposito della proposta eventuali perizie di stima del valore dei beni.
Atti dispositivi beni ultimi 5 anni	Dovranno essere evidenziati in maniera distinta l'elenco degli atti dispositivi del patrimonio del debitore compiuti nei cinque anni anteriori in quanto elemento informativo essenziale ai fini dell'ammissibilità della proposta.
Condizioni ammissibilità	Pur essendo rimessa al Giudice l'ammissibilità della proposta, è necessario che la relazione riporti le condizioni soggettive ed oggettive di accesso al sovraindebitamento, nonché ulteriori elementi riguardanti la fattibilità della proposta in termini di scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, di garanzie eventualmente rilasciate per l'adempimento dei debiti e di modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.
Alternativa liquidatoria	Una parte della relazione deve soffermarsi sulla probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che l'art. 10, nel richiamare il precedente art. 9, di fatto prevede che la relazione del Gestore della crisi nell'accordo di ristrutturazione del debito abbia il medesimo contenuto della relazione nel piano del consumatore. Inoltre, ai sensi dell'art. dell'art. 12, comma 2, *"quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda"*.

	Pertanto, il Giudice deve essere messo in condizione di valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
Attestazioni veridicità dei dati fattibilità del piano	Il Gestore dovrebbe concludere la relazione con le attestazioni richieste dalla Legge di cui si propone una formula esemplificativa: *"Dopo aver riscontrato la veridicità delle dichiarazioni fornite dal debitore in confronto alle informazioni ed ai dati contenuti nella documentazione da esso fornita e di quella acquisita nel corso delle indagini effettuate nonché dopo aver analizzato la condizione reddituale e patrimoniale del debitore e lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio, lo scrivente (…) quale Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del debitore (…)* ATTESTA • *che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sono soddisfatti integralmente, non necessitando pertanto l'attestazione di incapienza di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 3/2012;* • *che con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta avanzata dal debitore non ne prevede la falcidia;* ed ESPRIME *il proprio giudizio positivo di fattibilità circa la probabile realizzazione della proposta di ristrutturazione e di soddisfazione dei creditori avanzata dai debitore dando atto che le stesse appaiono attendibili, sostenibili e coerenti".*

Si fa notare che ai sensi dell'art. 10, comma 2, la relazione dell'attestatore non è parte integrante del corredo documentale che l'OCC deve notificare ai creditori ed a qualunque interessato a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, tuttavia deve ritenersi necessario allegarla almeno a coloro che sono legittimati a poter contestare l'ammissibilità della procedura o la convenienza dell'accordo. È in ogni caso esclusa la pubblicazione generalizzata della relazione in quanto lesiva della privacy del debitore, così come è esclusa ogni possibilità che la relazione sia comunicata anteriormente alla data del decreto di fissazione dell'udienza.
L'attestazione deve essere allegata alla proposta già al momento del suo deposito, per cui il Gestore

dovrà assicurarsi la prova dell'avvenuta consegna al debitore mediante la predisposizione di un verbale specifico e verificare l'avvenuto deposito in Tribunale. Circa quest'ultimo adempimento la procedura potrebbe generare qualche difficoltà nel caso in cui il deposito della proposta e degli allegati avvenga in formato telematico in quanto difficilmente si riuscirebbe a far collimare il deposito della proposta da parte del debitore ed il deposito della proposta da parte dell'attestatore. È in ogni caso difficile ipotizzare che il deposito della proposta e degli allegati sia effettuato direttamente dall'OCC che ai sensi dell'art. 15 *"assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso"*, ma non compie atti sostitutivi del debitore.

CAPITOLO 3.4 Deposito, udienza e omologa

Successivamente al deposito del ricorso e degli allegati in Tribunale il Giudice designato provvede a valutare i presupposti di ammissibilità mediante l'esame del fascicolo, tuttavia tale fase è accelerata avendo il legislatore stabilito che la data dell'udienza deve essere fissata non oltre 60 giorni dal deposito della documentazione allegata al ricorso.
In questa fase il Giudice ha la facoltà di richiedere una integrazione della proposta o dei documenti allegati entro un termine di 15 giorni. Se la proposta non è ritenuta ammissibile il Giudice la rigetta con un provvedimento non reclamabile e, in tal caso, rimane al sovraindebitato la possibilità di depositare nuove proposte, considerato che soltanto l'eventuale decreto di fissazione dell'udienza (non anche il mero deposito della proposta) produce effetti sospensivi sulle azioni esecutive in corso. D'altro canto è lo stesso legislatore a precisare nell'art. 11, comma 1 che la proposta inziale può sempre essere modificata.
Se invece la proposta è ritenuta ammissibile il Giudice emette il "decreto di fissazione dell'udienza" tramite il quale:

A. Stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese.
B. Ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, presso gli uffici competenti;
C. Dispone che la proposta ed il Decreto debbano essere comunicati alla residenza o alla sede legale dei creditori entro 40 giorni prima della data di udienza (ossia 30 giorni ex art. 10, co. 1, più 10 giorni ex art. 11, co. 1); tale comunicazione deve essere effettuata *"anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o PEC"*, con la conseguenza che appare sicuramente utile che tali destinazioni siano già note al momento del deposito della proposta.

La pubblicità e le comunicazioni devono essere effettuate a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 15, co. 7, per cui appare opportuno pianificate le spese all'uopo necessarie già al momento del deposito.
Sempre col decreto di fissazione dell'udienza il Giudice deve altresì disporre che *"sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili"*.
Tale formula, prevista espressamente dal legislatore, chiarisce con forza che l'efficacia sospensiva del provvedimento del Giudice non può essere anticipata rispetto al decreto di omologa ed impone pertanto al sovraindebitato ed ai suoi consulenti il deposito della proposta nel modo più celere possibile, al fine di anticipare eventuali azioni esecutive anche solo paventate.
Il legislatore ha ritenuto, inoltre, di disciplinare un periodo transitorio che di fatto "congela" la procedura fino all'eventuale omologa, stabilendo che:

- Ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali è sospeso, ma alle con-

dizioni previste dall'art. 9, co. 3-quater;
- Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
- Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
- Il Decreto viene equiparato all'atto di pignoramento.

Dal momento della pubblicità e della comunicazione della proposta e del decreto ai creditori maturano anche i termini per reclamare il decreto del Giudice, ai sensi dell'art. 737 e ss. c.p.c., da proporsi dinnanzi al Tribunale competente; del collegio chiamato a pronunciarsi sul reclamo non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento.

Una volta effettuata la comunicazione della proposta e del decreto, in attesa dell'udienza fissata entro i successivi 60 giorni, il Gestore della crisi avvia una fase di gestione dei consensi dei creditori. Questi ultimi vengono a tal fine informati del fatto che entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza devono far pervenire al Gestore il proprio consenso o dissenso *"anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per PEC"*, con la precisazione che in mancanza di qualsiasi comunicazione tempestiva si ritiene che i creditori abbiano prestato il loro consenso alla proposta (c.d. "silenzio-assenso").

Il Gestore dovrà predisporre una prima relazione che censisca i consensi o le contestazioni sollevate dai creditori, che possono riguardare qualsiasi questione procedurale o sostanziale, quali a titolo esemplificativo la mancanza dei presupposti soggetti od oggettivi di ammissibilità così come la natura o la quantificazione dei crediti. Tuttavia, dovrà essere prevista una specifica menzione sulle argomentazioni sostenute in merito alla mancata convenienza dell'accordo, la cui legittimazione rimane in carico ai creditori non aderenti, ai creditori esclusi dalla proposta, nonché a qualunque altro interessato (famigliare, terzo datore di garanzia, ecc.).

Una seconda parte della relazione dovrà, peraltro, quantificazione i crediti ammessi ai fini del raggiungimento dell'accordo, suddividendo i crediti in funzione della partecipazione alle maggioranze necessarie all'approvazione dell'accordo (che viene omologato soltanto con il consenso del 60% dei creditori) ed al diritto di voto, tenuto conto di alcune peculiarità di seguito sintetizzate:

Tipologia credito	***Maggioranze***	***Voto***
Crediti dei coniugi	Non sono computati	Non possono votare
Crediti dei parenti ed affini fino al quarto grado	Non sono computati	Non possono votare
Crediti dei cessionari ed aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta	Non sono computati	Non possono votare
Creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale versamento	Non sono computati	Non possono votare
Crediti impignorabili	Non sono computati	Non possono votare
Creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca che rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione laddove si esprimono sulla proposta	Sono computati, limitatamente alla quota rinunciata che va in chirografo	Possono votare, limitatamente alla quota rinunciata che va in chirografo
Crediti chirografari	Sono computati	Possono votare

Raggiunto il consenso dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti aventi diritto al voto il Gestore trasmette la relazione conclusiva a tutti i creditori, allegandovi il testo dell'accordo e comunicando che entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della relazione i medesimi creditori possono sollevare eventuali contestazioni.
Successivamente, il Gestore trasmette al Giudice la relazione precedentemente inviata ai creditori, copia delle contestazioni ricevute e, soprattutto, un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
In tale fase di raccolta dei consensi il Gestore deve fare particolare attenzione ai tempi di procedura: se i creditori comunicano i propri consensi/dissensi gli ultimi 10 giorni antecedenti all'udienza, è evidente che sorgeranno non poche difficoltà in carico al medesimo Gestore, il quale dovrà nello stesso giorno concludere la relazione con gli allegati e comunicarla al Giudice. È anche vero, tuttavia, che la dottrina ha interpretato tale termine come ordinatorio e non perentorio, sicché in presenza di tempistiche non compatibili con i termini stabiliti dalla Legge sarà possibile ed opportuno domandare al Giudice il rinvio dell'udienza.
Nell'udienza di omologa il Giudice potrà, pertanto, avvalersi di un bagaglio conoscitivo e documentale significativo, che comprende:

- Il ricorso del debitore con tutti i suoi allegati;
- Il dettaglio della proposta con la specifica delle modalità di soddisfacimento dei creditori;
- La relazione di fattibilità dell'OCC;
- La relazione sui consensi espressi dai creditori;
- Le eventuali contestazioni sollevate nella duplice fase temporale.

Il Giudice potrà, quindi, valutare attentamente le condizioni necessarie per concedere l'omologa:

- I presupposti soggettivi ed oggettivi;
- La mancanza di iniziative od atti in frode ai creditori;
- Il pagamento integrale dei crediti impignorabili;
- Il pagamento integrale, anche se dilazionabile dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, per i quali è possibile soltanto la dilazione di pagamento;
- • Il pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché *"ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.
- Il raggiungimento della maggioranza di legge del 60% dei creditori chirografi.

È di tutta evidenza che, alla luce del voto dei creditori, in questa fase il vaglio del Giudice si risolve in un mero controllo di "legittimità", sicché il destino della proposta formulata dal sovraindebitato è nelle mani dei creditori. Tale aspetto assume un ruolo fondamentale se confrontato con i presupposti di accesso al piano del consumatore: in mancanza dei requisiti di meritevolezza il debitore potrebbe ritenere più vantaggioso optare per l'accordo e rimettere nelle mani dei creditori la possibilità di composizione della crisi da sovraindebitamento, piuttosto che affidarsi al vaglio del Giudice.
Il Giudice, peraltro, può essere chiamato a decidere autonomamente laddove si riscontri in udienza la convenienza per i creditori alla continuazione della procedura rispetto all'avvio od alla continuazione delle eventuali azioni esecutive individuali. Sulla questione il legislatore ha espressamente previsto nell'art. 12, co. 2, che *"Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che*

il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda".

L'applicazione di tale disposizione suggerisce al Gestore di predisporre una modulistica da inviare assieme alla proposta ed al decreto, a seguito dell'emissione di quest'ultimo, al fine di facilitare una chiara presa di posizione da parte dei creditori che dovrebbero cosi:

- In una prima parte esprimersi soltanto sull'accoglimento o sul rigetto della proposta;
- In una seconda parte argomentare sulle contestazioni alla proposta che attengono la sua convenienza;
- Una terza parte concernente qualsiasi contestazione che riguardi aspetti diversi dalla convenienza.

Se la proposta del debitore, pur nel rispetto di tutti i requisiti processuali, formali e sostanziali, non ottiene il consenso maggioritario dei creditori, per ragioni connesse ad una più o meno giustificata mancanza di convenienza della proposta, è sempre possibile eccepirne a contrario la sussistenza sollecitando tale valutazione direttamente al Giudice. Attenzione però sul fatto che tale eccezione è rimessa al Giudice soltanto a condizione che vengano sollevate contestazioni fondate sulla convenienza e non anche per ogni altro tipo di contestazione, cosicché è sicuramente da consigliare che tali aspetti siano già stati valutati attentamente prima del deposito della proposta. Il Giudice, peraltro, valuterà la convenienza facendo riferimento all'alternativa liquidatoria, ovvero domandandosi se il creditore otterrebbe un migliore soddisfacimento nell'ipotesi di apertura della liquidazione del patrimonio. In tal modo il Gestore della crisi si troverà nella condizione di poter valutare fin dall'inizio se una specifica proposta possa reggere al vaglio del Giudice anche in ipotesi di contestazione della convenienza da parte del creditore.

Al termine dell'udienza o successivamente ad essa il Giudice potrà quindi emettere un provvedimento di omologa sotto forma di decreto che verrà comunicato al debitore ed all'OCC. Quest'ultimo organismo, tramite il Gestore, dovrà immediatamente comunicare il provvedimento ai creditori al fine di consentirgli di esperire l'eventuale reclamo. Nel merito la Legge stabilisce che *"si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento"*.

Prima di giungere a definire le attività inziali che il Gestore deve compiere una volta che l'accordo sia omologato è necessario delineare il quadro di riferimento circa gli effetti che tale omologa produce.

In primo luogo, l'omologa non produce alcuno spossessamento del patrimonio del debitore, siano essi beni, crediti o redditi, salvo alcune specifiche deroghe disciplinate espressamente dalla Legge 3/2102. Ne deriva che il debitore deve adempiere personalmente alle obbligazioni contenute nella proposta, provvedere autonomamente al pagamento integrale dei creditori impignorabili e, se previsto nella proposta, dei crediti privilegiati.

D'altro canto la limitazione dei poteri dispositivi e amministrativi del patrimonio risulta già garantita nella fase anteriore all'omologa dall'art. 10, laddove viene stabilito che dalla fissazione dell'udienza fino all'omologa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dal debitore senza l'autorizzazione del Giudice, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (c.d. "spossessamento attenuato").

Da ultimo vi è da sottolineare che, ai sensi dell'art. 16, co. 1, eventuali condotte illecite realizzata dal debitore, sia nella fase anteriore all'omologa, sia successivamente ad essa, sono severamente sanzionata e possono giungere, nei casi più gravi, alla reclusione da 6 mesi a 2 anni ed alla multa da 1.000 a 50.000. Peraltro, le sanzioni possono riguardare anche il Gestore della crisi (art. 16, co. 2 e 3), il quale

assume nella fase successiva all'omologa la funzione di vigilanza sulle azioni compiute dal debitore: l'omissione di atti d'ufficio che cagionino un danno ai creditori, infatti, può generare a carico del Gestore sia una responsabilità di tipo pena (arresto da 1 a 3 anni), sia civile (multa da 1.000 a 50.000).
Il legislatore ha previsto espressamente il trattamento dei debiti sorti anteriormente e posteriormente all'omologa fissando una disciplina che garantisce il corretto andamento dalla procedura. A tal fine è stabilito che:

- L'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'omologa;
- I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della proposta.

Circa il primo effetto occorre puntualizzare che l'obbligatorietà dell'accordo si produce nei confronti di tutti i creditori, consenzienti o dissenzienti, mentre non ha effetti nei confronti dei creditori c.d. "estranei", ossia coloro che non sono stati chiamati dal debitore ad intervenire nella procedura.
Per quanto riguarda il secondo effetto deve notarsi, invece, che il dettato normativo non esclude che possano essere avviate procedure esecutive individuali sul patrimonio del debitore successivamente all'omologa, posto che l'omologa preclude tale iniziativa soltanto nei confronti dei beni che sono posti a soddisfazione dei creditori attraverso l'omologa.
Le due regole portano ad escludere qualsiasi tentativo di ristrutturazione di singoli debiti, magari già oggetto di azioni esecutive, senza una chiara visione d'insieme sulla fattibilità di una proposta che garantisca effettivamente il "fresh start" del debitore. L'OCC assume per questo motivo un ruolo essenziale che travalica la mera gestione della procedura, imponendo una verifica puntuale delle masse debitorie indicate dal debitore, nonché una ricostruzione attenta finalizzata all'individuazione di debiti anche solo potenziali. Si pensi a titolo esemplificativo ai mancati versamenti d'imposta indicati in una o più dichiarazioni dei redditi non ancora contestati alla data di rilevazione; è evidente che la mancata ricognizione della posizione fiscale del debitore, peraltro richiesta espressamente dal legislatore nell'art. 9, co. 1, può compromettere la stabilità della proposta di ristrutturazione del debito, sicché sarà onere del professionista non solo quantificare il debito d'imposta, ma anche le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.
Se quindi l'omologa produce determinati effetti nei confronti dei creditori anteriori e posteriori, la medesima tuttavia non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti:

- dei coobbligati, ossia di coloro che hanno assunto debiti in solido con il debitore;
- dei fideiussori del debitore, ossia di coloro che hanno garantito personalmente il debitore per i crediti concorsuali ristrutturati;
- degli obbligati in via di regresso, ossia di coloro che, in qualità di coobbligati o terzi datori di garanzia, abbiano soddisfatto il creditore ed agiscano in via di rivalsa verso il debitore medesimo.

Tali effetti sono conseguenza naturale dell'obbligo assunto dal terzo garante e che di fatto hanno permesso al debitore di ottenere credito sul presupposto dell'affidamento che il medesimo creditore ha apposto tramite il garante. Tale principio può apparire fortemente limitativo al momento della predisposizione di una proposta di accordo, tuttavia deve far riflettere sull'esigenza di elaborare adeguate proposte "di gruppo", come avviene nelle ristrutturazioni di debiti delle famiglie in cui sono generalmente presenti garanzie reciproche tra i coniugi. L'interessamento dei garanti non appare possibile con l'attuale dettato normativo nelle fattispecie in cui le condizioni di sovraindebitamento individuate dalla Legge 3/2012 sono presenti soltanto ad uno dei debitori proponenti la ristrutturazione "di gruppo".
Ulteriori effetti conseguenti dall'omologa sono espressamente previsti dal legislatore:

- L'accordo non ha effetto novativo, se non espressamente disposto;
- Sono inefficaci (e non nulli) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo, rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione;
- I crediti sorti in occasione o in funzione del deposito della proposta di accordo, nonché quelli sorti successivamente in funzione della stessa, sono soddisfatti "in prededuzione" rispetto agli altri, salvo che i creditori muniti di pegno ed ipoteca mantengono la loro preferenza sulle somme realizzate dalla liquidazione dei beni posti a garanzia.

La mancata omologa dell'accordo non pregiudica la possibilità per il debitore di ripresentare una nuova proposta, magari facendo esperienza delle criticità che hanno portato al mancato accoglimento, ma fa decadere gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore. Il rigetto comporta pertanto il riavvio della procedura fin dal principio, compresa l'attività del Gestore della crisi, posto che la verifica dei debiti e del patrimonio dovrà essere nuovamente riproposta, salva la possibilità per il Gestore di far tesoro degli elementi già acquisiti che possano essere considerati definitivi. Potrebbe essere a tal fine utile predisporre proposte di accordo "subordinate" le une alle altre, nel senso di prevedere una proposta principale ed in subordine richiedere l'accoglimento di una seconda proposta, nel caso in cui la prima non venisse accolta.

Superata la fase di omologa dell'accordo inizia per il Gestore la fase attuativa e di monitoraggio dell'accordo, che può giungere alla conclusione della procedura per adempimento con le modalità ed i tempi stabiliti nella proposta, salvo che si verifichi l'annullamento dell'accordo su impugnazione di un qualsiasi creditore, la risoluzione per inadempimento o negli altri casi espressamente disciplinati dalla Legge 3/2012. Si tenga poi presente che l'OCC svolge anche un ruolo ausiliario del Tribunale, pertanto nel momento in cui il Gestore riceve comunicazione del deposito del decreto di omologa dovrà verificare che non vi siano nel decreto ulteriori indicazioni operative stabilite dal Giudice.

La fase attuativa viene generalmente affidata al professionista nominato dal Giudice o dall'OCC nella fase di ammissibilità della domanda, senza alcuna specifica nomina. Tuttavia, tenuto conto della complessità attuativa dell'accordo, nulla vieta che nell'ambito dell'organizzazione di un OCC si possa identificare un gestore che si occupi specificatamente o esclusivamente di una o più fasi attuative, così come nulla vieta che il Giudice decida di nominare un diverso professionista per tale fase.

In ogni caso, la prima indicazione operativa prevista ex-lege è quella che impone al Gestore di rendere l'immediata pubblicazione dell'omologa con le stesse forme previste per il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione. Conseguentemente il Giudice nel decreto di omologa ordina all'OCC di:

- Pubblicare il decreto con le forme ivi previste, che potrebbero prevedere la pubblicazione su giornali o riviste locali o di settore;
- Pubblicare il decreto nel Registro delle Imprese, nel caso il debitore svolta attività d'impresa;
- Comunicare il decreto ai creditori nel caso in cui ciò non avvenga dalla Cancelleria, obbligatoriamente a mezzo PEC se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Tale attività pubblicitaria della proposta e del decreto di omologa è essenziale ai fini del corretto andamento della procedura in quanto soltanto dal perfezionamento della stessa l'accordo diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori. A tal fine si raccomanda che il Gestore si attivi immediatamente.

Si ritiene utile segnalare che l'attività pubblicitaria resa ai creditori promana direttamente dal dettato normativo, per cui non appare necessaria alcuna formula legale di notifica PEC, che generalmente

viene effettuata dai procuratori legali. Si ritiene, tuttavia, necessario che tali notifiche avvengano nel modo più completo e corretto possibile in quanto da tale istante partono i termini di decadenza per una eventuale opposizione da parte dei creditori. Appare inoltre opportuno sottolineare che la notifica del provvedimento di omologa dovrebbe essere effettuata non solo ai creditori concorsuali, ma ad ogni altro soggetto individuato dal debitore o emerso nel corso delle verifiche, in quanto potrebbe essere legittimato a proporre opposizione, visto che ai fini dell'omologa la convenienza dell'accordo può essere contestata ex-lege non solo da qualunque creditore che non ha aderito o che risulta escluso, ma da qualunque altro interessato.
È evidente, infine, che tutte le attività pubblicistiche in argomento, così come stabilite dall'art. 15, co. 7, richiedono il sostenimento di spese di cui appare opportuno tenere in considerazione già nella fase di deposito della proposta, magari mediante richiesta al debitore di costituzione di un fondo spese.

CAPITOLO 3.5 Esecuzione dell'accordo

L'art. 13, co. 1, dispone quanto segue: *"Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo (…), il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"*. Viene qui introdotta la figura del **"liquidatore"**, ovvero del professionista nominato dal Giudice che avrà il compito di vendere i beni pignorati del debitore e gestire le somme incassate.
Di contro l'art. 7, co. 1, prevede che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice (…)*. La normativa parla, quindi, del **"gestore della liquidazione"**, professionista nominato sempre dal Giudice, laddove la proposta avanzata dal debitore preveda l'affidamento dell'intero patrimonio del debitore ad un soggetto che si occuperà espressamente della liquidazione dei beni, della loro custodia e della distribuzione del ricavato ai creditori.
Si noti, innanzitutto, che le due figure – "liquidatore" e "gestore della liquidazione" – appaiono molto simili, tuttavia mentre il primo ha il compito di gestire le attività liquidatorie relative soltanto ad alcuni beni (quelli pignorati), il secondo si affianca alla procedura esercitando tutte le attività liquidatorie del patrimonio. In presenza di beni pignorati, pertanto, avremo da un lato la figura del "liquidatore" per la liquidazione di tali beni (assimilabile al "delegato alle vendite") e dall'altro la figura del "gestore della liquidazione" (più simile al "curatore fallimentare") per la liquidazione degli altri beni e per le ulteriori attività di gestione del patrimonio del debitore. Al contrario, ove non siano presenti beni pignorati, le funzioni ed i poteri del "liquidatore" e del "gestore della liquidazione" tenderanno a coincidere.
Tuttavia ben potrebbe il debitore richiedere la nomina di quest'ultimo professionista ritenendo che le attività liquidatorie difficilmente potrebbero essere da lui realizzate e ritenendo pertanto più favorevole offrire ai creditori l'intervento di un professionista qualificato. Ciò potrebbe chiaramente avvenire in presenza di patrimoni da liquidare consistenti o con particolari problematiche da risolvere.
È di tutta evidenza comunque che la nomina del "gestore della liquidazione" è una facoltà rimessa al debitore, ma che può semplificare significativamente l'attività di vigilanza del Gestore della crisi.
Dal combinato disposto dell'art. 7, co. 1, dell'art. 13, co. 1 e dell'art. 15, co. 8, si può trarre un'interpretazione sistemica delle figure sopra richiamate utile alla predisposizione delle proposte:

- Il debitore è libero di proporre soluzioni satisfattive che contemplino la liquidazione di alcuni beni, anche se sottoposti a pignoramento, richiedendo al Giudice, su proposta dell'OCC, la nomina di un "liquidatore";
- Laddove la proposta di ristrutturazione proposta dal debitore non possa che contemplare la liquidazione dell'intero patrimonio, il Giudice potrebbe garantire ai creditori lo spossessamento di tale patrimonio solo a condizione che nomini un professionista quale "gestore della liquidazione";
- Le funzioni del "liquidatore" e del "gestore della liquidazione" possono essere svolte esclusivamente da professionisti che abbiano i requisiti di cui all'art. 28 della Legge fallimentare e possono essere svolte da professionisti facenti parte dell'OCC già incaricato solo a condizione che tale successivo incarico sia disposto dal Giudice, sicché la liquidazione parziale o totale potrebbe essere disposta dal Giudice in carico a professionisti di sua fiducia;
- È evidente che laddove la funzione di gestore OCC sia svolta da un professionista incaricato direttamente dal Giudice, la nomina espressa del "gestore della liquidazione" appare superflua, mentre la nomina del "liquidatore" continua ad essere necessaria.

Tale lettura sistematica delle norme pone l'attenzione soprattutto ai consulenti incaricati dal debitore per assisterlo nella predisposizione della proposta e che devono tener conto del fatto che le figure liquidatorie previste nell'accordo hanno un ruolo completamente difforme a quello assunto dal "liquidatore" nella procedura di liquidazione del patrimonio. Ciò nella misura in cui in presenza di un patrimonio anche integralmente pignorato ma "capiente", la soluzione ottimale di ristrutturazione del debito non passa necessariamente attraverso l'esperimento della procedura di liquidazione del patrimonio, ma potrebbe essere tranquillamente realizzata con una proposta di ristrutturazione che contempli la vendita parziale, magari a trattativa privata di alcuni beni pignorati e magari senza realizzazione dello spossessamento.

Dal punto di vista operativo il riferimento è all'art. 10, co. 1, secondo cui il Giudice già con il decreto di fissazione udienza *"ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti"*. Conseguentemente la richiesta di nomina del "gestore della liquidazione" o del "liquidatore" deve essere già contenuta all'interno della proposta del debitore. Sennonché la nomina del "liquidatore" avviene su proposta dell'OCC per cui successivamente al deposito della proposta occorre che l'OCC depositi un'apposita istanza.

In linea di principio dovrebbe essere il debitore proponente ad eseguire personalmente pagamenti e altri atti previsti nell'accordo. In tal caso sarà compito del Gestore della crisi monitorare la corretta esecuzione dell'accordo.

Quando, invece, al debitore si affiancano il "gestore della liquidazione" o il "liquidatore" spetta a loro l'esecuzione della proposta. In tal modo avviene lo spossessamento del patrimonio, il debitore perde l'autonomia nella gestione dei beni da liquidare e l'esecuzione dell'accordo viene affidata (parzialmente od integralmente) ad un professionista qualificato.

La limitazione nella disponibilità e nell'amministrazione dei beni del debitore può variare anche a seconda del tipo di proposta avanzata: nell'ambito di un "accordo in continuità", ove l'attività di impresa o professionale del debitore prosegue anche dopo l'avvio della procedura, sarà il debitore a gestire i beni da liquidare, mentre in un "accordo liquidatorio", ove l'attività si interrompe e che tende sostanzialmente alla liquidazione del patrimonio del debitore, sarà il professionista a gestire i beni del debitore.

Per tutta la fase esecutiva il Giudice dovrà:

- Risolvere le contestazioni che abbiano ad oggetto la violazione dei diritti soggettivi;
- Nominare e sostituire il "liquidatore" in presenza di giustificati motivi (eventualità che parrebbe non essere prevista per il "gestore della liquidazione");
- Sospendere l'esecuzione dell'accordo con decreto motivato qualora ricorrano gravi e giustificati motivi;

- Autorizzare, sentito il liquidatore, lo svincolo delle somme laddove sia presente la conformità dell'atto dispositivo all'accordo, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo (ossia i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'IVA e le ritenute operate e non versate), nonché ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di fissazione udienza e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.

Non pochi problemi sorgono in relazione alla riscossione dei crediti ed alla vendita dei beni mobili e dei beni immobili.

Per quanto riguarda la riscossione dei crediti, tale attività non pone problemi fin tanto che non emerge una contestazione sull'*an* e/o sul *quantum* del credito. In tale ipotesi il Gestore dovrà tentare di risolvere la contestazione, in caso di dissidio insuperabile, deve comunicarlo al Giudice che decide ex-lege, anche se poi sorgono diverse perplessità di come ciò possa essere effettivamente realizzato visto che la procedura di accordo non è di cognizione piena.

Per ciò che attiene le modalità di vendita la normativa non pone specifici richiami a quanto statuito in materia di liquidazione dell'attivo nella Legge Fallimentare, al contrario di quanto invece accade per la procedura di Liquidazione di cui all'art. 14-ter.

Da un punto di vista operativo ed in mancanza di una disciplina espressa nella Legge 3/2012 si ritiene applicabile anche alle vendite avviate dagli ausiliari la disciplina ex art. 46, co. 5, del D.P.R. n. 380/2001 e art. 40, co. 6, della legge n. 47/1985, secondo i quali è prevista la sanabilità degli abusi edilizi successivi agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.

Situazione questa che appare difficilmente realizzabile nel caso in cui la vendita sia lasciata nelle mani del debitore, a meno che l'atto di vendita non venga considerato derivante da procedure concorsuali e tale difficoltà potrebbe essere superata a condizione che la vendita sia realizzata con "decreto di trasferimento". Nel merito la Legge 3/2012 non consente l'adozione delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione individuale così come fa l'art. 107, co. 2 della Legge Fallimentare, tuttavia nessuna norma impedisce di utilizzare il modello tipico della conclusione del procedimento esecutivo, ossia il "decreto di trasferimento" conseguente alla procedura deformalizzata svoltasi dinanzi al liquidatore, cosicché potrebbe ipotizzarsi una procedura in cui la selezione dell'aggiudicatario è condotta con modalità competitive dal gestore, mentre l'atto di trasferimento viene demandato al Giudice delegato, laddove ovviamente previsto dal programma di liquidazione.

L'ausiliario è pertanto libero di valutare diverse opportunità, comprese quelle di contattare direttamente potenziali acquirenti interessati, o di avvalersi anche di intermediari immobiliari. L'impostazione dell'ausiliario deve comunque tendere ad evitare un eccessivo svilimento del valore dei beni e deve pertanto evitare significative riduzioni del prezzo soprattutto nel caso di prosecuzione dell'attività d'impresa del debitore, che potrebbe vedersi danneggiato da operazioni di liquidazione condotte a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli praticati abitualmente.

Anche in difetto di norme specifiche si potrebbe applicare alle vendite realizzate in esecuzione dell'accordo il medesimo principio sancito nelle vendite concorsuali, ossia quello delle "vendite competitive", assicurando la massima trasparenza, partecipazione ed informazione degli interessati, magari mediante esperimenti di vendita effettuati con le modalità telematiche della asincrona, sincrona pura e sincrona mista disciplinate dal D.M. 26 febbraio 2015, n. 32. Tuttavia deve farsi notare che tali procedure appesantiscono significativamente le soluzioni di ristrutturazione offerte al debitore dalla Legge 3/2012. Le soluzioni telematiche con vendite competitive potrebbero trovare ragione soltanto al fine di garantire all'ausiliario il minor rischio possibile di contestazioni sul suo operato, in quanto nelle procedure di accordo manca la fase di conoscibilità preventiva delle attività liquidatorie che si realizza con la comunicazione del programma di liquidazione, cosa che invece avviene nelle procedure di liquidazione del patrimonio di cui alla Sezione Seconda della stessa Legge.

Il connubio tra procedura competitiva e vendita a prezzi di mercato potrebbe essere non semplice da

raggiungere per i beni mobili. Si pensi ad esempio al caso di un imprenditore agricolo che continua a svolgere la sua attività, ma ha necessità di vendere parte del magazzino per far fronte ai pagamenti previsti dall'accordo.
È evidente come in tal caso una "vendita competitiva" di natura prettamente giudiziaria potrebbe essere dannosa all'immagine dell'imprenditore. Pertanto:

- Per i beni mobili è opportuno valutare da caso a caso a seconda del mercato di riferimento. Laddove si ritenesse la procedura di vendita dannosa per il debitore, si potrebbe comunque procedere a "trattativa privata" sulla base di prezzi di mercato. In tal caso una strategia potrebbe essere quella di utilizzare aree di mercato ancora inesplorate (ad esempio supermercati non abitualmente serviti, riprendendo l'esempio dell'imprenditore agricolo);
- Per i beni immobili, come anticipato, potrebbe essere utile avvalersi di più intermediari immobiliari, in grado quindi di garantire una pubblicità capillare sul territorio. Nel caso pervenga un'offerta di acquisto potrà essere instaurata una procedura competitiva tramite la pubblicazione sul sito del Tribunale di un invito ad offrire.

In ogni caso, sia per i beni mobili che per i beni immobili, è opportuno dotarsi di perizie di stima predisposte da soggetti specializzati. Tale possibilità non è disciplinata espressamente dal legislatore e lascia ampi vuoti su chi avrebbe il potere di nominare lo stimatore, salvo aver previsto che il relativo compenso è chiaramente prededucibile ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis della Legge 3/2012.
Preso atto della prededuzione per le prestazioni rese in funzione della procedura anche dallo stimatore, la questione della stima dei beni dovrebbe invece essere risolta a monte dal debitore già nella fase di deposito della proposta, per diversi motivi:

- In primo luogo appare poco ragionevole che il debitore proponga una soddisfazione concordata al proprio sovraindebitamento senza aver chiaro quali beni può mettere a disposizione ed il relativo valore, anche nella misura in cui una proposta così generica potrebbe non superare il vaglio di ammissibilità del Giudice.
- Il Gestore è obbligato per legge già nella fase di ammissibilità a rilasciare una relazione di fattibilità del piano proposto, sicché appare necessario che il suo intervento non possa che passare attraverso la valutazione con criteri di liquidazione dei beni già stimati con criteri di mercato;
- In presenza di contestazioni presentate dai creditori circa la convenienza dell'accordo il Giudice non potrebbe decide autonomamente sull'eventuale accoglimento della proposta senza che il Gestore non abbia già fornito una sufficiente informativa, magari già nella relazione di fattibilità con un paragrafo dedicato a tale scopo.

Ai fini di incassare le somme della liquidazione avviata da un ausiliario, il dettato normativo non pone vincoli per cui il Gestore dovrebbe confrontarsi con le varie prassi dei Tribunali. Le alternative potrebbero essere le seguenti:

- aprire un conto corrente o un libretto di deposito intestato al Gestore, ma tale gestione potrebbe complicare l'aspetto organizzativo della procedura;
- aprire un apposito conto presso un Istituto convenzionato con il Tribunale ed intestarlo alla procedura, ma a questo punto le relative movimentazioni di addebito dovranno essere autorizzate dal Giudice, con la conseguenza che tale soluzione riduce la flessibilità della procedura;
- mantenere direttamente al debitore l'esecutività dell'accordo, magari facilitando il controllo del Gestore mediante il rilascio di una delega di accesso telematico di tipo informativo e non dispositivo su un conto appositamente creato a tale fine, visto che la consegna degli estratti conto avverrebbe dopo tre mesi.

CAPITOLO 3.6 Monitoraggio

In tutta la fase liquidatoria il Gestore della crisi dovrà adoperarsi con costanza per:

- Vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- Risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo;
- Informare il Giudice nell'ipotesi in cui sorgano contestazioni che abbiano ad oggetto la violazione di diritti soggettivi;
- Assumere ogni iniziativa funzionale all'esecuzione della proposta.

Si tratta di attività che generano una grande responsabilità in capo al Gestore, pertanto questi dovrà organizzare un'attività di monitoraggio funzionale ad un celere interessamento dei creditori e del Giudice.

Può essere utile pianificare le attività di verifica, ad esempio utilizzando le tecniche previste nell'attività di revisione legale e predisponendo apposite carte di lavoro.

Operativamente parlando il Gestore dovrà:

- Consultare gli estratti conto del conto corrente dedicato alla procedura, nonché del debitore, e richiedere copia delle quietanze di pagamento effettuate alle scadenze previste nell'accordo;
- Monitorare l'andamento della gestione nell'ipotesi in cui sia prevista la continuità d'azienda, avendo cura di verificare che l'attività dell'impresa sia produttiva di flussi di cassa a disposizione dei creditori;
- Comunicare ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità riscontrate;
- Intervenire a supporto del debitore (e a garanzia dei creditori) nell'eventuale modifica dell'accordo quando l'esecuzione diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore; in tal caso sarà necessario depositare in Tribunale la nuova proposta, con relativa relazione particolareggiata ed attestazione di fattibilità del Gestore, nonché ottenere nuovamente il vaglio di ammissibilità e l'omologa dell'accordo.

Pur in mancanza di una espressa previsione di legge si ritiene opportuno provvedere ad un aggiornamento semestrale della procedura, tramite il deposito di un'apposita relazione informativa al Giudice.

CAPITOLO 3.7 Chiusura

La normativa appare assai scarna in relazione alla cessazione della procedura.

In linea generale si può dire che la procedura termina quando sono stati compiuti tutti gli atti di disposizione conformi all'accordo omologato. A tal proposito, l'art. 13, comma 3, prevede che *"il giudice (…) autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10 comma 1 e 12 bis comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità"*.

Si ritiene utile, una volta compiuti tutti gli atti di disposizione previsti dall'accordo, che il Gestore della crisi predisponga un vero e proprio rendiconto riepilogativo dell'andamento della procedura, dando atto degli atti di disposizione compiuti, delle somme incassate, dei pagamenti effettuati e di quelli eventualmente ancora da completare. Naturalmente tale rendiconto non potrà essere oggetto di approvazione da parte dei creditori, considerata l'assenza di una specifica norma in tal senso.

Il rendiconto servirebbe, peraltro, ad informare il Giudice dell'avvenuta esecuzione dell'accordo al fine anche di domandare la cancellazione di tutte le formalità iscritte e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In tal senso si ritiene altresì che il Giudice possa/debba emettere un vero e proprio decreto con il quale sancisce la chiusura della procedura per avvenuta esecuzione dell'accordo.

Altro adempimento espressamente previsto dalla normativa al termine della procedura riguarda la distruzione dei dati sensibili. L'art. 15, comma 10, prevede la possibilità per l'OCC ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nonché nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ma il successivo comma 11 dispone che tali dati debbano essere conservati per i soli fini e tempi della procedura e che debbano quindi essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Trattandosi di dati sensibili, da gestire nel rispetto delle disposizioni del decreto privacy e del successivo GDPR, il legislatore ha voluto adottare una tutela in più per il debitore, prevedendo la distruzione di tali dati al termine della procedura. Dell'avvenuta distruzione dovrà essere data apposita comunicazione al titolare dei dati, da inviare a mezzo raccomandata o Pec entro 15 giorni dalla distruzione stessa.
Considerata l'importanza dei dati oggetto della disposizione, che si pongono a base delle valutazioni dell'OCC, si ritiene opportuno domandare al Giudice l'autorizzazione a procedere con la distruzione dei dati.
In definitiva, gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura sono:
- Predisposizione del rendiconto finale;
- Richiesta al Giudice di chiusura della procedura;
- Ordine del Giudice di cancellazione delle formalità e della pubblicità;
- Distruzione dei dati personali acquisiti.

È opportuno ricordare, infine, l'art. 14 contempla la possibilità che, su istanza di ogni creditore, l'accordo possa chiudersi per effetto di:
- Annullamento;
- Risoluzione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14-quater, quando vi sia annullamento o risoluzione dell'accordo la procedura viene automaticamente convertita in quella di liquidazione.
L'annullamento può essere richiesto - entro 6 mesi dalla scoperta del fatto che lo determina e non oltre 2 anni dal compimento dell'ultimo adempimento previsto - quando:
- sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
- sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
- siano state dolosamente simulate attività inesistenti.

La risoluzione, invece, può essere richiesta - entro 6 mesi dalla scoperta del fatto e non oltre 1 anno dal compimento dell'ultimo adempimento previsto - quando:
- il proponente non adempia agli obblighi derivanti dall'accordo;
- le garanzie promesse non vengano costituite;
- l'esecuzione dell'accordo divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Sia con l'annullamento che con la risoluzione vengono meno gli effetti dell'inibitoria derivanti dall'omologazione, ma sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Vi è, infine, un'ultima possibilità di chiusura patologica della procedura, dettata dall'art. 11, comma 5, che prevede l'ipotesi di automatica cessazione di diritto degli effetti dell'accordo nei seguenti casi:
- se il debitore, entro 90 giorni dalle scadenze previste, non esegue integralmente i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- se durante la procedura vengono compiuti atti in frode ai creditori.

Trattasi di cessazione di diritto in quanto il giudice vi provvede d'ufficio, senza alcuna necessità di impulso da parte dei creditori. Anche in quest'ultimo caso l'art. 14 quater prevede la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio.

CAPITOLO 4

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

A cura di Eleonora Fumagalli (referente), Alessandro Danni, Giovanna Greco, Paolo Attilio Rossi, Davide Rovetta e Ugo Tagliareni

L'ultimo istituto previsto per la definizione della crisi da sovraindebitamento è la liquidazione del patrimonio, alla quale possono accedere tutti i soggetti rientranti nell'alveo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Tale procedura è affine al fallimento, in considerazione del fatto che ne ripropone taluni effetti tipici (nomina di un Liquidatore, spossessamento dei beni del debitore, individuazione di una massa attiva destinata al soddisfacimento dei creditori concorsuali, determinazione dello stato passivo mediante verifica dei creditori che vi partecipano, gestione della ripartizione dell'attivo liquidato ai creditori insinuati), ma se ne discosta sotto molteplici profili, primo fra tutti il fatto che **solo il debitore può chiedere l'apertura della liquidazione del patrimonio**, mentre è noto che nel fallimento solitamente è il creditore a domanda con apposita istanza l'apertura della procedura concorsuale.
Inoltre, nella liquidazione del patrimonio non è previsto un vero e proprio piano, posto che caratteristica principale della procedura è che **il debitore mette a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio** presente, nonché quello futuro che dovesse sopravvenire nei quattro anni, previsti dalla legge come durata minima della procedura.
Sul patrimonio del debitore, infine, ove ricorrano i presupposti di legge, l'organo giurisdizionale dichiara aperto il concorso dei creditori, con l'effetto che **con l'avvio della liquidazione del patrimonio non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive o cautelari** da parte dei singoli creditori.
Merita una nota particolare il requisito della c.d. *"meritevolezza"*, posto che nella liquidazione del patrimonio essa è valutata dal Giudice in modo diverso nei vari momenti in cui si articola la procedura:

1. ai fini dell'apertura della liquidazione, la meritevolezza del debitore è valutata positivamente quando il debitore non abbia compiuto **atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni** e abbia fornito documentazione idonea a **ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale**;
2. ai fini della domanda di esdebitazione, che sarà presentata una volta conclusa la liquidazione del patrimonio, il Giudice valuterà il **comportamento tenuto dal debitore prima e durante la procedura**, secondo quanto previsto dall'art. 14-terdecies (di cui si parlerà nell'ultimo paragrafo).

Affinché il Giudice possa correttamente valutare il requisito della meritevolezza, tanto nella fase antecedente all'apertura della procedura di liquidazione, quanto nella fase successiva alla chiusura, è opportuno che l'OCC informi il Giudice circa l'esistenza di atti in frode ai creditori compiuti dal debitore nei cinque anni antecedenti il deposito della domanda. Dette informazioni, peraltro, potranno esserecontenute in una sezione specifica della **relazione particolareggiata** riservata alla *"indicazione della eventuale esistenza degli eventuali atti impugnati dai creditori"*.

CAPITOLO 4.1 Adempimenti del Gestore

Dal punto di vista delle attività preliminari non vi sono sostanziali differenze rispetto alle attività poste a carico dell'O.C.C. nelle altre procedure di sovraindebitamento.
In particolare occorrerà:

- prendere **contatto con il debitore**;
- verificare la **sussistenza dei requisiti di ammissibilità**;
- procedere con la **ricostruzione in modo compiuto la situazione patrimoniale** del debitore.

Come visto in precedenza, il Gestore della crisi svolge una rilevante funzione di garanzia per i creditori e di ausilio al Giudice, che si concretizza mediante da un lato l'assistenza al debitore nella formulazione della domanda di liquidazione del patrimonio e dall'altro l'elaborazione di documenti accompagnatori della domanda del debitore. Peraltro, come vedremo a breve, all'OCC spetta il compito di elaborare una relazione particolareggiata contenente il proprio giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda. A tale fine il **Gestore necessita di procedere ad effettuare tutte verifiche previste nel capito n. 1, nonché le ulteriori analisi esperite per il piano del consumatore (capitolo 2) e per l'accordo di ristrutturazione del debito (capitolo 3)**. Si richiamano, pertanto, in questa sede le riflessioni già fatte in precedenza.

A ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 4, *"L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante"*.

La norma fa riferimento al termine dei **3 giorni** *"dalla richiesta della relazione di cui al comma 3"*, pertanto si ritiene che, una volta pervenuto alla determinazione di voler procedere con la liquidazione del patrimonio, il debitore esprima tale volontà in modo formale all'OCC (ad esempio mediante invio di una PEC) e da tale momento decorrano i 3 giorni per l'effettuazione della comunicazione, di cui si darà notizia e conto nella relazione particolareggiata.

A chi va trasmessa tale comunicazione?

- **Agenzia delle Entrate-Riscossione,**
- **Agenzia delle Entrate,**
- **Agenzia fiscali della Regione e del Comuni.**

Prudenzialmente potrebbe essere opportuno l'invio anche agli **enti previdenziali e assistenziali**, seppur non espressamente citati.

CAPITOLO 4.2 Domanda di liquidazione

Salvo il caso di conversione di altre procedure, la liquidazione del patrimonio si apre con il deposito, presso il Tribunale competente, da parte del debitore sovraindebitato, di un'istanza in cui chiede la liquidazione di tutti i suoi beni.

All'istanza occorre allegare la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, della Legge 3/2012, nonché una relazione particolareggiata dell'OCC, relativamente alla quale si rinvia al paragrafo successivo.

Per maggiore velocità di lettura a seguire si fornisce un elenco dei documenti da allegare:

- Documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Certificato stato di famiglia oppure autocertificazione;
- Elenco di tutti i creditori (debiti), con l'indicazione delle somme dovute (anche a titolo di interessi) ed eventuali garanzie prestate;
- Elenco di tutti i beni di proprietà del debitore (inventario), con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, beni mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, ecc. Nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni sarà opportuno produrre una dichiarazione firmata attestante l'assenza di beni;
- Estratti conto degli ultimi 5 anni oppure la dichiarazione di assenza di estratti conto esistenti nel

periodo di osservazione;
- Casellario carichi pendenti;
- Elenco protesti oppure dichiarazione di assenza di protesti;
- Elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico oppure dichiarazione di assenza di decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico;
- Elenco degli atti di disposizione dei beni compiuti negli ultimi 5 anni oppure dichiarazione di assenza di atti di disposizione dei beni compiuti negli ultimi 5 anni;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 esercizi e/o indicazione dei motivi per cui non sono state presentate;
- Estratto ruolo Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta;
- Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi (per i soggetti in regime semplificato: registri Iva, bilancino di verifica e libro cespiti; per i soggetti in regime ordinario: libro giornale, libro inventari, libro cespiti, registri Iva, bilanci con relativi dettagli voce, schede contabili);
- Descrizione delle attività (inventario dei beni) e delle passività del debitore;
- DURC (estratto posizione contributiva e INAIL);
- Posizione crediti e debiti relativi all'attività.

Eventuale ricevuta dei versamenti di acconti versati all'Organismo di Composizione della Crisi.
Da ultimo è opportuno sottolineare che **la domanda è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore**.

CAPITOLO 4.3 Relazione particolareggiata

L'art. 14-ter, co. 3, Legge 3/2012, dispone che, assieme alla domanda di apertura della liquidazione, il debitore deve depositare una relazione particolareggiata, predisposta dal Gestore della crisi, contenente:

a) "l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda".

Declinando operativamente le indicazioni del legislatore, di seguito si propone un ipotetico **indice** della relazione:

1. **Brevi cenni sulla normativa** e sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento alla liquidazione;
2. **Analisi dei requisiti soggettivi ed oggettivi** di accesso alla procedura;
3. **Attività di verifica svolta dal Gestore della crisi**, con l'elencazione delle attività effettuate e del riscontro di volta in volta ricevuto, ivi compreso l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche e private;
4. **Analisi della domanda di liquidazione presentata dall'istante**, avendo a riguardo la composizione dell'attivo e del passivo nonché la ricostruzione della posizione fiscale. In tale ambito viene anche dato conto della congruità delle somme indicate dal debitore come necessarie al mantenimento proprio e della sua famiglia;

5. **Indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni**, con ricognizione in ordine all'assunzione dei debiti ed alla loro origine, nonché ai comportamenti del debitore nell'ottica di fornire al Giudice Delegato le informazioni sulla meritevolezza del debitore;
6. **Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore** di adempiere le obbligazioni assunte, ampliamento e completamento del punto precedente;
7. **Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni** e sulla diligenza tenuta;
8. **Atti di disposizione dei beni compiuti negli ultimi cinque anni;**
9. Indicazione dell'eventuale sussistenza di **atti del debitore impugnati dai creditori**;
10. **Conclusioni** del Gestore della crisi, specificando:

a) Modalità previste per la liquidazione dei beni (c.d. "piano di liquidazione");
b) Elenco crediti nell'ordine dei privilegi;
c) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) Attestazione di fattibilità del piano di liquidazione.

Su quest'ultimo punto – attestazione della fattibilità del piano di liquidazione - è opportuno soffermarsi brevemente, in considerazione delle differenti prassi attualmente in vigore: mentre secondo alcuni Tribunali non è necessario attestare la fattibilità del piano di liquidazione, in considerazione del fatto che la liquidazione del patrimonio esplica gli effetti di un "piccolo fallimento", altri Tribunali hanno sottolineato la necessità, da parte del Gestore, di attestare la fattibilità del piano, ben inteso che tale attestazione assurge ad un significato diverso rispetto all'attestazione prevista per il piano del consumatore e l'accordo di ristrutturazione del debito, ove l'omologazione comporta l'esdebitazione automatica dai debiti non rientranti nel piano o nell'accordo. Nella liquidazione, invece, l'esdebitazione opera soltanto in una fase successiva ed in via facoltativa, pertanto non è necessario prevedere con esattezza come si svilupperà la procedura nei prossimi anni, così come non è necessario che il debitore garantisca il buon esito della liquidazione. Ad ogni modo, stante il richiamo operato dalla normativa in esame, si suggerisce a livello operativo di declinare all'interno della relazione lo svolgimento delle operazioni di liquidazione dei beni, nonché di descrivere l'andamento ipotizzato della procedura e gli effetti che ci si aspetta di ottenere mediante la liquidazione dei beni del debitore, attestando infine la fattibilità del piano ivi descritto.

CAPITOLO 4.4 Decreto di apertura

L'apertura della Liquidazione è disposta con **decreto** del Giudice Delegato, previo accertamento dell'assenza di atti in frode ai creditori posti in essere nell'ultimo quinquennio. In taluni Tribunali, peraltro, l'emissione del decreto di apertura segue all'udienza che viene fissata dal Giudice a seguito di deposito della domanda di liquidazione, con la finalità di dare ai creditori, opportunamente informati dal liquidatore contestualmente (ed anticipatamente) nominato, di esprimere eventuali osservazioni.
Qualora non vi siano motivi ostativi il Tribunale emana il decreto di apertura, contenente:

- ***Nomina del Liquidatore***, che deve essere un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 L.F. (vale a dire un avvocato o un commercialista oppure una società di professionisti o una persona che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società per azioni), fermo restando l'applicazione degli artt. 35, co 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.lgs. 159/2011 in materia di incompatibilità. Il Liquidatore, inoltre, ai sensi dell'art. 15, co. 8, Legge 3/2012, può essere anche un Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento. È inoltre frequente la prassi nei Tribunali di nominare un professionista, avente i requisiti sopra descritti, facente le funzione di OCC, confermandone la carica nella successiva fase di apertura della liqui-

dazione in qualità di Liquidatore.

- ***Divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive o cautelati sul patrimonio del debitore*** da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto di apertura della procedura. Con riferimento a tale aspetto si segnala che può capitare che, all'atto dell'apertura della liquidazione, siano in corso procedure esecutive di natura individuale. Gli effetti possono essere differenti a seconda dello stato di avanzamento di queste ultime, ma non vi è dubbio che sia facoltà del Liquidatore domandare al Giudice dell'esecuzione di interrompere le attività di liquidazione dei singoli beni assoggettati a tale procedura, subentrando in questa fase la liquidazione del patrimonio. In merito non vi è una disciplina specifica, né univocità di trattamento nella prassi dei Tribunali;
- ***Forme idonee di pubblicità della domanda e del decreto stesso***, per cui sarà il Giudice stesso a specificare nel decreto le comunicazioni da effettuarsi, i relativi termini e le trascrizioni;
- ***Ordine di consegna e rilascio dei beni al Liquidatore***, il quale pertanto provvede a loro custodia, gestione e successiva liquidazione;
- ***Misura del reddito da mantenere nella disponibilità del soggetto sovraindebitato per il proprio mantenimento e quello della famiglia convivente***

In particolare, tenuto conto di quanto rappresentato nel ricorso e nella relazione particolareggiata, fatte salve le disposizioni in termini di impignorabilità, il Giudice stabilisce in quale misura le somme che il debitore trae dalla propria attività lavorativa (o dal percepimento di pensioni, assegni alimentare o di mantenimento e simili) debbano essere destinate al mantenimento del debitore e della sua famiglia con la conseguente impossibilità di acquisizione alla massa attiva della liquidazione. Resta inteso che la parte eccedente tale misura dovrà essere messa a disposizione della procedura.

CAPITOLO 4.5 Adempimenti del Liquidatore

La figura del Liquidatore assume un ruolo centrale nella procedura di liquidazione poiché ne è il motore oltre che il materiale esecutore.
È prassi diffusa, in ottica di gestione ottimale delle procedure soprattutto in termini di contenimento dei costi, di attribuire la carica di liquidatore all'O.C.C. od al professionista facente funzione di O.C.C. in precedenza nominati, facendo così coincidere le "figure".
Qualora invece si tratti di due figure differenti, si ritiene che il Liquidatore debba improntare la propria attività ispirandosi, per tutta la durata della liquidazione, ad un principio di collaborazione con l'Organismo di Composizione della Crisi, tenendolo informato sullo stato della liquidazione e rivolgendosi allo stesso in presenza di operazioni di natura straordinaria al fine di ottenerne parere favorevole.
Non sono espressamente previsti obblighi di informativa, ma può essere opportuno riferire allo stesso con una periodicità di almeno sei mesi, salvo casi di gravi irregolarità riscontrate.

- ***Accettazione incarico***

Nel caso in cui non sia stato nominato precedentemente, una volta venuto a conoscenza della nomina, il Liquidatore procede senza indugio alla formale accettazione dell'incarico, dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, L. Fall..
In analogia con quanto previsto dalla Legge Fallimentare e benché non risulti un richiamo alla norma di cui all'art. 29 L.F. (la quale prescrive al Curatore di far pervenire entro 2 giorni al Giudice Delegato l'accettazione della carica), si ritiene che il Liquidatore debba effettuare tale comunicazione nel più breve tempo possibile. In aggiunta, considerato che nel fallimento la mancata osservanza del predetto termine è causa di sostituzione del Curatore, si ritiene che nella liquidazione del patrimonio il Giudice

possa disporre la sostituzione del Liquidatore che non accetta la carica o che non abbia comunicato tempestivamente l'accettazione, nominando un altro professionista in possesso dei requisiti di nomina.
Il Liquidatore deve prontamente **prendere visione della documentazione** relativa alla liquidazione del patrimonio, accedendo al fascicolo presso la Cancelleria del Tribunale ovvero rivolgendosi all'Organismo di Composizione della Crisi. Ciò funzionalmente alle attività che dovrà svolgere a seguire (verifica elenco creditori, inventario, programma di liquidazione, formazione stato passivo) e di cui si dirà nei paragrafi che seguono.

- ***Trascrizioni***

Ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 lett. d) *"Con il decreto di cui al comma 1* (ovvero il "Decreto di apertura della liquidazione") *il Giudice: (…) d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore"*.
Le trascrizioni in questione risultano fondamentali, affinché si possa impedire l'iscrizione di pregiudizievoli da parte di singoli creditori, che porrebbero un impedimento alla par-condicio creditorum, obiettivo della procedura. Nella maggioranza dei casi la trascrizione del decreto di apertura della procedura di liquidazione interessa beni immobili - e dunque la stessa dovrà essere effettuata presso i Registri della Conservatoria Immobiliare di competenza - oppure potrà riguardare anche beni mobili registrati, quali veicoli - e dunque interessare il Pubblico Registro Automobilistico.
Preliminarmente appare opportuno affrontare la problematica operativa che sovente accompagna tale adempimento, ovvero quella connessa alla mancanza di fondi all'uopo destinati nella procedura di cui il Liquidatore appena nominato si trova spesso sprovvisto, di tal ché, in assenza di una espressa previsione normativa, quest'ultimo potrà, alternativamente:

1. 1provvedere in autonomia ad anticipare tali spese di trascrizione, recuperandole in occasione del primo riparto utile;
2. richiedere la prenotazione a debito ex art. 146 del DPR n. 115 del 2002 - T.U. in materia di spese di giustizia, che tratta delle prenotazioni a debito e delle anticipazioni e recupero delle spese nella procedura fallimentare. Detta prassi è stata accettata soltanto da alcuni Tribunali e non è pertanto universalmente riconosciuta[1];
3. richiedere che dette somme vengano anticipate dallo stesso debitore. In quest'ultimo caso però si noti come, essendovi uno stato di sovraindebitamento in atto ed una pregressa individuazione dei limiti di quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare del debitore ex art. 14-ter, co. 6, lett. b)[2], teoricamente il debitore non dispone di somme ulteriori da poter destinare al pagamento a proprio carico delle trascrizioni;
4. attendere di ottenere le somme necessarie, nell'ipotesi in cui il Giudice abbia disposto, in esito alla predetta individuazione di quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare, tramite il versamento in favore della procedura, solitamente mensile, prelevato dai redditi del debitore, che dunque consentirebbe al Liquidatore di ottenere una disponibilità sufficiente, ancorché non tempestiva (almeno 30 gg) da utilizzare per le trascrizioni;
5. attendere di ottenere le somme necessarie dalla vendita dei beni. Detta ipotesi appare però incompatibile con la necessità di tempestiva trascrizione, ponendo a rischio di trascrizioni individuali l'attivo della procedura.

[1] Come nel fallimento il Curatore chiede alla Conservatoria la trascrizione della sentenza di fallimento sugli immobili o altri beni registrati individuati dal Giudice delegato. Se il fallimento è privo di attivo la Conservatoria trasmette alla Cancelleria del Tribunale competente la richiesta di prenotazione a debito delle imposte.

[2] *"Non sono compresi nella liquidazione: (…) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;"*

Appare opportuno segnalare che le soluzioni più appropriate e solitamente adottate sono quelle sopra prospettate ai numeri 2), 3) e 4), ed appare altrettanto utile evidenziare che il Gestore, già in fase di stesura della propria Relazione particolareggiata, può prevedere la creazione di un fondo spese, magari mediante accantonamenti mensili di lieve entità che il debitore dovrà effettuare prudenzialmente già nei mesi che precedono l'eventuale apertura della procedura di Liquidazione, al fine di essere in condizione di apportare egli stesso tali somme all'atto dell'apertura del procedimento Liquidatorio.
Superata la tematica della mancanza di fondi per le trascrizioni appena trattata, entrando nel merito dell'adempimento, si offre la panoramica delle tipologie più frequenti di trascrizioni:

1. *Beni immobili*

Avvalersi di Agenzia abilitata, o di software utilizzati da notai o curatori fallimentari, o dello stesso software "UniMod" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per generare il file XML di nota trascrizione (c.d. "PLICO" XML) per ciascun bene[3], che andrà trasmesso mezzo PEC alla Conservatoria competente territorialmente (assorbita per quasi tutta Italia dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione), unitamente al provvedimento di apertura della procedura di liquidazione in copia conforme. In caso di necessità di richiedere la prenotazione a debito delle spese di trascrizione è opportuno dichiarare al contempo l'assenza di disponibilità liquide attuali nella procedura e pertanto richiedere la prenotazione a debito delle correlate spese, che potrà essere verificata con la stessa Cancelleria del competente Tribunale, cui indirizzare la stessa richiesta per conoscenza. La trascrizione andrà effettuata in "favore" della Massa dei Creditori e "contro" il Debitore, inserendo gli estremi del Decreto di apertura ed il nominativo del Liquidatore quale "Richiedente". Il codice atti giudiziari da indicare è: "648 - apertura procedura di liquidazione legge 3/2012".

2. *Beni mobili registrati (veicoli)*

Sarà sufficiente comunicazione a mezzo PEC, con versamento della somma di Euro 59,00 indicata per gli immobili, da versare sempre a mezzo mod. F23, allegando anche in questo caso il Decreto di apertura in copia conforme.
Per i natanti bisognerà effettuare i correlati adempimenti presso il Registro della Capitaneria di Porto di competenza.

3. *Quote sociali (Beni aziendali)*

Qualora il debitore sia in possesso di quote sociali e/o cespiti aziendali occorrerà dare pubblicità dell'apertura della liquidazione presso il Registro delle Imprese. Nel caso in specie potrebbe risultare più agevole avvalersi di un'agenzia disbrigo pratiche specializzata, in quanto occorrerà effettuare trascrizioni alla stregua di quanto accade nelle procedure concorsuali, per le quali il contributo camerale può variare per ciascuna regione. Pertanto non sarà sufficiente una comunicazione a mezzo PEC e relativo pagamento a mezzo F23, in quanto andranno predeterminati dal competente ufficio del Registro Imprese i costi della trascrizione. Anche in questo caso è opportuno allegare il Decreto di apertura in copia conforme.

Con riferimento specifico al versamento dei diritti richiesti si segnala quanto segue:

1. in caso di prenotazione a debito dei costi per le trascrizioni, appena ottenute somme nella disponibilità del Liquidatore, e previa autorizzazione del Giudice Delegato alla procedura allo svincolo delle somme ai sensi dell'art. 14-nonies, co. 3, lo stesso Liquidatore dovrà provvedere tempesti-

[3] Spesso la trascrizione riguarda un unico immobile, ma può interessare due o più debitori e dunque procedure parallele, ad esempio due coniugi; in tal caso la prenotazione a debito della spesa potrà essere unica a nome soltanto di uno di essi, ma occorrerà a tutela dei creditori indicare che una quota (50% per due coniugi) è in favore della massa dei creditori del marito, ed il restante 50% è trascritto invece in favore della massa dei creditori della moglie, individuati dalla procedura di liquidazione.

vamente al rimborso delle somme mediante pagamento dal rapporto intestato alla procedura;

2. nel caso succitato di trascrizione su immobile, per ogni formalità occorre versare con mod. F23 o con Mod. F24 Elide:

- Euro 200,00 per imposta ipotecaria 649T;
- Euro 59,00 per imposta di bollo 456T;
- Euro 35,00 per tassa ipotecaria 778T

per complessivi Euro 294,00.

Il codice ufficio da indicare, nel caso di versamento con F23, è variabile in funzione della provincia, mentre la causale da indicare è TR. Nel caso di versamento con mod. F24 Elide occorre inoltre indicare "R" nella colonna "tipo".

Ancora, occorre indicare:

- Codice ente: 9BX
- Subcodice: SF
- Codice territoriale: ad es. G388 (il codice è variabile in base al territorio)

- ***Libro giornale***

A differenza di quanto previsto nel mondo fallimentare, le norme sul sovraindebitamento non prevedono alcun obbligo di rilevazione delle operazioni. Può tuttavia essere opportuna la predisposizione di uno strumento ad uso interno del liquidatore quale un libro giornale della liquidazione per la rilevazione delle operazioni compiute.

- ***Coadiutori***

Le norme in materia di liquidazione non fanno espressamente riferimento alla presenza di coadiutori fatta eccezione per la possibilità di avvalersi di operatori specializzati nella gestione delle operazioni di vendita. Tuttavia il ricorso agli stessi potrebbe rendersi necessario a fronte delle competenze specifiche richieste e necessarie per la gestione di alcune fasi come ad esempio le trascrizioni ai registri pubblici, l'inventariazione dei beni, la valutazione degli stessi (se non già effettuata) o, come detto, la gestione delle vendite. Come a più riprese detto, tali costi dovrebbero essere preventivati già nell'ambito della relazione particolareggiata. In ogni caso, si ritiene che il liquidatore possa procedere al ricorso a coadiutori specializzati richiedendo al Giudice autorizzazione alla liquidazione degli stessi i cui compensi, in considerazione della loro utilità ai fini della gestione e realizzazione della liquidazione, si presentano di natura prededucibile.

- ***Obblighi informativi***

La normativa sulla liquidazione non pone espressamente obblighi di natura informativa a carico del liquidatore. Tuttavia si ritiene consigliabile (se non già previsto nel decreto di apertura della liquidazione) relazionare periodicamente (per esempio ogni sei mesi - per analogia con la figura del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo) al Giudice e all'OCC in merito all'attività svolta, a quella prevista nel periodo successivo ed in generale alle prospettive del procedimento della liquidazione.

CAPITOLO 4.6 Gestione dell'attivo

Il Liquidatore è inquadrabile come un **"amministratore di beni"** cui compete ogni azione volta ad ottenere la disponibilità dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione. Egli non è pertanto né un custode giudiziario né un curatore fallimentare poiché non è e non dispone dei poteri propri di un rappresentante legale o generale del debitore.

- ***Presa in consegna dei beni e redazione dell'inventario***

Come anticipato, ai sensi dell'art. 14-quinquies, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il Giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione con decreto, nominando un liquidatore che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Con il decreto, peraltro, equiparato all'atto di pignoramento, il Giudice ordina altresì la consegna od il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, lett. e). Il provvedimento costituisce titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Quest'ultimo, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui si è detto in precedenza, provvede - insieme al debitore - alla **redazione del verbale di inventario dei beni da liquidare**, tenendo conto anche di eventuali beni sopravvenuti. In particolare, anche sulla scorta di quanto già indicato nel ricorso e nella relazione particolareggiata, il liquidatore dovrà procedere a:

- identificazione;
- numerazione;
- descrizione;
- valorizzazione, ove già possibile in ragione della tipologia dei beni presenti per i quali potrebbe rendersi necessario il ricorso ad esperti. In ogni caso la valorizzazione dovrà essere effettuata ai fini della redazione del programma di liquidazione.

In termini operativi, **l'inventario dovrebbe contenere**:

- domicilio/sede legale;
- immobili di proprietà;
- contratti di affitto/locazione in corso con estremi della registrazione;
- beni mobili registrati: numero di targa, collocazione del bene, consegna di chiavi e libretto, diffida all'uso;
- elencazione di altri beni se presenti;
- elencazione dei beni presso terzi (descrizione e luogo);
- liquidità: giacenze di cassa (se presente deve poi essere consegnata al liquidatore), conti correnti, titoli, libretti, azioni ecc. con indicazione dell'istituto di credito di riferimento;
- rilascio dichiarazioni personali (attuale posizione lavorativa, conti correnti, titoli, fondi partecipazioni od altro, rapporti con le poste, altri redditi).

Nella fase di redazione dell'inventario appare consigliabile, pur nel silenzio della norma, predisporre, da parte del professionista incaricato, un archivio fotografico dei beni inventariati. Per tale documentazione non è previsto deposito o formalità particolare, ma è opportuno allegarli al Rendiconto finale della Gestione.

Con riferimento all'individuazione dei beni ed alla predisposizione dell'inventario, si ricorda che esistono beni aventi natura impignorabile e che pertanto non dovranno essere ricompresi nella liquidazione e quindi nell'inventario ossia:

- i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

- ***Valutazione sulla prosecuzione delle attività imprenditoriali***

Dovendo gestire l'amministrazione dei beni del patrimonio, qualora il debitore eserciti attività d'impresa, il Liquidatore dovrà valutare la possibilità di continuazione dell'attività o, in alternativa, pre-

vedere un affitto di azienda o di ramo della stessa.
Orbene, vi è da dire che la vendita dell'azienda fallita o dei suoi rami, sotto forma di vendita competitiva, rappresenta la soluzione preferita dal legislatore per la liquidazione dei beni poiché la disciplina vigente, anche in ambito fallimentare, è comunque orientata alla conservazione della continuità aziendale in una ottica futura e potenziale. La vendita competitiva deve realizzarsi previa stima dell'azienda o dei suoi rami ed attraverso adeguata pubblicità, tenendo conto anche alla forma dell'atto richiesta dalla legge per il tipo di bene oggetto di cessione, oltre che nel rispetto di quanto richiesto dal Registro delle Imprese.
Oltre a quanto disposto per l'esercizio provvisorio in ambito fallimentare può essere utile riferirsi altresì agli analoghi adempimenti per la valutazione della prosecuzione delle attività aziendali di cui all'art. 41 del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) in tema di aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, ovvero il c.d. "Programma Di Gestione" contenente descrizione analitica di modalità e tempi di adempimento e corredato, previa autorizzazione del Giudice, dall'attestazione del professionista art. 67, comma 3, lett. d) R.D. 16.3.1942, n. 267 su veridicità dati aziendali e fattibilità del programma, tenuto conto delle agevolazioni di cui all'art. 41-bis.
La cessione del compendio aziendale nella sua unitarietà consente, difatti, la conservazione del patrimonio costituito da eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni ed altri contratti di funzionamento il cui valore ed interesse è legato esclusivamente alla prosecuzione dell'attività e che, in caso di sua cessazione, andrebbe perduto. Essa, inoltre, consente rapidità di realizzo e minori costi di conservazione dei beni con maggiore velocità di ritorno ai creditori delle somme riscosse.
L'alienazione od l'affitto dell'azienda, dei suoi rami o di specifici beni, può essere autorizzata dal Giudice senza dar luogo alle modalità di vendita competitiva, ma solo quando si ritiene che possa essere compromesso l'interesse dei creditori ad un loro migliore soddisfacimento. Anche in questi casi, comunque, deve essere data adeguata pubblicità del compimento dell'atto.

- ***Verifica delle cause pendenti***

Il Liquidatore è chiamato ad accertare l'esistenza di cause pendenti promosse dal debitore prima della dichiarazione della procedura di liquidazione. Ciò, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente[4], al fine di valutare la possibilità di esercitare le azioni volte al recupero dei crediti facenti parte del patrimonio del debitore da liquidare. A tal fine, il Liquidatore esercita, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, qualsiasi azione prevista dalla legge per ottenere la disponibilità dei beni ed il conseguente recupero dei crediti del debitore.
Per le cause in cui, invece, il debitore è parte convenuta, ancorché dovrebbe esser sufficiente riferirsi a quanto dichiarato negli allegati alla Relazione particolareggiata del Gestore antecedente l'apertura della procedura, si ritrova utile effettuare (anche per il tramite del legale del debitore stesso se opportuno) la richiesta delle certificazioni dei contenziosi pendenti presso le cancellerie civili ed in particolare presso:
- Giudice di Pace,
- Tribunale civile Ruolo Generale,
- Esecuzioni mobiliari ed immobiliari,
- Sezione Fallimentare.

- ***Programma di liquidazione***

È cura del liquidatore nominato predisporre il c.d. «programma di liquidazione». Difatti, dopo l'emissione del decreto di apertura della liquidazione, inizia la fase operativa, che, come prevede l'art.

[4] L'art. 14-decises prevede che *"Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione"*.

14-quinquies, comma 4, della Legge 3/2012, *"dura fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, e in ogni caso, per i 4 anni successivi al deposito della domanda"*.
Il programma di liquidazione costituisce, quindi, l'atto di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio del debitore e delinea l'ambito della successiva attività di liquidazione del Liquidatore, il quale è tenuto ad attenersi ai tempi e alle modalità di liquidazione previsti con la diligenza richiesta dall'incarico. Ebbene, come previsto dall'art. 14-novies, il Liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, è chiamato ad elaborare il suddetto programma, stabilendone i tempi di realizzazione, in modo da garantire la ragionevole durata del procedimento.
Pertanto, operativamente, il programma di liquidazione deve:
- assicurare la ragionevole durata della procedura (non inferiore a 4 anni);
- descrivere i tempi e le modalità con cui si intende dar luogo all'attività liquidatoria;
- prevedere procedure competitive sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti;
- prevedere l'opportunità o meno di avvalersi di soggetti specializzati per effettuare le vendite e gli altri atti di liquidazione;
- indicare le forme di pubblicità che possano garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati.

La norma citata prevede espressamente che il programma sia depositato in Tribunale presso la cancelleria del Giudice e comunicato al debitore ed ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore.
Inoltre, anche se oggetto di contestazioni, il Liquidatore è chiamato a cedere i crediti il cui probabile incasso non avvenga nell'arco dei quattro anni successivi alla domanda di liquidazione; nonché, in generale, a cedere i beni avvalendosi di Esperti specializzati alla stima degli stessi.
Appare rilevante puntualizzare che la normativa vigente non prevede un'approvazione espressa del "programma di liquidazione" da parte del Giudice. Tuttavia, si ritiene che un controllo da parte del Tribunale competente sia comunque necessario ai fini della dichiarazione di conformità degli atti dispositivi al programma nonché ai fini dell'autorizzazione delle azioni previste dall'art. 14-novies, co. 3, L. cit . È dunque facoltà del Giudice proporre modifiche al programma di liquidazione, nel qual caso al liquidatore verrà comunque riconosciuto il diritto di accoglierle, e per l'effetto, redigere un programma suppletivo di liquidazione, oppure di rifiutarle.
Prima del completamento delle operazioni il Liquidatore informa degli esiti delle procedure di vendita, oltre il Giudice, anche il debitore, i creditori ed i titolari di diritti sui beni del debitore. In ogni caso, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, il Giudice potrà in ogni momento sospendere, con decreto motivato, gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.

- ***Apertura di un conto corrente***

L'apertura di un rapporto di conto corrente, ancorché non soggetta ad espressa previsione normativa nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento, appare quasi un atto dovuto in correlazione sia alle ovvie necessità di rendicontazione e trasparenza che la norma impone al Liquidatore, sia alla necessità di materiale gestione delle movimentazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del programma di liquidazione. Di tutta evidenza l'opportunità di acquisire i preventivi degli Istituti di credito operanti nel territorio di competenza del Liquidatore, ma convenzionati per procedure esecutive e fallimentari con il Tribunale presso cui il procedimento è instaurato, che può essere differente. Come per le altre spese di procedura, sarebbe auspicabile che già il Gestore, nella fase precedente all'apertura delle liquidazione, avesse provveduto a tale raccolta e confronto dei preventivi degli

[5] "Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta".

oneri per ciascun Istituto, al fine di individuare il più conveniente, tenuta sempre in debito conto la durata minima di 4 anni della procedura, studiando le condizioni economiche ivi indicate in dettaglio, e fornendo nella richiesta di autorizzazione al Giudice per l'apertura del rapporto, possibilmente una tabella di raffronto chiara di tutti gli oneri finanziari. Si evidenzia come tali rapporti in convenzione, ancorché consentano al Liquidatore una piena operatività, prevedono che ogni atto di svincolo di somme, e pertanto ogni uscita finanziaria, sia preceduta da un espresso provvedimento del Giudice Delegato per lo svincolo delle somme.

- ***Eventuale prosecuzione delle azioni esecutive in corso***

L'art. 14-novies c.2, ultimo periodo, prevede che: *"Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi."*
Pertanto, nella chiarezza della norma, andranno compiute valutazioni, a cura del Liquidatore e mediante confronto con i legali incaricati, caso per caso in ordine ad ogni contenzioso in essere. In caso di esito positivo (ossia di convenienza per la procedura a proseguire) dovrà essere presentata al Giudice Delegato istanza di autorizzazione a stare in giudizio, opportunamente corredata dal parere del legale incaricato in ordine a tempi nonché al rapporto costi/benefici della prosecuzione. Alternativamente, il Liquidatore, secondo quanto disposto nel programma di liquidazione, provvederà a chiedere, tramite apposita istanza al Giudice dell'Esecuzione, l'improcedibilità della stessa al fine di acquisire e gestire in seno alla procedura di Liquidazione i beni del debitore. È possibile, ad ultimo, prevede anche il completamento delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato e la successiva acquisizione alla Liquidazione delle somme riscosse.

- ***Vendite competitive***

In assenza di una precisa definizione normativa, sulla base di prassi consolidate nel campo delle vendite giudiziarie, e numerosi studi, tra cui in particolare quelli condotti da Camere di commercio, Consiglio del notariato, Associazioni tra professionisti per le vendite delegate, può definirsi *"vendita competitiva"* la vendita che preveda una serie di requisiti, tra i quali:
- un sistema incrementale di offerte;
- un'adeguata forma di pubblicità ed assoluta trasparenza endoprocessuale;
- delle regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell'offerente;
- una completa e totale accessibilità a tutti gli operatori interessati.

La procedura competitiva è resa obbligatoria dalla legge sul sovraindebitamento all'art. 14-novies, che prevede espressamente quanto segue: *"le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati"*.
Appare opportuno osservare che una sana procedura competitiva libera il gestore da due potenziali rischi:
- avallare un accordo tra il debitore ed un possibile "prestanome", a danno dei creditori;
- realizzare una vendita a prezzo irrisorio e con ribassi eccessivi rispetto al valore di mercato di un bene, rischio che può invece concretizzarsi nelle vendite forzate qualora si verifichi che più aste vadano deserte.

In assenza di una regolamentazione puntuale, il modello cui riferire la procedura competitiva va certamente indicato nell'ambito del programma di liquidazione che il Liquidatore è chiamato a redigere.
In ordine a tali vendite ci si è chiesti se, in caso di vendita immobiliare compiuta nell'ambito di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e ss., trovi applicazione il comma 5 dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia), che esclude l'applicabilità delle nullità per mancanza delle menzioni urbanistiche agli atti

derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Ebbene, appare ormai pacifico che la risposta debba essere affermativa[6]. Devono, infatti, avallarsi le conclusioni già formulate per le vendite attuate attraverso procedure competitive nell'ambito del fallimento, le quali sono pertanto suscettibili di valere anche per le vendite compiute nella composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ciò in quanto, in presenza della nomina giudiziale di un Liquidatore in possesso dei requisiti per la nomina a Curatore fallimentare, il quale procede alla liquidazione dei beni mediante procedure competitive, sembra sussistere una vera e propria "attività esecutiva" che ha come diretta conseguenza l'immediata inapplicabilità delle nullità previste - nello specifico dal quinto comma dell'art. 46 T.U. edilizia - agli atti di trasferimento immobiliari compiuti in attuazione della composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nella prassi è lo stesso Giudice che, nel disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e nel nominare il Liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, co. 8, dispone altresì che il patrimonio debba essere liquidato "con procedura competitiva" dal Liquidatore, secondo le regole fallimentari ed in ossequio al programma di liquidazione predisposto. Sul punto il Liquidatore è chiamato a valutare se surrogarsi, ai sensi dell'art. 14-novies, nell'eventuale procedura esecutiva immobiliare promossa da uno dei creditori assistiti generalmente da ipoteca, ovvero farne dichiarare l'improcedibilità al fine di vendere il bene pignorato nella procedura di composizione della crisi.

Spesso il Liquidatore, per questa tipologia di vendite, si avvale dell'ausilio dell'Istituto delle Vendite Giudiziarie, affinché sia questo ad effettuare una vendita competitiva, anche a mezzo di procedure telematiche, a meno che non sia lo stesso Giudice a non ritenere opportuno il conferimento di un mandato espresso all'Agenzia immobiliare.

Nel tentativo di avvicinare le vendite competitive endoconcorsuali al mutamento dei tempi, in ambito fallimentare, il Legislatore ha espressamente contemplato la possibilità che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente. D'altronde, è lo stesso codice di procedura civile a prevedere, al terzo periodo del terzo comma dell'art. 569 c.p.c , che *"quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione possa disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi"*. Ne deriva che sarà lo stesso Liquidatore, nel redigere il "programma di liquidazione", in base alle esigenze della singola vendita competitiva, a prevedere, in un'ottica di miglior soddisfacimento del ceto creditorio, una rateizzazione del versamento del prezzo, con l'unico limite del principio di economia processuale e del giusto processo enunciati nell'art. 111 Cost..

A prescindere dalle tipologie di vendita competitiva utilizzate, il Liquidatore deve in ogni caso non perdere di vista il requisito dell'adeguata pubblicità (tra cui il Portale delle Vendite Pubbliche), della massima trasparenza, partecipazione e informazione degli interessati, avendo a riguardo il dettato di cui all' art. 14-novies, co 2, Legge 3/2012.

Nel programma di Liquidazione, ancorché sarebbe auspicabile che già il Gestore le avesse previste nella Relazione particolareggiata alla proposta di accesso alla procedura, occorrerà inserire un preventivo di massima redatto dall'Istituto Vendite giudiziarie di competenza, i cui tariffari sono definiti e comprendano altresì gli oneri pubblicitari. Nella definizione dei costi occorre tenere conto della possibilità di delegare eventualmente l'attività di custodia, con particolare riferimento alla gestione delle visite, suddividendo così i compiti con il Liquidatore.

Sotto il profilo della tipologia di vendita da adottare, è scelta del Liquidatore (da indicare nel programma di liquidazione), il quale deciderà sulla scorta del tipo di bene, delle peculiarità del caso concreto che dovranno di volta in volta essere valutate. In generale ci si potrebbe riferire alle modalità di vendita utilizzate oggi con maggior frequenza, stante il periodo transitorio tra vendite ordinarie e le innovazioni connesse alle vendite telematiche ed in particolare:

- vendite semplificate solo per beni di modesto valore;

[6] Nota del Consiglio Nazionale del Notariato n. 299-2013/I, estensori BOGGIALI – FABIANI, Nota del Consiglio Nazionale del Notariato n. 226-2011/C e n. 11- 2011/E, estensore D'ADAMO; Cass. 16 luglio 2008, n. 19506; Cass. 14 marzo 2011, n. 5993.

- vendita senza incanto;
- vendita con incanto;
- vendite telematiche: sincrona, asincrona, sincrona mista.

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria dei beni il Liquidatore informa il debitore, i creditori e il Giudice Delegato, il quale può comunque sospendere le operazioni della vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (ad esempio quando il prezzo è notevolmente inferiore al valore di mercato o nel caso in cui pervenga un'offerta tardiva migliorativa; conseguentemente si dovrà procedere, in ottemperanza al programma di liquidazione, a indire una nuova gara pubblica).
In caso di cessione di beni mobili iscritti nei pubblici registri (navi e galleggianti, aeromobili e autoveicoli) e successivamente all'incasso del prezzo di aggiudicazione, il Liquidatore richiede al Giudice Delegato l'emissione del decreto di cancellazione di qualsivoglia vincolo (tra cui il fermo amministrativo, le eventuali iscrizioni relative ai diritti di prelazione, le trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché la dichiarazione di apertura della liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-quinquies) e di cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta precedentemente; in seguito procede all'attuazione del predetto decreto.

- ***Gestione delle altre attività liquidatorie***

Al Liquidatore, quantomeno per i quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione, sono affidate l'amministrazione del patrimonio del debitore nonché la gestione e realizzazione delle operazioni di liquidazione del patrimonio sotto la vigilanza del Giudice Delegato. Il medesimo valuta altresì l'opportunità di intraprendere le azioni previste dalla legge finalizzate ad acquisire i beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlate con lo svolgimento dell'attività di amministrazione dello stesso ex art. 14-decies. Di conseguenza, il Liquidatore:

- Acquisisce le disponibilità liquide presso i conti correnti bancari e/o postali del debitore;
- Acquisisce i redditi di quest'ultimo (compresi i frutti derivanti dai beni di proprietà) per l'eventuale eccedenza rispetto all'importo occorrente per il suo sostentamento e/o della propria famiglia come indicato dal Giudice Delegato ex art. 14-ter, 6° comma;
- Accerta la condizione di realizzare eventuali polizze vita, forme di risparmio (fondo pensione, piano di accumulo del capitale…) e/o altre attività finanziarie (titoli azionari, titoli obbligazionari, titoli di stato…) intestate al debitore, chiedendone la liquidazione e/o la vendita ai rispettivi gestori;
- Richiede il pagamento dei crediti di qualsivoglia natura (anche di quella risarcitoria) del debitore;
- Valuta l'opportunità di intraprendere le idonee azioni legali ai sensi dall'art. 14-decies ovvero di cedere i medesimi (ancorché oggetto di contestazioni), qualora non sia verosimile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda di accesso alla Procedura o qualora la cessione sia manifestamente conveniente.

- ***La sopravvenienza di beni e crediti***

Il Liquidatore deve vigilare per tutta la durata della procedura di liquidazione sull'attività del debitore, affinché i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione (ivi inclusi quelli eventuali rinvenienti per successione *mortis causa*) vengano acquisiti all'attivo, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la conservazione dei medesimi.
Ad ogni modo, prima di procedere in tal senso, il Liquidatore, sentito il Giudice Delegato, dovrà valutare la manifesta convenienza per acquisire gli stessi all'attivo della Liquidazione del Patrimonio.
Di fatto questi ultimi saranno inventariati esclusivamente qualora i costi da sostenere per la loro acquisizione e per la loro conservazione siano inferiori al valore di presumibile realizzo.
Infine, è onere del debitore procedere a integrare l'inventario dei beni da liquidare di cui all'articolo 14-ter, co. 3, Legge 3/2012.

- ***Verifica dell'elenco dei creditori e invio delle comunicazioni***

Il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, di cui all'art. 14-quinquies, è equiparabile all'atto di pignoramento sul patrimonio del debitore e pertanto i creditori con causa o titolo sia anteriore, sia posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità del decreto disposta dal Giudice, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. Nel rispetto della *par condicio creditorum*, tenuto conto del principio dettato dall'articolo 14-duodecies, Legge 3/2012[7], si apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

Il Liquidatore, sulla base della documentazione presentata dal debitore, senza alcun indugio procede a verificare l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9, 2° e 3° comma, Legge 3/2012 e successivamente comunica ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari su immobili e su beni mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

- che possono partecipare alla liquidazione, depositando presso la sede del Liquidatore ovvero trasmettendo, tramite posta elettronica certificata e purché vi sia prova della relativa ricezione, apposita domanda di partecipazione ex art. 14-septies[8].

Le informazioni da indicare nelle domande sono elencate al comma 3 del citato articolo. Particolare attenzione va posta al fatto che le stesse devono contenere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di telefax del creditore o l'elezione del domicilio in un comune del circondario dove ha sede il Tribunale competente, posto che in mancanza di tale indicazione le successive comunicazioni effettuate dal Liquidatore al creditore saranno eseguite in Cancelleria del Tribunale. Qualora il creditore comunicasse successivamente al Liquidatore la propria PEC, da quel momento potrà ricevere le comunicazioni a tale indirizzo;

- la data entro cui vanno presentate le domande da parte dei medesimi[9];
- la data entro cui sarà comunicato lo stato passivo al debitore e ai creditori e altresì ogni utile informazione che il Liquidatore considererà tale in relazione alla complessità e alla difficoltà della Procedura[10].

La sopra indicata comunicazione deve essere trasmessa con mezzi idonei che ne dimostrino la ricezione. In mancanza di indirizzi PEC il Liquidatore utilizzerà la tradizionale raccomanda con avviso di ricevimento. Si segnala, tra le ulteriori informazioni utili, l'indicazione della PEC della Procedura, al fine di consentire ai creditori di depositare la domanda di partecipazione mediante tale modalità.

[7] "I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti."

[8] "La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a. l'indicazione delle generalità del creditore;
b. la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere."

[9] La legge non precisa nulla, pertanto si ritiene che il Liquidatore - tenuto conto della tipologia della Procedura - abbia la facoltà di fissare il "calendario" della presentazione delle domande di partecipazione e della comunicazione dello stato passivo.

[10] Di fatto la legge, nulla disponendo, concede discrezionalità al Liquidatore; è comunque opportuno che il Liquidatore si consulti in merito con il Giudice Delegato alla Procedura.

Seppur non vi siano specifiche tempistiche, talvolta il Giudice nel provvedimento di apertura della procedura indica il termine entro il quale procedere all'invio delle comunicazioni ai creditori dando così impulso alla procedura.

- ***Stato passivo***

Il Liquidatore, esaminate le domande di partecipazione alla Liquidazione del Patrimonio, predispone un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies. Tale progetto comprende altresì un elenco dei titolari di diritti su beni mobili e immobili in possesso o di proprietà del debitore. Non vi sono indicazioni in relazione a specifiche forme di presentazione così che, per analogia con il fallimento, si potrebbe procedere nello stesso modo. Peraltro talvolta i software di supporto alla gestione delle procedure lo prevedono direttamente.
Una volta elaborato e nei termini dallo stesso Liquidatore pianificati, il progetto di stato passivo viene trasmesso agli interessati, assegnando un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni che questi ultimi, ai sensi dell'art. 14-sexies, 1° comma, lettera a), comunicheranno tramite posta elettronica certificata ovvero tramite il deposito delle medesime presso la sede del Liquidatore o presso la Cancelleria del Tribunale, purché vi sia prova della relativa ricezione.
In assenza di osservazioni il Liquidatore approva il progetto di stato passivo e comunica lo stato passivo alle parti con le sopra indicate modalità.
Qualora gli interessati formulassero delle osservazioni e il Liquidatore le ritenesse fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, il medesimo predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi dell'art. 14-octies, 1° comma, assegnando un ulteriore termine di 15 giorni per fare pervenire le nuove osservazioni[11]. Se non sono presentate ulteriori osservazioni, il Liquidatore approva lo stato passivo e lo invia agli interessati.
Nel caso in cui sorgano contestazioni non superabili, il Liquidatore rimette gli atti al Giudice, il quale provvede alla formazione definitiva dello stato passivo, approvandolo con decreto, in seguito comunicato ai creditori.
L'accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio è di fatto rimesso integralmente al Liquidatore, il quale in autonomia approva lo stato passivo rimettendo al Giudice solo in caso di osservazioni non superabili. L'articolo 14-octies che si occupa specificamente di questa fase definisce infatti una procedura propria e autonoma della formazione del passivo che parrebbe non contemplare la gestione delle domande di partecipazione tardive ossia pervenute in data successiva al termine indicato dal Liquidatore. Nel citato articolo non vi è infatti alcuna menzione in ordine a termini che possano consentire la definizione delle domande di partecipazione tardive ed ultratardive. In merito si osservi che il Liquidatore è l'organo della Procedura che determina e comunica il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione dei beni e questa discrezionalità - ragionevolmente desumibile dal tenore dell'articolo 14-sexies - gli consente di modularlo a seconda delle necessità della liquidazione del patrimonio. In altri termini, il Liquidatore è chiamato ad identificare un termine congruo, rispetto anche alla procedura prospettata e previo attento esame del fascicolo e della relazione particolareggiata dell'OCC, che consenta anche ai creditori di avere a disposizione un congruo tempo per presentare la propria domanda.
Nella consapevolezza di ciò, pertanto, si ritiene che il Liquidatore, procedendo ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell'articolo 14-sexies e dell'articolo 14-octies, debba considerare inammissibili le domande giunte tardivamente, ammettendole solo in presenza di giustificazioni legittime ossia, riproponendo principi esposti nella legge fallimentare, se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. In tale ipotesi si ritiene che, in presenza di stato passivo già formato, i creditori ammessi tardivamente potranno concorrere alle ripartizioni successive alla loro ammissione in pro-

[11] Si ritiene che il Liquidatore debba rispettare tale termine, in quanto nel terzo comma dell'articolo 14-octies, L. 03/2012 risulta essere presente un richiamo al primo comma del medesimo articolo.

porzione del rispettivo credito, salvo il diritto di ottenere le somme che sarebbero loro spettate nelle ripartizioni precedenti qualora assistiti da cause di prelazione o tardivi per cause a loro non imputabili.

CAPITOLO 4.8 Riparti

Nel dettato normativo della Legge 3/2012 non è prevista una specifica disciplina per dar corso alla ripartizione dell'attivo, previamente inventariato e poi realizzato. L'art. 14-novies, co. 5, prevede solamente che *"Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme…"*.
Dal testo normativo, si evince pertanto che il Giudice è investito dei seguenti poteri:

- Verifica, come sopra richiamato, della conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione. Detta verifica appare prevista nella fase finale di svolgimento della procedura e, più precisamente, quando il Giudice svincola le somme per il riparto ai creditori ed ordina la cancellazione delle pubblicità disposte all'avvio della procedura, ma dovrà essere previamente esercitata, in occasione dell'esecuzione di ogni singolo atto dispositivo, tramite apposita istanza a cura del Liquidatore;
- Autorizzazione allo svincolo delle somme attraverso il quale il Liquidatore procede a soddisfare i creditori ammessi alla liquidazione del patrimonio del debitore.

Il riparto deve, ad ogni modo, essere predisposto e, quindi, eseguito secondo i principi generali del concorso dei creditori.
È opportuno che il Liquidatore predisponga il progetto di riparto dell'attivo realizzato dalla liquidazione del patrimonio del debitore che deve, ovviamente, tenere conto sia dell'ammontare dei crediti ammessi a partecipare alla liquidazione, sia del rispetto delle individuali cause legittime di prelazione, onde permettere al Giudice il controllo previsto dal richiamato art. 14-novies, 3° comma, prodromico al soddisfacimento dei creditori in aderenza all'approvato Stato Passivo.
Il Riparto, sia parziale che finale, deve comprendere anche i crediti prededucibili *"sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione"* (art. 14-duodecies, co. 2).
Il Liquidatore, mutuando la disciplina del fallimento e anche per ragioni di carattere economico, è tenuto, se possibile e in linea generale, a soddisfare i creditori celermente anche per ridurre, a vantaggio della massa, l'esborso per gli interessi riconosciuti su crediti assistiti da cause di prelazione.
Risulta possibile, oltre che opportuno, eseguire riparti parziali sia in occasione di realizzi di parte dell'attivo che anteriormente al decorso della prevista durata minima della Procedura, pari a 4 anni, come si evince dall'art. 14-novies, 5° comma.
La chiusura della procedura è disposta dal Giudice, previa verifica della *"completata esecuzione del programma di liquidazione"* (art. 14-novies, 5° comma), e per tale ragione appare opportuno, ove possibile, esplicitare nella stesura del programma di liquidazione, previsto dall'art. 14-novies, 1° comma, le modalità sia di ripartizione dell'attivo che di prevedibile soddisfacimento dei creditori, tenuto conto delle plurimi funzioni, non solo sostanziali, attribuite dall'impianto normativo al programma di liquidazione.
È, pertanto, buona cosa che il Liquidatore nel programma di liquidazione preveda:

- l'esecuzione, ad ogni modo, di un riparto dopo il realizzo di tutte le attività, anche in pendenza dello scadere del termine di cui all'art. 14-novies, 5° comma;
- l'esecuzione di un riparto per gli attivi (ad esempio: beni immobili/beni mobili registrati e non/crediti/disponibilità liquide/strumenti finanziari) sopravvenuti successivamente all'originario inventario e, comunque, entro il termine dello svolgimento della procedura, pari a 4 anni dal deposito della domanda;

- un capitolo inerente le modalità di ripartizione dell'attivo;
- l'iter a cui è soggetto lo svincolo delle somme da parte del Giudice emergenti dal Progetto di Riparto dell'attivo da depositare in Cancelleria.

CAPITOLO 4.9 Rendiconto di gestione e chiusura

Il Liquidatore, in aderenza al vigente costrutto normativo della procedura di fallimento, terminato il realizzo di tutto l'attivo inventariato in sede di apertura della procedura, nonché di quello eventualmente emerso entro i 4 anni dal deposito della domanda, sottopone al Giudice - mediante deposito in Cancelleria - il rendiconto della gestione. Sebbene non espressamente previsto, lo stesso sarà oggetto di inoltro a tutti i creditori ed al debitore con concessione di un termine per eventuali osservazioni, in assenza delle quali sarà approvato e reso definitivo.
In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che il rendiconto della gestione possa essere predisposto secondo canoni e modelli utilizzati nel Fallimento e che possa comunque, in base al caso di specie, avere una meno articolata formulazione.
Approvato il rendiconto, e comunque non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il Liquidatore:

- chiede al Giudice, con apposita istanza, la liquidazione del proprio compenso. Detto compenso, annoverato tra le spese di giustizia, ha preferenza rispetto ai crediti prededucibili, pignoratizi ed ipotecari e, pertanto, è opportuno che il Liquidatore ne tenga conto nella predisposizione dei Riparti Parziali;
- predispone il progetto di riparto finale, lo sottopone al Giudice e successivamente lo invia ai creditori, lasciando un termine per la formulazione di eventuali osservazioni. Decorso tale termine, lo deposita nuovamente in Cancelleria per l'approvazione del Giudice chiedendo contestualmente o, con separata istanza, apposita autorizzazione per eseguire i pagamenti;
- informa il Giudice sull'esecuzione del riparto finale e chiede allo stesso l'autorizzazione per procedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art. 15, decimo comma, Legge 3/2012. Si ritiene opportuno che il Liquidatore segnali al titolare dei dati l'avvenuta distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata, entro e non oltre 15 giorni dalla distruzione stessa;
- chiede al Giudice di dichiarare con decreto la chiusura della Procedura.

In merito a questo punto, appare dubbia, in ottemperanza al dettato normativo della Legge 3/2012, la possibilità di chiedere, come previsto nel vigente istituto del fallimento, al Giudice la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio per la mancanza di presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione da parte dei creditori.
Ad analoga conclusione si giunge riguardo al possibile intervento di un terzo, quale assuntore di tutte le attività e passività del debitore e alla conseguente chiusura anticipata della Procedura, rispetto al termine dei quattro anni dalla presentazione della domanda.

CAPITOLO 4.10 Esdebitazione

L'ultima disposizione prevista nella sezione dedicata alla liquidazione del patrimonio è l'articolo 14-terdecies, il quale prevede, al rispetto di determinate condizioni legate a meritevolezza ed onestà di comportamenti, l'esdebitazione a favore del debitore persona fisica, ovvero la cancellazione dei debiti non soddisfatti tramite la liquidazione del patrimonio.

Tale istituto rappresenta un giusto corollario del componimento della crisi dell'insolvente civile, al quale il legislatore consente la possibilità di rientrare nel tessuto economico del consumo, senza debiti pregressi.
Nello specifico, il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 della stessa Legge 3/2012;
- abbia svolto, nei 4 anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Di contro, il debitore è escluso da tale beneficio quando:
- il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

L'esdebitazione, infine, non opera:
- per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

In termini operativi:
- *chi presenta la domanda:* il debitore;
- *quando:* entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione;
- *come:* presentazione di un ricorso;
- *come è concesso il beneficio:* con decreto disposto dal Giudice, accertata l'esistenza dei presupposti per l'esdebitazione sopra elencati e sentiti i creditori non integralmente soddisfatti.

Con tale decreto, che è reclamabile da parte dei creditori ai sensi dell'articolo 739 c.p.c., il Giudice dichiara inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente da parte del debitore.
Il decreto di esdebitazione è comunque revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che esso è stato concesso ma:
a) nei cinque anni precedenti la procedura o nel corso della stessa, il debitore ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

Anche in questo caso si applicano, in quanto compatibili, gli articolo 737 e ss. del codice di procedura civile: il reclamo avverso il decreto del giudice si propone al tribunale e del collegio giudicante non potrà farne parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

CAPITOLO 5

APPENDICE

A cura di Erika Capobianco (referente), Gianpiero De Martinis e Lazzaro Rocco Gatti

CAPITOLO 5.1 Falcidia mutuo bancario

Omologato piano del consumatore di due coniugi aventi la seguente situazione debitoria:
- 277.269,18 euro verso banca, credito ipotecario per marito e moglie,
- 22.118,04 euro verso finanziaria, credito chirografo per il marito,
- 22.118,04 euro verso agenzia riscossione, credito privilegiato/chirografo per il marito,
- 12.332,80 euro verso agenzia riscossione, credito privilegiato/chirografo per la moglie,
- 17.478,86 euro per finanziamento con cessione del quinto, credito chirografo per la moglie.

L'attivo esistente alla data di affidamento dell'incarico all'OCC è così specificato:
- bene immobile cointestato marito e moglie, periziato euro 135.000,00,
- autovettura di proprietà del marito - usata, valutazione euro 2.000,00,
- reddito moglie: euro 1.100,00 contratto a tempo indeterminato,
- reddito marito: euro 1.400,00 contratto a tempo indeterminato.

Sono state quantificate in euro 1.512,00 le spese mensili della famiglia, dunque il reddito disponibile ammonta a euro 988,00 per n. 182 rate (15 anni).
La proposta di piano del consumatore consiste nel soddisfare il creditore ipotecario (banca) fino a concorrenza del valore stimato di euro 135.000,00 nella misura del 100%, per la restante non assistita da ipoteca soddisfazione al 10% perché degradato a chirografo. La medesima percentuale (10%) è stata destinata anche agli altri chirografi (finanziaria e ruoli affidati all'agenzia della riscossione). Soddisfazione del 100% anche per i ruoli privilegiati affidati all'agenzia della riscossione.

CAPITOLO 5.2 Sovraindebitamento dell'impresa agricola

L'opzione è esercitabile a condizione che la persona fisica trasferisca la residenza in un Comune Per un'analisi preliminare necessaria per verificare la possibilità di accesso al sovraindebitamento da parte di un'impresa agricola occorre far riferimento all'attività principale ed a quelle connesse, con riguardo alla nozione di prevalenza. Per attività principale si intende la cura del ciclo biologico o di una fase dello stesso, nel collegamento potenziale con il fondo, il bosco o le acque. Pertanto, ai fini dell'accesso agli strumenti di regolazione della crisi di impresa occorre valutare se l'impresa agricola di specie rientri nel perimetro dell'agrarietà, che risulta quindi condizione di ammissibilità e deve perdurare nel corso della procedura di accordo di composizione della crisi.
Il caso omologato è quello di un accordo presentato da una persona giuridica che svolge attività agricola. Alcuni creditori hanno contestato la natura di società fallibile in quanto il bestiame non era stato allevato con alimenti prodotti da terreni della società medesima, bensì provenienti da terzi fornitori. Lo stesso Tribunale aveva, tuttavia, rigettato un ricorso di fallimento contro la medesima società, ritenendo che l'attività svolta rientrasse nell'alveo di quelle connesse all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.
È stato elaborato un piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, omologato con il 66,11% dei voti favorevoli. L'OCC ha comunicato ai creditori il raggiungimento della maggioranza e ha ricevuto contestazioni sulle quali ha relazionato. Le contestazioni mosse fanno riferimento alla

convenienza dell'alternativa liquidatoria, sostenendo che la base d'asta, prevista dall'accordo, di euro 2,7 milioni sarebbe dovuta essere riferita solo a fabbricati e terreni, cui andrebbe aggiunto l'impianto di biogas, valutato euro 750mila, come da perizia redatta da un esperto. Per ovviare alle contestazioni la società debitrice ha indetto una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione dei beni, prevedendo quale base d'asta il valore indicato dal creditore. Vi è anche da dire che, nelle more, è pervenuta un'offerta volontaria di acquisto da parte di un privato per euro 1 milione 220mila.
La procedura competitiva è stata svolta direttamente dall'OCC.
Una seconda contestazione si riferisce alla natura privilegiata del credito derivante da cambiali agrarie. Il privilegio non è stato, infatti, riconosciuto dall'OCC considerata l'insussistenza dei beni su cui insiste il privilegio speciale poiché le attrezzature erano state vendute dalla debitrice in parziale adempimento e i suini non possono essere considerati frutti del fondo rustico perché alimentati con cibi forniti da terzi. Vi è, dunque, un declassamento dei creditori a rango di chirografi. Inoltre, il privilegio speciale legale art. 44 co. 2 TUB sul finanziamento erogato ad imprese agricole (di cui alle suddette cambiale) è stato ritenuto non operante visto che la finalità del mutuo era il consolidamento delle passività e non per l'acquisto di macchinari/bestiame (già presenti nell'azienda al momento della stipula del suddetto finanziamento).
La proposta di accordo prevedeva la soddisfazione al 100% dei crediti prededucibili e privilegiati, per gli ipotecari (istituti di credito) una soddisfazione parzialmente con degradazione a chirografo per la parte non assistita da ipoteca, due classi di creditori chirografari (una con soddisfazione all'1% e una al 8,04%). Le modalità di attuazione sono:
- bando di procedura competitiva con prezzo base euro 2,7 milioni, con eventuali ribassi del 25%,
- offerta privata euro 1 milione e 220 mila,
- credito derivante da contenzioso in essere, euro 324.865,00,
- disponibilità liquide, euro 708.438,92.

CAPITOLO 5.3 Sovraindebitamento dell'assocazione non commerciale

Un'associazione di categoria può accedere agli strumenti previsti dalla legge n. 3/2012 perché svolge attività non commerciale, prevista da statuto e a favore dei suoi associati.
Nel caso di specie le entrate dell'associazione sono rappresentate dai contributi volontari degli associati e dalle liberalità erogate da Regione o enti terzi, pertanto le entrate non sono certe.
La debitoria nasce dall'improvvisa mancata erogazione di un contributo regionale che da oltre quarant'anni è corrisposto, tuttavia la regione non ha comunicato la definitiva interruzione dell'erogazione ma solo il ritardo dello stesso (di fatto poi mai versato).
L'associazione, per restare in vita, necessita di una struttura minima di unità di personale, per questo motivo non è stato possibile ridimensionare il personale; inoltre l'associazione si è trovata costretta a contrarre finanziamenti e ritardare il pagamento dei fornitori e delle imposte e tasse, sovraindebitandosi. Non è stato approfondito il tema della meritevolezza poiché si invitavano i creditori al voto.
L'attivo dell'associazione è rappresentato da poco mobilio mentre l'alternativa liquidatoria per i creditori minuti di privilegio, pegno e ipoteca, secondo il Giudice, è rappresentata dal patrimonio personale del Presidente o di chi ha rappresentato l'associazione nell'assunzione dei debiti, ex art. 38 c.c. Invitato l'OCC a condurre indagini sul patrimonio di queste figure, il Giudice ha chiesto nello specifico di relazionare sugli atti dispositivi degli ultimi cinque anni.
Stante la mancata collaborazione del Presidente nella ricostruzione di quanto sopra, il Giudice ha disposto di non fissare neanche l'udienza per il voto dei creditori, ritenendo che la tutela dei creditori falcidiati implicasse la verifica dell'alternativa liquidatoria e degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni, posto che l'esdebitazione dell'associazione sarebbe andata a vantaggio, "in estensione", del

Presidente e di chi ha rappresentato l'associazione nell'assunzione dei debiti.

CAPITOLO 5.4 Attestazione di fattibilità

TRIBUNALE CIVILE DI……
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3

DEBITORE: yyy

Professionisti nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi

DOTT.SSA X Y

DEPOSITA

Attestazione di fattibilità art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012

La sottoscritta Dott.ssa XY, nata a …… il …….. iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di ……. alla sez. A al numero …… , con studio in …… alla Via ……., pec ……., è stata nominata dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC costituito presso l'Ordine dei commercialisti di ……..", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig. …….

Il sottoscritto Occ, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legata al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato

negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
- il compenso dell'O.C.C è stato determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dal piano del consumatore attestato e che sarà sottoposto al Giudice per l'omologazione.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n. 3/2012, e cioè il debitore:

- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n.3/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Scopo del presente incarico è:

- fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per i crediti privilegiati, ipotecari e dotati di pegno;
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della Legge n. 3/2012;
- rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n. 3/2012.

Trattandosi di un piano il cui attivo messo a disposizione dei creditori consiste nella procedura di vendita competitiva dei beni immobile, la scrivente ha sostanzialmente concentrato l'attività concernente la veridicità dei dati sulla verifica dell'insussistenza di ulteriore diritti sui beni stessi e sulla quantificazione dell'effettiva situazione debitoria del ricorrente.
Sono state, perciò, espletate le seguenti indagini ed acquisite le certificazioni e visure come di seguito riportato con i relativi esiti:

a) Centrale Rischi Banca d'Italia;
b) Cerved del ricorrente e della moglie (estratti conservatoria);
c) Verifica reddituale tramite cassetto fiscale;
d) Estratto di ruolo aggiornato Equitalia;
e) Certificato cause pendenti.

Ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 9 e del comma 6 dell'art. 15 della legge n. 3/2012, la scrivente è chiamata anche ad attestare la fattibilità dell'accordo, così come proposto.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta dott.ssa ……, esaminati i documenti messi a disposizione da…… e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente, esprime giudizio

positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, comma 3-bis, lettera e) Legge n. 3/2012.
Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dall'art.9, comma 2, Legge n. 3/2012, lo scrivente Organismo composizione della Crisi, verificata la completezza della documentazione depositata, l'attendibilità dei dai forniti direttamente dall'istante sovraindebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art.15 Legge n.3/2012,

ATTESTA

che il suddetto accordo è sostenibile e fattibile oltre che garantito poiché l'accordo appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.
Per tutto quanto sopra detto, l'Organismo composizione della Crisi

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice Designato dal Presidente del Tribunale di ……., tenuto conto che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,8 e 9 della L. 3/2012, o all'occorrenza voglia concedere il termine di 15 giorni ai sensi del'art.9, comma 3-ter L. 3/2012 al fine di apportare eventuali integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti e voglia fissare l'udienza e contestualmente disporre ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c) L. 3/2012 che i creditori aventi titoli in causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo.

Con osservanza.
……. lì …./…/…..

Il Professionista con funzioni di OCC
……..

CAPITOLO 5.5 Liquidazione con credito ipotecario

Apertura procedura di liquidazione di un soggetto avente la seguente situazione debitoria:
- 93.948,87 euro verso banca, creditore ipotecario,
- 22.347,70 euro verso agenzia riscossione, credito privilegiato,
- 17.952,00 euro per finanziamento chirografo con cessione del quinto,
- 902,00 euro verso Comune per tributi non versati, creditore privilegiato,
- 12.322,71 euro verso condominio, creditore chirografo.

L'attivo esistente alla data di affidamento dell'incarico all'OCC è così specificato:
- bene immobile in esecuzione aggiudicato (e trasferito al nuovo proprietario) per euro 82.900,00,
- reddito da lavoro dipendente: euro 1.482,00 contratto a tempo indeterminato,

Sono state quantificate in euro 1.163,19 le spese mensili della famiglia, dunque il reddito disponibile ammonta a euro 318,81 per n. 48 rate (4 anni).

La proposta di liquidazione del patrimonio consiste nel soddisfare, con una maxi rata, il creditore ipotecario (banca) per euro 67.900,00 acquisendo l'attivo dal realizzo della procedura esecutiva e sottratte le spese di aggiudicazione di circa euro 15.000,00 (partendo dal valore di aggiudicazione dell'immobile di euro 82.900,00); la restante parte del credito dell'ipotecario (euro 26.048,87) viene soddisfatta al 10% perché degradata a chirografo. La medesima percentuale (10%) è stata destinata anche agli altri chirografi (finanziaria e condominio). Soddisfazione del 23% per i ruoli privilegiati affidati all'agenzia della riscossione e al Comune.

CAPITOLO 5.6 Sospensione procedura durante emergenza sanitaria (Covid-19)

L'emergenza sanitaria mondiale ha cambiato le sorti dei piani del consumatore e degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati prima dello stato di emergenza, e ha interessato anche le procedure già avviate ma non ancora omologate.
Poiché il legislatore non ha regolato la fattispecie emergenziale per il sovraindebitato, come invece è accaduto per il concordato preventivo, la prassi ha supplito alla lacuna normativa.
Sul punto il Tribunale di Napoli si è espresso con due pronunce che riguardano un piano già omologato e uno da omologarsi.

Piano da omologarsi
Il 3 aprile 2020, dunque in piena emergenza sanitaria, il Giudice dott. Nicola Graziano, Sez. Fallimentare, ha omologato un piano del consumatore, riferendosi al decreto legge n. 18/2020, anche detto "Cura Italia", per ribadire principi cardine del nostro ordinamento. La questione è nata poiché il ricorrente è stato posto in cassa integrazione durante il periodo di emergenza e per questo motivo il suo reddito disponibile da offrire ai creditori si è ridotto del 20% non consentendogli di adempiere a quanto proposto; in particolare, il debitore chiedeva che nell'omologa del piano fosse previsto che la decorrenza del pagamento delle rate fosse posticipata, in modo tale da consentire il ripristino dello stipendio. Sotto il profilo strettamente giuridico il riferimento richiamato dal ricorrente è l'art. 13 comma che al suo comma IV ter l. n. 3./2012 recita: *"quando l'esecuzione dell'accordo o del pdc diviene impossibile per cause non imputabili al debitore, quest'ultimo può, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi,* ***modificare la proposta*** *…"*. Ricordiamo che medesima norma attribuisce anche al gestore il compito di risolvere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione, dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
Il Giudice ha deciso di omologare il piano del consumatore stabilendo la decorrenza del pagamento della prima rata da ottobre 2020 definendo non perfettamente idoneo il dettato dell' art. 13 comma IV *ter*, in quanto tale disposizione presuppone che il piano sia stato omologato, mentre nel caso di specie l'omologa non era ancora intervenuta; il Giudice ha ritenuto, tuttavia, di interpretare in via analogica la disposizione e valutare le istanze di sospensione avanzate dal debitore per il tramite del Gestore, senza necessariamente fissare una nuova udienza per la comparizione delle parti. Il Tribunale ha ritenuto conferente al caso *de quo* l'art. 91 del D.L. Cura Italia[12], inquadrato come norma di carattere generale che governerà i rapporti tra debitori e creditori in periodo emergenziale, escludendo

[12] il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione ex artt 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi inadempimenti.

così l'applicazione della disposizione di cui all'art 14 *bis* comma II lett b. della l. n. 3/2012(revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

Piani già omologati

Il 17 aprile 2020, il Giudice dott.ssa Livia De Gennaro, Sez. Fallimentare, ha sospeso i pagamenti delle rate previste in un piano del consumatore omologato poiché l'O.C.C. ne ha fatto istanza, su impulso del debitore.

L'istanza proponeva lo slittamento del termine per l'adempimento dal 15.03.2020 al 15.09.2020, evidenziando che i debitori, puntuali nei pagamenti contenuti nel piano fino al mese di febbraio 2020, si trovavano nell'impossibilità sopravvenuta di poter adempiere alle scadenze indicate poiché uno dei due debitori era stato licenziato a seguito della grave situazione di emergenza sanitaria.

Il Giudice, Dott.ssa Livia De Gennaro, ha ritenuto di accogliere l'istanza, richiamando l'articolo 13 comma IV ter della L. n. 3/2012, questa volta adatto al caso di specie, affermando che l'emergenza epidemiologica *"costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione rientrano gli ordini e i divieti posti in essere dall'autorità amministrativa, cd.ad factum principis"*. Il richiamo è all'articolo 1218 c.c. secondo cui *"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile",* e va letto in correlazione all'art. 1223 c.c. ì"Risarcimento del danno"; in periodo di emergenza sanitaria da covid il debitore, che è in generale tenuto deve dimostrare che l'inadempimento si è verificato per causa a lui non imputabile, è esentato dalla responsabilità ex art. 1218 comma II c.c.

9 788885 506107